

Comune di Tricesimo

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Base: variante 64.

Aggiornamenti: (65), (66), 67, (68), 69, (70), 71, 72, 73, (76), 77, 78, 79, 80, 81, Pac
di zona A di Tricesimo capoluogo.

(n): variante non modificante questo elaborato.

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



(CONFORMAZIONE AL PPR)

Parole barrate: soppresse.

Parole sottolineate: inserite.

NORME DI ATTUAZIONE.

Allegati:

A) LEGENDA DI ZONIZZAZIONE.

B) COLORI PER MURI O PARAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.

C) COLORI PER SERRAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.

INDICE

Art. 1.	Norme generali	4
Art. 2.	Piano particolareggiato	7
Art. 3.	Suddivisione in zone	10
Art. 4.	Zona A (Di interesse storico, artistico o ambientale)	12
Art. 5.	Zona B.A (Di completamento, di borgo). Zona B.A1 (Di com, di bor, libera)	21
Art. 6.	Zona B1 (Di completamento, intensiva)	30
Art. 7.	Zona B2 (Di completamento, estensiva)	35
Art. 8.	Zona B3 (Di completamento, pianificata)	39
Art. 9.	Ambiti residenziali in zona C	42
Art. 10.	Ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata	45
Art. 11.	<i>(Soppresso)</i>	47
Art. 12.	Zona D2 (Industriale, prevista)	48
Art. 13.	Zona D3 (Industriale, esistente)	52
Art. 14.	Zona <u>E4</u> E1.1 (Di interesse agricolo-paesaggistico)	56
Art. 15.	Zona <u>E6</u> E1.2 (Di interesse agricolo)	62
Art. 16.	Zona F (Di rispetto ambientale)	70
Art. 16 bis.	Zona H2 (Commerciale, prevista)	75
Art. 17.	Zona H3.1 (Commerciale, esistente, specializzata)	79
Art. 18.	Zona H3.2 (Commerciale, esistente, mista)	83
Art. 19.	Zona S (Per servizi ed attrezzature collettive)	87
Art. 20.	Zona di verde privato	93
Art. 21.	Zona di attrezzature a servizio della viabilità	98
Art. 22.	<i>(Soppresso)</i>	98
Art. 23.	Area di rispetto cimiteriale	98
Art. 24.	Viabilità	100
Art. 25.	Acqua	103
Art. 26.	Area ferroviaria	103
Art. 27.	Area di rilevante interesse ambientale (Aria) <i>(Soppresso)</i>	104
Art. 28.	Attività produttive	105
Art. 29.	Vincolo culturale <i>(Soppresso)</i>	107
 <u>PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.</u>		
Art. 30.	Vincolo paesaggistico <u>Tutela paesaggistica</u>	109
Art. 30 bis.	<u>Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e fasce di tutela paesaggistica</u>	110
Art. 30 ter.	<u>Territori coperti da boschi</u>	111
Art. 30 quater.	<u>Aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettera A), del Codice (Aree di accertamento)</u>	112
Art. 30 quinquies.	<u>Aree compromesse e degradate</u>	113
Art. 30 sexies.	<u>Morfotipi</u>	114
Art. 30 septies.	<u>Ulteriori contesti</u>	117
Art. 30 octies.	<u>Tutela culturale</u>	120
Art. 30 nonies.	<u>Rete dei beni culturali</u>	121
Art. 30 decies.	<u>Rete ecologica locale</u>	123
Art. 30 undecies.	<u>Aree a rischio/potenziale archeologico</u>	124
Art. 30 duodecies.	<u>Aspetti scenico percettivi</u>	125
Art. 30 terdecies.	<u>Impianti fotovoltaici a terra</u>	127
Art. 31.	Decoro e tutela ambientale	129
Art. 32.	Risparmio energetico	131
Art. 33.	Sicurezza geologico - idraulica	132
Art. 33 bis.	<u>Rischio sismico - Microzonazione sismica e Condizione Limite per l'Emergenza</u>	135
Art. 34.	Deroghe	138
Art. 34 bis.	<u>Crediti edificatori</u>	141
Art. 35.	Definizioni	142
Art. 36.	Norme transitorie	151
 Tabelle		
		152
Allegato A)	Legenda di zonizzazione	156
Allegato B)	Colori per muri o paramenti esterni in zone B.A, B.A1 e B1	157
Allegato C)	Colori per serramenti esterni in zone B.A, B.A1 e B1	158

SIGLE

ABAP	Archeologia, belle arti e paesaggio
Arpa	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
Ass	Azienda per i servizi sanitari
Ba	beni archeologici
Bap	beni architettonici e paesaggistici
Dlgs	decreto legislativo
Dm	decreto ministeriale
Dpgr	decreto del presidente della giunta regionale
Id	intervento diretto
Lr	legge regionale
Ls	legge statale
max	massimo
min	minimo
PGRA	piano gestione rischio alluvioni
PPR	piano paesaggistico regionale
Prg	piano regolatore generale comunale
Prp	piano attuativo comunale (1)
Rd	regio decreto
Su	superficie utile
Sv	superficie di vendita
Uba	unità di bestiame adulto

(1) Di qualsiasi genere.

RIFERIMENTI

L'espressione «edificio di pregio» indica edificio così distinto nella zonizzazione.

Le espressioni «edificio di riferimento», «fronte di riferimento» e «fronte di completamento» indicano edifici e fronti presenti nel quaderno dei borghi.

Le espressioni «area di consolidamento», «ambito di piano particolareggiato strada statale del centro storico» e «ambito soggetto a Prpc di iniziativa pubblica o privata» indicano ambiti così distinti nella zonizzazione.

L'espressione «elenco di industrie insalubri» indica l'elenco di cui al Rd 1265/1934, art. 216.

L'espressione «o pari a esistente», presente in alcuni indici di zona, indica una possibilità alternativa ad un indice altro. La maggiorazione dell'indice di fabbricabilità o del rapporto di copertura eventualmente prevista per unità funzionali vale rispetto all'indice e alle unità funzionali esistenti. La maggiorazione riferita ad una unità funzionale eventualmente divisa in più proprietà è ripartita per millesimi, salvo accordo diverso tra proprietari.

La parola «esistente» indica opere e attività esistenti legittimamente sia al momento della domanda di intervento che al momento dell'entrata in vigore del Prg variante 60 (26 6 2008), se non previsto diversamente da norma specifica.

L'espressione «in genere» introduce a una previsione da applicarsi nei casi in cui non siano presenti previsioni specifiche. Nei casi in cui sono presenti sono applicate le previsioni specifiche. Previsione generale e previsioni specifiche sono applicabili a oggetti diversi senza esclusione reciproca.

L'espressione «volume geometrico» indica il volume fisico (ingombro), vuoto per pieno, compresi androni, portici e logge.

La parola «recupero» fa riferimento a opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, conservazione tipologica, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale comunale (Prg):
 - a) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale;
 - b) ha valore a tempo indeterminato;
 - c) è attuato mediante:
 - 1) intervento diretto (Id);
 - 2) piano regolatore particolareggiato (Prp).
 Restano salve le previsioni di cui all'art. 2.
2. Il Prg è costituito dagli elementi seguenti:
 - a) piano struttura;
 - b) zonizzazione;
 - c) norme di attuazione;
 - d) obiettivi, strategie, limiti di flessibilità;
 - e) quaderno dei borghi;
 - f) quaderno degli ambiti di Prp;
 - g) quadro conoscitivo;
 - h) parte statutaria;
 - i) parte strategica.
3. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietate le opere seguenti:
 - a) nuova realizzazione di edifici;
 - b) ampliamento di edifici, se non mediante recupero di altri;
 - c) opere altre specificatamente indicate.

Le opere sono però ammesse se previste da deroga e/o autorizzate dal soggetto competente, compatibilmente con le norme di settore.

Le norme valgono anche nella fascia di rispetto stradale per variante della strada *statale* 13.
4. Per parcheggio previsto da indice di zona:
 - a) la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;
 - b) il volume è calcolato secondo la definizione del Prg;
 - c) il numero di posti auto della parte di opera oggetto di intervento se non intero è arrotondato all'unità superiore;
 - d) la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;
 - e) è vietato ridurre il parcheggio di un'opera *non oggetto dell'intervento* a una misura inferiore alla minima prevista per nuova realizzazione;
 - f) *(soppressa)*;
 - g) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.

Per media e grande struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.
5. In opera avente destinazione d'uso non prevista specificatamente da norme di zona è vietato aumento:

- a) del numero di unità immobiliari;
- b) della superficie sia utile che di pavimento, se non in zone E.
Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
- 6. In lotto di opere aventi destinazione d'uso non prevista da norme di zona il Comune può subordinare nuova realizzazione e ampliamento al mutamento di destinazione d'uso delle opere esistenti.
- 7. Ove previsto un indice di fabbricabilità o rapporto di copertura pari a esistente + una quantità determinata, la quantità determinata può essere realizzata solo ove vi sia una quantità esistente.
- 8. L'allevamento di animali per consumo o uso proprio fino a 0,5 Uba:
 - a) costituisce servizio ed accessorio della residenza;
 - b) rispetta da confine una distanza minima di m 5, o la distanza maggiore prescritta dall'Ass, anche per lo spazio di stabulazione;
 - c) è realizzato rispettandosi cautele per l'igiene e la sanità.
- 9. In assenza di indici specifici: in zona per insediamenti l'edificazione è libera. Resta salvo l'obbligo di rispetto di destinazioni d'uso, indici altri, disposizioni particolari, codice civile e norme altre.
- 10. In caso di mutamento di destinazione d'uso anche senza opere sono comunque rispettate le destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.
- 11. Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri.
- 12. Resta salva l'applicazione di norme e piani di settore.
- 13. ~~Resta salva l'applicazione delle previsioni del Prg variante 31, con le eccezioni seguenti:~~
 - ~~a) in area perimetrata da provvedimenti di settore come zona di produzione dei vini Colli orientali del Friuli compresa in zona E1.1 valgono le previsioni di cui all'art. 14, A), 1 bis;~~
 - ~~b) per recinzioni:~~
 - ~~1) in zona E1.1 valgono le previsioni di cui all'art. 14, C), 3;~~
 - ~~2) in zona E1.2 valgono le previsioni di cui all'art. 15, C), 4;~~
 - ~~3) in zona F valgono le previsioni di cui all'art. 16, A), 2, g);~~
 - ~~c) le norme di tutela dei prati stabili si applicano esclusivamente nelle zone E e F del Prg già esecutivo alla data del 13 aprile 2007. Di conseguenza gli interventi consentiti nelle nuove zone, derivanti da zone E ed F introdotte dopo tale data, sono soggetti al regime previsto dall'art. 5 della Lr 9/2005.~~
- (Soppresso).
- 14. In caso di contrasto con il regolamento edilizio vale la norma ultima approvata.
- 15. Dove espresso concetto di preminenza si intende almeno il 51 per cento dell'entità considerata.
- 16. Le previsioni grafiche e testuali del Prg valgono solo per il territorio del comune di Tricesimo.
- 17.a La condizione geometrica di interferenza.**
 - a) ~~2.1.~~ L'edificio interferisce nel momento in cui un teorico ribaltamento, pari all'altezza massima dell'edificio sull'infrastruttura (da intendersi come

carreggiata e spazi urbani contigui), determina la non percorribilità ad autoveicoli di soccorso e trasporto in quel tratto di infrastruttura.

- b)** ~~2.2.~~ Se l'altezza dell'edificio, misurata all'imposta della copertura, anche solo in una parte limitata del pro-spetto, è superiore alla distanza tra il piede dell'edificio e il limite opposto dell'infrastruttura (da intender-si come carreggiata e spazi urbani contigui) di accessibilità o connessione (AC) su cui si affaccia o dell'area di emergenza (AE), l'edificio va considerato interferente.
- c)** ~~2.3.~~ Qualora l'edificio si trovi all'interno dell'area di emergenza deve essere considerato sempre interferente.

17.b Norme Attuative.

~~3.1.~~ Al fine di ridurre il rischio e salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con diretto riferimento agli elaborati costitutivi la Microzona-zione Sismica (MS) e Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), si dispone che:

- a)** ~~3.1.1.~~ la realizzazione di nuovi edifici in qualsiasi zona omogenea deve non interferire sulle infrastrutture di connessione/accessibilità;
- b)** ~~3.1.2.~~ la realizzazione di nuovi edifici in qualsiasi zona omogenea è vietata nelle zone di instabilità;
- c)** ~~3.1.3.~~ gli interventi di ampliamento e/o sopraelevazione su edifici esistenti in qualsiasi zona omogenea devono non interferire sulle infrastrutture di connessione/accessibilità come determinato dalle condizioni geometriche;
- d)** ~~3.1.4.~~ sugli edifici già individuati come interferenti negli elaborati della CLE, la realizzazione - in qualsiasi zona omogenea - degli interventi di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. 19/2009 e s.m.i. "aventi rilevanza urbanistica ed edilizia" e quelli di "manutenzione straordinaria" e "restauro e risana-mento conservativo" tra quelli "aventi solo rilevanza edilizia", dovranno essere accompagnati da verifica strutturale e/o intervento di adeguamento sismico.

18. Ai sensi della legge LR 5/2007, articolo 57 ter, comma 1, e articolo 57 quater, commi 1 e 2, il presente PRGC si conforma ai contenuti del PPR di cui concorre a perseguire gli obiettivi di qualità paesaggistica (PPR, norme di attuazione, articolo 8).

19. Ai sensi del DLGS 42/2004, articoli 90 e 91, è fatto obbligo denunciare alla Soprintendenza ABAP, al Sindaco e all'autorità di pubblica sicurezza ogni eventuale rinvenimento di beni di interesse culturale avvenuto nell'ambito del territorio comunale entro ventiquattro ore, lasciando detti beni nelle condizioni in cui sono stati rinvenuti.

20. Per tutti i lavori pubblici o di pubblica utilità che prevedano operazioni di scavo, le stazioni appaltanti o i soggetti proponenti sono tenuti a sottoporre agli Enti Preposti alla tutela del patrimonio culturale individuati ai sensi del DLGS 42/2004, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità o uno stralcio di esso, sufficiente ai fini archeologici, corredato della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del DLGS 36/2023, articolo 41, comma 4, per consentire le valutazioni di competenza.

ART. 2. PIANO PARTICOLAREGGIATO.

1. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti:
 - a) in genere: a indicazioni di zonizzazione;
 - a1) *in zona F: a intera zona F;*
 - b) ove è obbligatorio ma non vi sono indicazioni nella zonizzazione, *in zona diversa da F:* a area di opere e loro pertinenze.

Restano salve le previsioni di cui al comma 2, le norme specifiche di zona e la possibilità di formare un Prp di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto se proposto dall'unanimità dei proprietari, e un Prp unico per aree di Prp indicati distinti.
2. In area di Prp previgente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste. Resta salvo che:
 - a) il Prp previgente:
 - 1) se valido: può essere modificato mediante variante;
 - 2) se decaduto di validità:
 - 2.1) non può essere modificato mediante variante.
In applicazione della Lr 12/2008, art. 3, comma 7 bis le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, possono però essere oggetto di variante parziale anche successivamente al decorso del termine di validità se il Prp è di iniziativa pubblica;
 - 2.2) può essere sostituito con Prp nuovo, nelle zone in cui il Prp è obbligatorio o se il Prp nuovo è formato di iniziativa unanime dei proprietari;
 - 3) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile;
 - 4) può essere revocato motivatamente, *totalmente o parzialmente*. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, senza necessità di soppressione o modifica del perimetro eventuale del Prp previgente nel Prg. Dopo la revoca:
 - 4.1) il Prg è comunque attuato:
 - 4.1.1) mediante Prp nuovo:
 - 4.1.1.1) in zone A, C, D2, ambito compreso in perimetro piano particolareggiato centro storico, ambito di piano particolareggiato strada *statale* del centro e ambito soggetto a Prpc di iniziativa pubblica o privata;
 - 4.1.1.2) in zone E per opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'agricoltura e per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, esorbitanti dal concetto di attività

connesse alle attività di imprenditore agricolo come previste ~~dalla~~ dalla legge;

4.1.2) mediante intervento diretto in zone e per opere diverse da quelle di cui al punto 4.1.1);

4.2) in assenza di perimetro di Prp nel Prg:

4.2.1) se la revoca è totale: il Prp nuovo è formato per l'area del Prp previgente, limitatamente alle zone o aree in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro eventuale di Prp nel Prg;

4.2.2) se la revoca è parziale: il Prp nuovo è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, limitatamente alle zone o aree in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro eventuale di Prp nel Prg;

- b)** ove non contrastanti con obiettivi, strategie e strategia di piano di Prg: Prp nuovo e variante possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati dal Prp previgente diversi da quelli di Prg. Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento delle entità fabbricabili complessivamente previste dal Prp previgente;
- c)** Prp nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a Prp previgente di iniziativa privata, se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del Prg, eventualmente con modifiche rispettanti i limiti di flessibilità;
- d)** eventuali previsioni di Prg diverse da Prp previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo ove concernenti servizi ed attrezzature collettive, viabilità, *impianti tecnici e tecnologici*, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità, o ove per il Prp previgente non sia stata stipulata la convenzione;
- e)** se non previsto diversamente nel Prp previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg vigente al momento della formazione del titolo per realizzazione di opere.

In caso di contrasto tra perimetro di Prp riportato dal Prg e perimetro di Prp approvato o adottato vale per tutti i fini il perimetro di Prp approvato o adottato.

- 3.** Le previsioni di cui al comma 2 per Prp previgente valgono anche per Prp approvato dopo l'adozione del Prg variante 60.
- 4.** Le zone S eventualmente previste dal Prg entro il perimetro di Prp di zona fabbricabile sono computabili per lo standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile.
- 5.** La convenzione per Prp può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
- 6.** Il Prp può rettificare e integrare le previsioni del Prg per servizi ed attrezzature collettive, viabilità e acqua.
- 7.** I Prp e i progetti di sistemazione di aree scoperte di superficie superiore a m² 2.500 presso il rio Tresemane e in area soggetta a ~~vincolo paesaggistico~~ tutela paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, sono corredati di una

relazione idraulica sullo smaltimento delle acque meteoriche, dimostrante la compatibilità delle previsioni con lo stato del territorio e con piani e programmi pubblici di settore.

8. I Prp relativi a zone prossime ad area di rilevante interesse ambientale contengono misure adeguate a limitare la pressione urbanistica ed edificatoria verso l'area di rilevante interesse ambientale. *Le aree di rilevante interesse ambientale sono revocate per effetto della LR 20/2021.*
9. Il Prp può modificare motivatamente il Prg, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. Le modifiche del Prg mediante Prp di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune. Il Prp modificante la zonizzazione di Prg è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del Prg vigente.
10. Le previsioni del Prp difformi dal perimetro e/o dalle superfici di zone fino all'1% rispettanti i limiti di flessibilità non costituiscono modifica del Prg ai fini delle procedure di formazione del Prp.
11. Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di Prp.
12. *Le opere di zona per servizi ed attrezzature collettive prevista da Prp di zone A, B e C - ad esclusione di quelle indicate nell'art. 35, lettera Z - non sono soggette all'indice di fabbricabilità di zone A, B e C. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.*
13. *Il Prp può essere convenzionato e attuato per comparti, fermo restando che il Prp stesso deve in ogni caso essere approvato per l'intero ambito, salvo le modifiche ammesse dal Prg e/o dalla legge.*

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone seguenti:

Zona	Sottozona	Tipo
A		(Di interesse storico, artistico o ambientale)
	A2	(<i>Laipacco</i>)
	A3	(<i>Tricesimo</i>)
B.A		(Di completamento)
	B.A	(di borgo)
	B.A1	(di borgo, libera)
	B1	(intensiva)
	B2	(estensiva)
	B3	(pianificata)
Ambito residenziale in zona C		
Ambito soggetto a Prpc di iniziativa pubblica o privata		
<u>Varie (1)</u>	<u>Varie (1)</u>	<u>Vari (1)</u>
D		(Industriale)
	D2	(prevista)
	D3	(esistente)
E		(Agricola)
	E1.1 <u>E4</u>	(di interesse agricolo-paesaggistico)
	E1.2 <u>E6</u>	(di interesse agricolo)
F		(Di rispetto ambientale)
<u>G (1)</u>	<u>G4 (1)</u>	<u>(Ricettiva) (1)</u>
H		(Commerciale)
	H2	(prevista)
	H3.1	(esistente, specializzata)
	H3.2	(esistente, mista)
<u>O (1)</u>		<u>(Mista) (1)</u>
S		(Per servizi ed attrezzature collettive)
	S1	attività di pubblico interesse
	S2	attività di pubblico interesse in zona E
	S3	di iniziativa pubblica o privata: sport equestri
	S4	di iniziativa pubblica o privata: attività cinotecnica
Zona di verde privato		

Zona di attrezzature a servizio della viabilità

Area di rispetto cimiteriale

Viabilità

Acqua

Area ferroviaria

(1) Vedasi quaderno degli Ambiti di Prp.

2. Nelle zone sono ammesse opere e usi direttamente corrispondenti al titolo delle destinazioni d'uso ivi elencate, e opere e usi strettamente strumentali o complementari. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
3. Un'opera funzionale a edificio esistente e il cui tipo è ammesso dal Prg in due zone diverse può essere realizzata anche nella zona diversa da quella dell'edificio esistente, alla distanza massima di metri 30 dal confine di zona dell'edificio esistente. L'opera rispetta comunque le norme della zona in cui è realizzata.

ART. 4. ZONA A (Di interesse storico, artistico o ambientale).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) agricola, per deposito e magazzino, *per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, solo in lotto in cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;*
 - b) alberghiera;
 - c) artigianale *produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;*
 - d) commerciale al dettaglio;
 - e) direzionale, *purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;*
 - f) (soppressa);
 - g) residenziale;
 - h) *servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge;*
 - i) *servizi di interesse residenziale;*
 - l) *viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.*
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere:
 - 1.1) a Tricesimo: m 9, o pari a esistente, *salvo che è possibile:*
 - 1.1.1) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti: anche sovrelevazione fino a m 0,5 oltre l'altezza esistente, senza aumento del numero di piani. La norma non vale in zone A1 e A2;*
 - 1.1.2) *sul confine con edificio altro contiguo: anche realizzazione di altezza superiore per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue. La norma non vale in zone A1 e A2;*

1.1.3) *in area contigua a edifici di altezza superiore a m 13: anche altezza superiore, fino a m 13, per realizzare transizione graduale tra complessi esistenti di grande dimensione, in piazza Verdi - inizio di via Sant'Antonio e la cortina edilizia di via Sant'Antonio;*

- 1.2)** a Laipacco: m 7,5, o pari a esistente;
- 2)** in opera di restauro: pari a esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;
- 3)** in opera di ampliamento di edificio soggetto a restauro: pari all'altezza dell'edificio ampliato;
- 4)** in opera di trasformazione planivolumetrica, ampliamento e nuova realizzazione a distanza da edifici soggetti a ~~vincolo~~ tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, minore di m 20, media: pari a esistente del più alto degli edifici vincolati distanti meno di m 20;
- b)** densità di unità immobiliari residenziali:
- 1)** a Tricesimo: 1 per ogni 100 m², o pari a esistente *alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015) + 1 unità immobiliare residenziale per ogni unità funzionale aventene meno di 3;*
- 2)** a Laipacco: 1 per ogni 300 m², o pari a esistente + 1 *unità immobiliare residenziale per ogni unità funzionale aventene meno di 3;*
- c)** distanza da confine: m 0;
- d)** distanza da edificio soggetto a ~~vincolo~~ tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, distante meno di m 20: pari a esistente. *A Tricesimo capoluogo la norma non vale nell'ampliamento di edificio soggetto a ~~vincolo~~ tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, rispetto all'edificio ampliato;*
- e)** distanza da strada:
- 1)** *in genere: m 0;*
- 2)** *statale:*
- 2.1)** *nel centro abitato: m 0;*
- 2.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- f)** indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1)** a Tricesimo: m³/m² 5, o pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
- 2)** a Laipacco: m³/m² 1, o pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale.
- Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;*
- g)** rapporto di copertura:

- 1) a Tricesimo: m^2/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
- 2) a Laipacco: m^2/m^2 0,2, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

- h) superficie per parcheggio, per ristrutturazione con demolizione, ampliamento con aumento di superficie utile o nuova realizzazione, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
- 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale e agricola non agrituristica: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio:
 - 2.3.1) in genere: 60%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 100%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

- 2.4) di Su direzionale: 30%;
- 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
- 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%.

A Tricesimo capoluogo per l'ampliamento con aumento di superficie utile la norma vale solo per unità immobiliari non residenziali.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.

Ai fini di cui all'indice il parcheggio può essere ricavato anche in area comunale, pur se non pertinenziale, mediante la procedura di cui alla legge regionale 29/2005, art. 18, comma 2;

- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, se non per esercizio pubblico, massima:
 - 1) in genere: m^2 200, o pari a esistente;
 - 2) a Tricesimo capoluogo, in aree prossime a via Nazionale o piazza Verdi: m^2 800;
- l) superficie lorda di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva, massima: m^2 200, o pari a esistente + m^2 50 per ogni unità funzionale.

2. Negli edifici soggetti a recupero senza demolizione valgono le norme di altezza interna dei vani, superfici minime abitabili e superfici finestate di cui alla Lr 44/1985.
3. *(Soppresso).*
4. *Le opere realizzabili in attività edilizia libera, come definita dalla legge, rispettano le norme di zona e del Prp.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp.
2. Il Prp garantisce la salvaguardia delle caratteristiche storico- artistiche e ambientali esistenti. In particolare il Prp:
 - a) assicura la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;
 - b) indirizza il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica;
 - c) assicura l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni, forme e materiali tipici storici o con essi armonizzati;
 - d) ~~a Tricesimo mira prioritariamente alla conservazione tipologica degli a:~~
 - 1) conservare gli elementi di maggiore interesse storico-documentale;
 - 2) conservare e rendere leggibili i segni della struttura insediativa generata dalle particolarità idro-geomorfologiche (alti morfologici) e leggibili nell'impianto viario, nell'organizzazione degli spazi pubblici, nella presenza di elementi speciali e nei toponimi, e conservare le tipologie edilizie, i manufatti e i materiali che sono testimonianza significativa della stratificazione storica;
 - 3) rafforzare la struttura insediativa originaria spesso di impianto lineare attraverso l'eliminazione, sostituzione e/o mitigazione delle parti incongrue. Le nuove architetture devono essere coerenti con i valori del sito, con la sua morfologia e con l'organizzazione spaziale delle zone storiche. Pur essendo espressione architettonica del proprio tempo, devono evitare la frammentazione della continuità del tessuto urbano e l'intrusione con elementi estranei e incongrui o fuori scala;
 - 4) contrastare il degrado e l'abbandono anche attraverso il recupero funzionale alla residenza e alle funzioni economiche (commercio, servizi, direzionale), il rafforzamento degli spazi di relazione e di pedonalizzazione in una cornice di conservazione dei valori formali ed incremento della qualità dello spazio urbano;
 - e) a Laipacco mira prioritariamente al recupero e riuso anche mediante trasformazione compatibile con i caratteri tipici degli elementi di maggiore interesse storico-documentale o storico-ambientale di matrice rurale.
- 2 bis. Il Prp rispetta gli indirizzi e direttive seguenti:**
 - a) individuazione dei segni della struttura insediativa originaria (impianto viario, particolarità idro-geomorfologiche) e degli edifici di rilevanza storico culturale, degli elementi architettonici e i materiali che li caratterizzano e definizione di norme volte al loro recupero ed alla salvaguardia di organismi edilizi nel loro insieme. Considerazione degli

elementi edilizi, elementi costituenti gli spazi aperti (strade, piazze, cortili, giardini, spazi liberi, eccetera), e altre strutture significanti (mura, porte, rocce, eccetera), ed anche eventuali elementi naturali che accompagnano l'insieme (contorni naturali, corsi d'acqua, singolarità geomorfologiche, eccetera). Conservazione degli elementi edilizi che ne fanno parte non solo nei loro aspetti formali, che ne qualificano l'espressione architettonica e ambientale, ma anche nei loro caratteri tipologici, espressione di funzioni che hanno caratterizzato nel tempo l'uso degli elementi stessi;

b) definizione di norme volte alla disciplina dei nuovi interventi edilizi;

c) previsione negli spazi di relazione di interventi che considerino i segni della struttura originaria e i materiali propri della zona, e anche tendano alla razionalizzazione degli impianti a rete aerei con l'eventuale loro interrimento ove possibile;

d) a Laipacco:

1) conservazione e valorizzazione delle mura merlate;

2) conservazione e valorizzazione della quinta urbana.

L'opera può comprendere modifica di altezze, aperture, materiali e colori dove costituita da muri di edifici recenti o alterati.

3. Il Prp classifica gli immobili e prevede un'articolazione degli interventi secondo le categorie seguenti:

a) zona A1, di restauro: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale. Sono ammessi anche ampliamento e nuova realizzazione per costituire accessori richiesti dalle esigenze dell'uso;

b) zona A2, di conservazione tipologica: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali. Sono ammessi anche ampliamento e nuova realizzazione per costituire accessori richiesti dalle esigenze dell'uso;

c) zona A3, di ristrutturazione: edifici o complessi tipici storici. Sono ammessi anche ampliamento, nuova realizzazione e demolizione comunque preordinati al recupero e alla valorizzazione urbanistica delle aree;

d) zona A4, di demolizione con ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;

e) zona A5, di demolizione senza ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente;

f) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante;

g) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie a protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse circostante. Sono ammesse opere non costituenti edifici o richieste dalle esigenze dell'uso di edifici esistenti in zona A diversa contigua.

Il volume degli edifici esistenti è comunque compreso nel calcolo dell'indice di fabbricabilità esistente.

4. In assenza di Prp sono ammessi:
 - a) restauro;
 - b) *(soppressa)*.
5. Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia:
 - 1) *in genere*: lineare o a corte, eventualmente curva o spezzata per lo stato dei luoghi, di lunghezza almeno doppia della profondità, se non irrazionale per lo stato dei luoghi;
 - 2) *a Tricesimo capoluogo*: congrua con lo stato e l'interesse storico-artistico, ambientale o documentale delle opere e del complesso urbanistico ed edilizio;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e. Sono vietati abbaini. *A Tricesimo capoluogo gli abbaini sono vietati solo su edifici distinti in zonizzazione come edifici di pregio, e dove ammessi rispettano comunque criteri di congruenza con lo stato e l'interesse storico-artistico, ambientale o documentale delle opere e del complesso urbanistico ed edilizio;*
 - 2) con colmo, o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue:
 - 2.1) *in genere*: l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 2.2) *a Tricesimo capoluogo*: l'orientamento in lunghezza dell'edificio o della cortina edilizia;
 - 3) con pendenza di falda/e: anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) con manto di copertura a falda/e: di laterizio naturale curvo. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*
 - 5) *le canne fumarie esterne sono realizzate di muratura o di rame, congrui con l'edificio e con il contesto tipico storico.*

Resta salva la possibilità di realizzare opere funzionali alla copertura di via Sant'Antonio di caratteristiche diverse da quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4), rispettandosi comunque criteri di congruenza con lo stato e l'interesse storico-artistico, ambientale o documentale delle opere e del complesso urbanistico ed edilizio;
 - c) muri o paramenti esterni:
 - 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
 - 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

- Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;
- c bis) colonne e pilastri:** *in muratura. E' ammesso acciaio, verniciato con i colori di cui all'allegato C), previo parere della commissione edilizia;*
- d) aperture di facciata:**
- 1)** con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni.
Le vetrine al piano primo rispettano un rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6.
Le finestre hanno una larghezza compresa tra 0,5 e 1,2 m.
Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
 - 2)** con schema di allineamento orizzontale e verticale;
- e) serramenti:**
- 1)** vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
 - 2)** colorati scuri, o anche verniciati al naturale se di legno. *A Tricesimo capoluogo i colori possono essere anche di toni diversi, purché armonizzati con il contesto tipico storico;*
- f) terrazze:**
- 1)** se senza aggetto: vietate a vasca nella copertura;
 - 2)** se in aggetto:
 - 2.1)** con montanti e copertura (loggianti e/o ballatoi);
 - 2.2)** di sporgenza fino a m 2,0;
 - 3)** *con parapetti in pietra, legno o ferro di disegno affine ai tipi tradizionali più lineari.*
A Tricesimo capoluogo: negli edifici difforni rispetto ai tipi storici aventi terrazze in aggetto il Comune può prescrivere la chiusura o schermatura delle terrazze, eventualmente estesa al resto della facciata, con modalità tali da costituire un piano verticale unico di terrazze o di facciata;
- g)** portici: vietati a 1 piano, se non rientranti da facciata;
- h)** opere accessorie e di finitura: comunque di dimensione, forma, materiale e colore armonizzate con gli edifici. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.
- Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica o sia tecnicamente irrealizzabile.*
- L'irrealizzabilità tecnica è valutata dalla commissione edilizia.*
- Per interventi su edifici soggetti al ~~vincolo~~ tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, restano salvi e prevalenti rispetto alle indicazioni del Prg i criteri di intervento tipici di restauro. Gli ampliamenti sono ammessi nei limiti in cui siano necessari per l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.*

- 5 bis.** La ristrutturazione edilizia può comprendere anche demolizione e ricostruzione, nonché ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, anche ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime dello stesso e non siano previsti aumenti di volume utile e accessorio considerati complessivamente. Sono inoltre comprese nella ristrutturazione edilizia le innovazioni contestuali agli interventi descritti nel periodo precedente necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Per edifici esterni al filo fisso e alla sagoma limite individuati dal PAC di Zona A di Tricesimo la ricostruzione o ripristino eventuali devono avvenire all'interno della sagoma e del sedime dell'edificio preesistente.
6. I muri di pietra e/o sasso esistenti alti più di metri 1 sono conservati o ripristinati con le stesse caratteristiche. Resta salvo che questi muri:
- possono essere aperti della misura necessaria per creare passaggi, vedute o prese di luce e aria;
 - se ricadenti interni a edificio progettato, per realizzare questo: possono essere coperti o demoliti;
 - possono essere soprelevati, rispettandosi le caratteristiche esistenti.
7. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
- di pietra, sasso o mista di sasso e/o mattone e a Tricesimo capoluogo anche mista di pietra e sasso a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o recintazione tipica storica laterale, e/o di ferro e/o mediante siepe. A Tricesimo capoluogo il cancello è realizzato di ferro e/o legno;
 - di altezza:
 - verso strada:
 - 1.1) massima: m 3;
 - 1.2) minima: m 1,8, o pari alla minore di recinzioni laterali esistenti;
 - verso confine, massima: m 3.
8. Le insegne di esercizi pubblici sono realizzate di legno, ferro, rame, e a Tricesimo capoluogo anche ottone, pietra e vetro, o mediante pittura o bassorilievo, se non previsto diversamente da norme di settore.
- 8 bis.** Le tende parasole aggettanti sono realizzate:
- di tipo: a falda piana, aperte lateralmente, con bordo inferiore della mantovana lineare, senza frange;
 - di larghezza, massima:
 - 1) in genere: corrispondente ad aperture di facciata più cm 20 per ogni lato;
 - 2) per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: corrispondente alla facciata;
 - di colore: unito, congruo con i colori della facciata.
9. Sono vietati:
- cartelli pubblicitari;

b) abbassamenti e innalzamenti di terreno superiori a cm 40, se non per ripristino di stato storico o per stagno o piscina. *A Tricesimo capoluogo il divieto vale per il terreno libero da opere.*

10. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:

a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*

b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*

c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio. *Le norme di questo comma valgono indipendentemente da Prp previgenti.*

11. Il progetto per opere incidenti sull'aspetto esteriore di edifici o sullo stato dei luoghi è corredato di fotografie dello stato di fatto.

12. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico, artistico, documentale o ambientale esistenti.

13. *Sono ammesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, nelle aree oggetto di piano attuativo, come previsto dal DPR 380/2001, art. 88.*

ART. 5. ZONA B.A (Di completamento, di borgo).
ZONA B.A1 (Di completamento, di borgo, libera).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) agricola, per deposito e magazzino, *per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, solo in lotto in cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;*
 - b) alberghiera;
 - c) artigianale *produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;*
 - d) commerciale al dettaglio;
 - e) direzionale, *purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;*
 - f) *(soppressa);*
 - g) residenziale;
 - h) *servizi e attrezzature collettive;*
 - i) *servizi di interesse residenziale;*
 - l) *viabilità.*

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere h) e l) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 8,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 8,5.

Resta salva l'applicazione di norme diverse per ambiti specificati nel quaderno dei borghi;
 - b) *(soppressa);*
 - c) distanza da confine: m 0;

- d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante, in ambiti non numerati non compresi nel quaderno dei borghi: m 10.
In ampliamento di edificio esistente è ammessa distanza minore, in deroga alla distanza di cui al decreto interministeriale 1444/1968, articolo 9, nel rispetto del codice civile, per l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico;
- e) distanza da strada:
- 1) in genere: m 0;
 - 2) statale:
 - 2.1) nel centro abitato: m 0;
 - 2.2) fuori dal centro abitato:
 - 2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;
 - 2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.
- Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- f) indice di fabbricabilità fondiaria, per opera non realizzata presso fronte di completamento: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale. *Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis.* Il volume dell'opera realizzata presso fronte di completamento è comunque da detrarsi dal volume realizzabile mediante applicazione dell'indice e dei crediti edificatori di cui all'art. 34 bis;
- g) rapporto di copertura: m^3/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
- 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale e agricola non agrituristica: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%.
Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al *dettaglio* non trovano applicazione;

i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400;

l) superficie *lorda* di pavimento di *destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva*, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla sezione C), comma 2.

Negli edifici soggetti a recupero senza demolizione valgono le norme di deroga di cui alla Lr 44/1985.

2. (Soppresso).

3. (Soppresso).

4. *Le opere realizzabili in attività edilizia libera come definita dalla legge, rispettano le norme di zona.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante *Id*, o mediante *Prp*, ove previsto, o nel caso di cui al comma 14, per superamento eventuale di prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 8.

2. In ambiti specificati nel quaderno dei borghi:

a) nuova realizzazione e ampliamento:

1) se realizzati in unione o aderenza, sovrapposizione o vicinanza più di metri 12 a edificio di riferimento rispettano i criteri seguenti:

1.1) altezza: pari alla massima dell'edificio di riferimento più metri 3, salvo applicazione di una misura più restrittiva se prevista presso fronte di completamento, ma non superiore a metri 8. In caso di unione o aderenza o vicinanza più di metri 12 a due edifici di riferimento: il limite di altezza è determinato in proporzione alla lunghezza dei due edifici di riferimento;

1.2) lunghezza del fronte *dell'opera*, massima: pari al fronte di riferimento più vicino. *Resta salva la possibilità di una lunghezza maggiore presso fronte di completamento;*

1.3) profondità, massima: pari alla massima dell'edificio di riferimento. Se questa è minore di metri 8,5: è ammessa comunque una profondità fino a metri 8,5;

1a) se realizzati distanti 12 o più metri da edificio di riferimento rispettano i criteri seguenti:

1a.1) altezza, massima: m 8;

1a.2) profondità, massima: m 8,5.

Resta salva l'applicazione di norme eventualmente diverse ove presente fronte di completamento;

- 2) ove presente fronte di completamento *nel lotto* sono realizzati prioritariamente presso fronte di completamento. Gli edifici realizzati presso fronte di completamento rispettano i criteri seguenti:
- 2.1) verso edifici esistenti presso fronte di completamento: unione o aderenza, o, in presenza di vincoli, rispetti, servitù o proprietà di terzi, distanza di non più di metri 1 rispetto al minimo legale;
 - 2.2) altezza:
 - 2.2.1) massima: pari all'altezza del più alto degli edifici esistenti presso il fronte di completamento, più metri 1, ma non superiore a metri 8;
 - 2.2.2) minima:
 - 2.2.2.1) in genere: m 3;
 - 2.2.2.2) in unione o aderenza, o a distanza di non più di 1 metro rispetto al minimo legale: pari all'altezza dell'edificio unito o aderente o distante non più di metri 1 rispetto al minimo legale, ma non necessariamente superiore a metri 4,5.
- In caso di unione o aderenza o distanza di non più di 1 metro rispetto al minimo legale rispetto a due edifici: il limite di altezza è determinato in proporzione alla lunghezza dei due edifici;
- 2.3) profondità, massima: pari alla massima dell'edificio unito o aderente o distante non più di 1 metro rispetto al minimo legale. Se questa è minore di metri 8,5: è ammessa comunque una profondità fino a metri 8,5;
- b) rispetto a edifici esistenti:
- 1) è vietata demolizione, se non per edifici o parti di edifici in cui ricorra almeno una delle condizioni seguenti:
 - 1.1) caratteristiche di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), diverse da quelle ivi previste almeno per due di queste lettere;
 - 1.2) evidente e avanzato stato di abbandono e di degrado, e irrecuperabilità per motivi statici e tecnici.
Questa condizione è dimostrata mediante una relazione perizia giurata a firma di un tecnico abilitato corredata di:
 - 1.2.1) rilievo dello stato di fatto (piante, prospetti e sezioni) dell'immobile in scala non inferiore a 1/50 con indicazione dei materiali e dei colori;
 - 1.2.2) dettagli grafici degli elementi architettonici di maggiore interesse storico-documentale;
 - 1.2.3) documentazione fotografica con viste d'insieme e di dettaglio;
 - 1.2.4) rappresentazione dell'area di pertinenza urbanistica alla data di approvazione della variante 73;
 - 1.2.5) esaustiva relazione tecnico illustrativa dello stato di fatto e dell'intervento di demolizione;
 - 1.2.6) relazione sull'evidente ed avanzato stato di abbandono e di degrado, e irrecuperabilità per motivi statici e tecnici dell'edificio;

1.2.7) perizia giurata di inidoneità statica dell'edificio a firma di un ingegnere;

1.3) rimozione o allontanamento di edifici prossimi a edifici di pregio o edifici soggetti a vincolo culturale di cui al DLGS 42/2004 rispetto ai quali non siano interposti altri edifici;

2) per edifici demoliti presso fronte di completamento è obbligatoria la ricostruzione, per l'altezza minima pari alla esistente e una profondità minima di metri 6, o pari alla esistente se inferiore.

Le presenti prescrizioni prevalgono sulle deroghe di cui all'articolo 34, comma 2;

c) gli edifici non realizzati presso fronte di completamento sono ammessi solo per:

1) recupero;

2) (soppresso);

3) ampliamento;

4) nuova realizzazione e ampliamento in unione anche solo mediante portico a edifici esistenti, o, in presenza di vincoli, rispetti, servitù o proprietà di terzi, a distanza da edifici esistenti di non più di metri 1 rispetto al minimo legale;

d) (soppressa).

3. Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:

a) tipologia edilizia: lineare o a corte, eventualmente curva o spezzata per lo stato dei luoghi, di lunghezza *almeno doppia della* profondità, se non irrazionale per lo stato dei luoghi;

b) copertura:

1) preminentemente a falda/e.

La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono.

Sono vietati abbaini;

2) con colmo, o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;

3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;

4) con manto di copertura a falda/e: di laterizio naturale curvo. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*

5) le canne fumarie esterne sono realizzate di muratura o di rame, congrui con l'edificio e con il contesto tipico storico;

c) muri o paramenti esterni:

- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
- 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti di sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.
Per colori è raccomandato l'uso di colori presenti nella gamma di cui all'allegato B), o prossimi a questi, comunque tenui.
Nel recupero e ampliamento di opere esistenti resta salva la possibilità di riprodurre il colore o le eventuali decorazioni antiche del muro.
Il colore può essere comunque prescritto dal Comune.
La previsione di colore proposta dall'attuatore o prescritta dal Comune se fissata rispetto a un titolo abilitativo viene a fare parte integrante del progetto.
 Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;
- c bis) colonne e pilastri: in muratura. E' ammesso acciaio verniciato con i colori di cui all'allegato C) previo parere della commissione edilizia;**
- d) aperture di facciata:**
 - 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni.
Le finestre hanno una larghezza compresa tra 0,5 e 1,2 m.
Le vetrine al piano primo rispettano un rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6.
 Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
 - 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;
- e) serramenti:**
 - 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
 - 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o anche verniciati al naturale se di legno.
Per colori è raccomandato l'uso dei colori presenti nella gamma di cui all'allegato C), o prossimi a questi.
I toni di grigio sono ammessi solo per serramenti di metallo vetrati;
- f) terrazze:**
 - 1) se senza aggetto: vietate a vasca nella copertura;
 - 2) se in aggetto:
 - 2.1) con montanti e copertura (loggianti);
 - 2.2) di sporgenza fino a m 2,0;
 - 3) con parapetti in pietra, legno o ferro di disegno lineari affine ai tipi tradizionali;
- g) portici: generalmente vietati a 1 piano, se non rientranti da facciata.**
Sono ammessi nuovi portici non rientranti da facciata solo per abitazioni singole isolate, con le seguenti caratteristiche:
 - 1) linea di attacco alla facciata: orizzontale;

- 2) con pendenza di falda: corrispondente alla pendenza delle falde dell'edificio principale o tra 35% e 45%.
In alternativa è ammesso il portico a 1 piano con copertura piana, senza sporti perimetrali, se costituente terrazza praticabile del piano superiore, con parapetto. Il portico a 1 piano è ammesso per una superficie non superiore al 20% della superficie coperta della copertura a falda dell'edificio principale;

3) copertura:

3.1) se a falda, di tegola di laterizio curva o di rame. Sono ammessi prodotti altri, riproductine fedelmente forma, colore e dimensioni;

3.2) se a falda, con sporto perimetrale (linde) di travi o spezzoni di legno;

- h) opere accessorie e di finitura: comunque di dimensione, forma, materiale e colore armonizzate con gli edifici. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. *Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, eccetto qualora sia tecnicamente irrealizzabile l'adeguamento ovvero in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*

L'irrealizzabilità tecnica è valutata dalla commissione edilizia.

Per interventi su edifici soggetti al ~~vincolo~~ tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, restano salvi e prevalenti rispetto alle indicazioni del Prg i criteri di intervento tipici di restauro. Gli ampliamenti sono ammessi nei limiti in cui siano necessari per l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.

4. I muri di sasso indicati nel quaderno dei borghi e anche gli altri esistenti storici alti più di metri 1 sono conservati o ripristinati con le stesse caratteristiche. Resta salvo che questi muri:

a) possono essere aperti della misura necessaria per creare passaggi, vedute o prese di luce e aria;

b) se ricadenti interni a edificio progettato, per realizzare questo: possono essere coperti o demoliti;

c) possono essere soprelevati, rispettandosi le caratteristiche esistenti.

- 4 bis.** La ristrutturazione edilizia può comprendere anche demolizione e ricostruzione, nonché ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, anche ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime dello stesso e non siano previsti aumenti di volume utile e accessorio considerati complessivamente. Sono inoltre comprese nella ristrutturazione edilizia le innovazioni contestuali agli interventi descritti nel periodo precedente necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione

incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Resta salva l'applicazione delle previsioni del quaderno dei borghi.

5. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) di pietra, sasso o mista di sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o recintazione tipica storica laterale, e/o di ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) massima: m 3;
 - 1.2) minima: m 1,8, *o pari alla minore di recinzioni laterali esistenti*;
 - 2) verso confine, massima: m 3.
6. Le insegne di esercizi pubblici sono realizzate di legno, ferro, rame o mediante pittura o bassorilievo, se non previsto diversamente da norme di settore.
- 6 *bis*. Le tende parasole aggettanti sono realizzate:
 - a) di tipo: *a falda piana, aperte lateralmente, con bordo inferiore della mantovana lineare, senza frange*;
 - b) di larghezza, massima:
 - 1) *in genere: corrispondente ad aperture di facciata più cm 20 per ogni lato*;
 - 2) *per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: corrispondente alla facciata*;
 - c) di colore: *unito, congruo con i colori della facciata*.
7. Sono vietati:
 - a) cartelli pubblicitari;
 - b) abbassamenti e innalzamenti di terreno superiori a cm 40, se non per ripristino di stato storico o per stagno o piscina.
8. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:
 - a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli*;
 - b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista*;
 - c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.
9. Il progetto per opere incidenti sull'aspetto esteriore di edifici o sullo stato dei luoghi è corredato di fotografie dello stato di fatto.
10. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico, artistico, documentale o ambientale esistenti.
11. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
12. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
13. (Soppresso).

- 14.** *Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 possono essere superate mediante Prp proposto dall'unanimità dei proprietari, o se per unico edificio dal proprietario dell'edificio, prevedente nuove e peculiari soluzioni progettuali motivate e compatibili con le norme sovraordinate e con almeno due dei principi seguenti:*
- a) riqualificazione del tessuto edilizio esistente;*
 - b) armonizzazione con il contesto residenziale circostante;*
 - c) adeguamento strutturale e funzionale, efficientamento energetico e sostenibilità ecologica;*
 - d) eliminazione di elementi detrattori e dissonanti con il contesto edilizio tipico.*
- 15.** *Il Comune forma un progetto volto a:*
- a) conservare e rendere leggibili i segni della struttura insediativa generata dalle particolarità idrogeomorfologiche (alti morfologici) e leggibili nell'impianto viario, nell'organizzazione degli spazi pubblici, nella presenza di elementi speciali e nei toponimi, e conservare i manufatti che sono testimonianza significativa della stratificazione storica;*
 - b) rafforzare gli spazi di relazione e di pedonalizzazione;*
 - c) valorizzare gli spazi aperti (strade, piazze);*
 - d) razionalizzare gli impianti a rete aerei con l'eventuale loro interrimento ove possibile.*

ART. 6. ZONA B1 (Di completamento, intensiva).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a0) agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, solo in lotto in cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;

a) alberghiera;

b) artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;

c) commerciale al dettaglio;

d) direzionale, purché compatibili con la ~~prevalente~~ funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;

e) (soppressa);

f) residenziale;

g) servizi e attrezzature collettive;

h) servizi di interesse residenziale;

i) viabilità.

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere g) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.

2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

1) in genere: m 12, o pari a esistente + m 0,5;

2) a distanza da confine inferiore a m 5:

2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;

2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 12;

b) (soppressa);

c) distanza da confine:

1) in genere: m 5, o pari a esistente;

2) per accessori *non comunicanti con la funzione principale*: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono

- essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
- 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - 5) per le zone B1 soggette a Pac valgono le indicazioni del piano attuativo;
- d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- e) distanza da strada:
- 1) *in genere: m 7, o pari a esistente.*
Sono ammesse distanze minori per allestimenti di esercizi pubblici di mescita e ristorazione aperti al pubblico, chiusi totalmente o parzialmente sul perimetro mediante intelaiatura leggera e paramento preminentemente trasparente, copribili con ombrelloni o teli discontinui, salvo il rispetto del codice della strada e previo parere favorevole dell'ente gestore della strada.
La preminenza è riferita all'intero paramento, inteso come insieme di elementi verticali, escluse le parti costituenti perimetro di edificio servito;
 - 2) *statale:*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 7, o pari a esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.**Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- f) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 3, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale esistente.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- g) rapporto di copertura: m^3/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) *stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
 - 2) *di relazione:*
 - 2.1) *per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*
 - 2.2) *di Su artigianale e agricola non agrituristica: 10%;*

2.3) di Sv commerciale al dettaglio:**2.3.1)** in genere: 60%;**2.3.2)** per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 100%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 30%;**2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:****2.5.1)** per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;**2.5.2)** per recupero: 40%;**2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;****i)** superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400;**l)** superficie lorda di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.**2. (Soppresso).****3. Le opere realizzabili in attività edilizia libera come definita dalla legge, rispettano le norme di zona.****C) Attuazione e disposizioni particolari.****1. Le opere sono realizzate mediante Id.****2. Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:****a)** tipologia edilizia, nei lotti fronteggianti la strada *statale*: lineare o a corte, eventualmente curva o spezzata per lo stato dei luoghi, di lunghezza *almeno doppia della* profondità, se non irrazionale per lo stato dei luoghi;**b)** copertura:**1)** preminentemente a falda/e.

La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;

2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;**3)** con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:**3.1)** minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;**3.2)** compresa tra 35% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;**4)** con manto di copertura a falda/e: di laterizio naturale curvo, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se

motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*

c) muri o paramenti esterni:

- 1)** intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
- 2)** colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Per colori è raccomandato l'uso di colori presenti nella gamma di cui all'allegato B), o prossimi a questi, comunque tenui.

Nel recupero e ampliamento di opere esistenti resta salva la possibilità di riprodurre il colore o le eventuali decorazioni antiche del muro.

Il colore può essere comunque prescritto dal Comune.

La previsione di colore proposta dall'attuatore o prescritta dal Comune se fissata rispetto a un titolo abilitativo viene a fare parte integrante del progetto;

d) aperture di facciata:

- 1)** con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni.
Le finestre hanno una larghezza compresa tra 0,5 e 1,2 m.
Le vetrine al piano primo rispettano un rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6.

Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;

- 2)** con schema di allineamento orizzontale e verticale.

e) serramenti:

- 1)** vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
- 2)** colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o anche verniciati al naturale se di legno.

Per colori è raccomandato l'uso dei colori presenti nella gamma di cui all'allegato C), o prossimi a questi.

I toni di grigio sono ammessi solo per serramenti di metallo vetrati.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica o sia tecnicamente irrealizzabile.*

L'irrealizzabilità tecnica è valutata dalla commissione edilizia.

3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

- a)** come muro tipico storico di edificio interno o laterale o recintazione tipica storica laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
- b)** di altezza massima:

- 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2;
- 2) verso confine: m 2.
4. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 1.
- 4 bis.** *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*
 - a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
 - b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
 - c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.
5. *(Soppresso).*
6. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico, artistico, documentale o ambientale esistenti.
7. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
8. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
9. *(Soppresso).*
- 10.** *Nella zona B1 a est di via del Maso sono vietati interventi che alterino l'impianto urbanistico consolidato.*
- 11.** *Nella zona B1 a est di via del Maso in occasione di interventi che li interessino gli elementi detrattori del paesaggio consistenti in cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi urbani non coerenti e elementi architettonici incongrui sono rimossi e/o sostituiti con altri coerenti e/o congrui.*

ART. 7. ZONA B2 (Di completamento, estensiva).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a0) agricola per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;*
 - a) alberghiera;
 - b) *artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;*
 - c) commerciale al dettaglio;
 - d) *direzionale, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;*
 - e) *(soppressa);*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi e attrezzature collettive;*
 - h) *servizi di interesse residenziale;*
 - i) *viabilità.*

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere g) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
 - b) densità di unità immobiliari residenziali:
 - 1) *in genere: 1 per ogni 300 m².*
La norma vale solo per nuova costruzione e per ampliamento non funzionale ad abitazioni esistenti. La densità è calcolata rispetto alla superficie fondiaria non impegnata da edifici esistenti;
 - 2) *(soppresso);*
 - 3) *a Tricesimo, angolo tra strada statale 13 (Pontebbana) e via San Giorgio, lotto a sud ovest, condominio San Giorgio: pari a esistente + tante unità immobiliari residenziali quante possono derivare dalla*

trasformazione della destinazione d'uso degli uffici esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015), senza aumento del numero di unità immobiliari complessivo;

c) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
- 2) (soppresso);
- 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
- 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;

d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;

e) distanza da strada:

- 1) in genere: m 7, o pari a esistente.

Sono ammesse distanze minori per allestimenti di esercizi pubblici di mescita e ristorazione aperti al pubblico, chiusi totalmente o parzialmente sul perimetro mediante intelaiatura leggera e paramento preminentemente trasparente, copribili con ombrelloni o teli discontinui, salvo il rispetto del codice della strada e previo parere favorevole dell'ente gestore della strada.

La preminenza è riferita all'intero paramento, inteso come insieme di elementi verticali, escluse le parti costituenti perimetro di edificio servito;

2) statale:

- 2.1) nel centro abitato: m 7, o pari a esistente;

2.2) fuori dal centro abitato:

- 2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;

- 2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

f) indice di fabbricabilità fondiaria:

- 1) in genere: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- 2) in Area di consolidamento: m^3/m^2 0,5, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- 3) (soppresso).

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis e le Norme particolari di cui alla successiva sezione C);

g) rapporto di copertura:

- 1) in genere: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
- 2) (soppresso).

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al

pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di:
 - 1.1) *in genere: 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;*
 - 1.2) *(soppresso);*
- 2) di relazione:
 - 2.0) *(stralciato);*
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristiche: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 2.5.1) per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) *di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;*
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400;
- l) superficie *lorda di pavimento di destinazione d'uso artigianale produttiva*, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.
2. *(Soppresso).*
3. *(Soppresso).*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id, o dove *specificatamente previsto, tramite convenzione o Prp.*
2. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2;
 - 2) verso confine: m 2.
3. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 1.
4. *(Soppresso).*
5. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
6. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
7. *In Area di consolidamento edifici nuovi sono ammessi solo per residenza, per non più di una abitazione per ogni 700 m² di superficie fondiaria. In caso di recupero e ampliamento è vietato l'aumento del numero di unità immobiliari residenziali oltre una abitazione per ogni 700 m² di superficie fondiaria.*
8. *(Soppresso).*

9. *Le tipologie edilizie a capannone:*
- a) *sono vietate in nuova costruzione e ampliamento;*
 - b) *sono riconvertite per quanto possibile in proporzione al tipo di intervento verso modelli compatibili con il paesaggio urbano in caso di recupero.*
- Resta salva la possibilità di demolizione.*
10. *(Soppresso).*
11. *L'attuazione della zona B a est di via del Maso con simbologia di Norme particolari (Foglio 12, particelle 554 e 555) è soggetta alla stipula di convenzione con il Comune.*
- La convenzione prevede:*
- a) *volume edificabile massimo: m³ 4.000;*
 - b) *superficie scoperta: sistemata a verde;*
 - c) *tipologia edilizia: unifamiliare e/o bifamiliare;*
 - d) *la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie a carico dell'attuatore.*

ART. 8. ZONA B3 (Di completamento, pianificata).

A) Destinazioni d'uso.

01. Valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2.

1. *In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti le destinazioni d'uso del Prp previgente e in caso di revoca del Prp previgente le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:*
 - a) alberghiera;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al dettaglio;
 - d) direzionale, *purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea*;
 - e) *(soppressa)*;
 - f) residenziale;
 - g) *servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge*;
 - h) *servizi di interesse residenziale*;
 - i) *viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.*
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1*.

B) Indici.

01. Valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2.

1. *In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti gli indici del Prp previgente e in caso di revoca del Prp previgente le opere rispettano gli indici seguenti:*
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
 - b) densità di unità immobiliari residenziali: 1 per ogni 300 m².
La norma vale solo per nuova costruzione e per ampliamento non funzionale ad abitazioni esistenti. La densità è calcolata rispetto alla superficie fondiaria non impegnata da edifici esistenti;
 - c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) *(soppresso)*;
 - 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;

e) distanza da strada:

1) *in genere: m 7, o pari a esistente.*

Sono ammesse distanze minori per allestimenti di esercizi pubblici di mescita e ristorazione aperti al pubblico, chiusi totalmente o parzialmente sul perimetro mediante intelaiatura leggera e paramento preminentemente trasparente, copribili con ombrelloni o teli discontinui, salvo il rispetto del codice della strada e previo parere favorevole dell'ente gestore della strada.

La preminenza è riferita all'intero paramento, inteso come insieme di elementi verticali, escluse le parti costituenti perimetro di edificio servito;

2) *statale:*

2.1) nel centro abitato: m 7, o pari a esistente;

2.2) fuori dal centro abitato:

2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;

2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

f) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

g) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) *stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*

2) *di relazione:*

2.1) per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2.2) (soppresso);

*2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;*

2.4) di Su direzionale: 30%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;

i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400;

- l) superficie utile di opera artigianale, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.
- 2. *(Soppresso).*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1. *In caso di revoca del Prp previgente le opere sono realizzate mediante Id.*
- 2. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2;
 - 2) verso confine: m 2.
- 3. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 1.
- 4. *(Soppresso).*
- 5. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
- 6. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
- 6 *bis.* *(Soppresso).*
- 6 *ter.* *(Soppresso).*
- 7. *Restano salve le norme di cui all'art. 2, comma 2.*

ART. 9. AMBITI RESIDENZIALI IN ZONA C.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) *(soppressa)*;
 - b) commerciale al dettaglio;
 - c) direzionale, *purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea*;
 - d) *(soppressa)*;
 - e) residenziale;
 - f) *servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge*;
 - g) *servizi di interesse residenziale*;
 - h) *viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.*

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare il 40% del volume teoricamente edificabile totale.
2. *In zona C distinta con la sigla CA valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2. In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti le destinazioni d'uso del Prp previgente le opere rispettano le destinazioni d'uso di cui al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 7,5;
 - b) densità di unità immobiliari residenziali: 1 per ogni 400 m², o pari a esistente *alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015) + 1 unità immobiliare residenziale* per ogni unità funzionale *avvenute* meno di 3;
 - c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - e) distanza da strada:
 - 1) *in genere*:
 - 1.1) di larghezza della piattaforma inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;
 - 1.2) di larghezza della piattaforma compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;
 - 1.3) di larghezza della piattaforma superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10.

Il Prp con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore;
 - 2) *statale*:

2.1) nel centro abitato:

2.1.1) di larghezza della piattaforma inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;

2.1.2) di larghezza della piattaforma compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;

2.1.3) di larghezza della piattaforma superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10;

2.2) fuori dal centro abitato:

2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;

2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

f) indice di fabbricabilità territoriale: m³/ha 10.000.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

g) rapporto di copertura: m²/m² 0,25.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

h) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) (soppresso);

2.2) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;

2.3) di Su direzionale: 30%;

2.4) di Su di servizi e attrezzature collettive: 80%;

2.5) residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recintazione;

2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;

i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.

2. (Soppresso).

3. In zona C distinta con la sigla CA valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2. In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti gli indici del Prp previgente le opere rispettano gli indici di cui al comma 1.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari indicati con linea rossa continua.

2. Il Prp prevede:

a) destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie minima di m² 3 per parcheggio e m² 3 per verde per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp;

b) viabilità con marciapiedi e alberature proporzionati a dimensione della zona e contesto territoriale;

c) sistemazione di aree scoperte;

- d) tipi di recintazione, congrui con quelli tipici storici o comunque di qualità eventualmente presenti nel contesto territoriale;
 - e) in zona C contigua a zona A: altezze e tipologie edilizie armonizzate con quelle di zona A.
3. *In zona C distinta con la sigla CA valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2. In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti le disposizioni particolari del Prp previgente il Prp rispetta le disposizioni particolari di cui al comma 2.*
 4. *Il Comune può prescrivere requisiti funzionali e qualitativi degli insediamenti, come il ricavo di uno spazio per cassonetti dei rifiuti, il ricavo di uno spazio per fermata di scuolabus, un sistema di raccolta di acque piovane, caratteristiche delle recintazioni e altro.*
 5. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*
 - a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
 - b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
 - c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*
- Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*

ART. 10. AMBITI SOGGETTI A PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA.

1. Negli ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata valgono le previsioni del quaderno degli ambiti di Prp.
2. Per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, salvo norma specifica diversa, le opere rispettano l'indice di superficie per parcheggio, fino a distanza di m 200 di percorso, minima seguente:
 - a) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - b) di relazione:
 - 1) per opera alberghiera, ricettivo-complementare o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2) di Su artigianale: 10%;
 - 3) di Su commerciale all'ingrosso: 40%;
 - 4) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 4.1) in genere: 100%;
 - 4.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 100%;
 - 5) di Su direzionale: 80%;
 - 6) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 6.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;
 - 6.2) per recupero: 40%;
 - 7) di Su di *servizi*: 80%.

In caso di contrasto tra norme del quaderno degli Ambiti di Prp e norme di Prq per singole zone prevalgono:

a) in genere: le norme del quaderno degli Ambiti di Prp;

b) per parcheggi: le norme prevedenti più parcheggio.

Resta salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8.

~~Questo comma vale per quanto non espressamente previsto dalle norme del Quaderno degli Ambiti di Prp.~~

~~Per Prp previgente vale la previsione di cui all'art. 2, comma 2.~~

~~Per Prp non previgente: tra periodo primo e periodo secondo vale la previsione assicurante più parcheggio.~~

 3. Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari indicati con linea rossa tratteggiata.
 4. Le aree cedute gratuitamente al Comune e le opere realizzate per servizi ed attrezzature collettive non sono conteggiate in detrazione degli oneri di urbanizzazione, se non previsto diversamente nella convenzione o nel titolo abilitativo.
 5. Il Prp prevede, in aggiunta a servizi ed attrezzature collettive eventualmente indicate nel quaderno degli ambiti di Prp, destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie minima di m² 3 per parcheggio e m² 3 per verde per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp.

6. *Il Comune può prescrivere requisiti funzionali e qualitativi degli insediamenti, come il ricavo di uno spazio per cassonetti dei rifiuti, il ricavo di uno spazio per fermata di scuolabus, un sistema di raccolta di acque piovane, caratteristiche delle recinzioni e altro.*
7. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*
 - a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
 - b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
 - c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.**Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*
8. *L'ambito piano particolareggiato strada regionale del centro (n. 20) può essere approvato, convenzionato e attuato per sub-ambiti.*

ART. 11. (SOPPRESSO).

ART. 12. ZONA D2 (Industriale, prevista).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale;**
 - b) commerciale all'ingrosso, di:**
 - 1) beni di produzione propria;**
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;**
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;**
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;**
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.**

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - c) commerciale al dettaglio, di:**
 - 1) beni di produzione propria;**
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;**
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;**
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;**
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.**

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse con le prevalenti funzioni produttive;***
 - e) direzionale di interesse industriale o artigianale o di superficie utile superiore a m² 250;**
 - f) industriale;**
 - g) servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge;**
 - h) servizi;**
 - i) viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.**
- 2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purché la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.**
- 3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a comunicazione preventiva al Comune.**

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 8,5;
- b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) per portico o *tettoia per parcheggio alta* non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona D: m 0;
- c) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
- d) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10;*
 - 2) *statale:*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
- e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2:
 - 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 20;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.

E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
- g) superficie di vendita di esercizio commerciale al *dettaglio*, massima, in assenza di piano di settore del commercio: m^2 1.500;
- h) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;

- 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 100%;
- 2.4) di Su direzionale: 80%;
- 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*: 80%;
- 2.6) di Su di *servizi*: 80%;
- i) superficie per verde, nel lotto, minima, di superficie fondiaria: 20%;
- l) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari *individuati in zonizzazione con perimetro a croci*.
2. Il Prp prevede:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi, verde, stazione ecologica attrezzata e altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 7,5% della superficie territoriale. La stazione ecologica attrezzata non è obbligatoria se il servizio è assicurato altrove;
 - c) strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d) requisiti di opere e attività, in funzione di qualità, omogeneità e inserimento nel contesto territoriale dell'insediamento;
 - e) una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili;
 - f) *(soppressa)*.
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescrivere la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti il suolo sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.
6. I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.
- 6 bis. *Gli accessi sono previsti su via San Giorgio. Sono realizzati arretrati rispetto al filo strada e in adiacenza fra loro in corrispondenza del confine tra i due ambiti di Prp. E' ammesso un unico accesso, per ogni ambito.*
7. *In Aree insediamenti commerciali e produttivi lineari - strade mercato valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 5.*

8. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione in prossimità di aree di ulteriore contesto di beni immobili dichiarati salvaguardano la qualità visiva in presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche e i coni ottici e le vedute.

ART. 13. ZONA D3 (Industriale, esistente).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale;
- b) commerciale all'ingrosso, di:
 - 1) beni di produzione propria;
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
- c) commerciale al *dettaglio*, di:
 - 1) beni di produzione propria;
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
- d) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse con le prevalenti funzioni produttive*;
- e) direzionale *di interesse industriale o artigianale o di superficie utile superiore a m² 250*;
- f) industriale;
- g) *servizi e attrezzature collettive*;
- h) *servizi*;
- i) *viabilità*.

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere g) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.

- 2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purché la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000 o la zona D3 sia contigua a zona residenziale.
- 3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto *a comunicazione preventiva al Comune*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per portico o *tettoia per parcheggio alta* non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona D: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) *statale*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 20, o pari a esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
 - e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:
 - 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 20;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.

E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;
 - f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
 - g) superficie di vendita di esercizio commerciale al *dettaglio*, massima, in assenza di piano di settore del commercio: m^2 1.500;
 - h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra

aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
- 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di *persone* e merci: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 100%;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 2.5.1) per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di *servizi*: 80%;
- i) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. In caso di ristrutturazione edilizia, integrazione e nuova realizzazione:
 - a) in lotto avente accesso da strada *statale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa;
 - b) (soppressa).
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescrivere la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
- 4 **bis.** *Nella zona D3 a nord est del cimitero di Tricesimo capoluogo e nelle due zone D3 comprese tra Ara Grande e Ara Piccola le attività nuove rispetto alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015) non possono avere carattere industriale né possono comportare il superamento dei limiti di rumore previsti dal piano comunale di classificazione acustica per la classe II.*
5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.
6. I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.
7. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

- a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
- b) di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2,5;
 - 2) verso confine: m 2,5.
- 8. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
- 9. In Aree insediamenti commerciali e produttivi lineari - strade mercato valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 5.
- 10. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione in prossimità di aree di ulteriore contesto di beni immobili dichiarati salvaguardano la qualità visiva in presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche e i coni ottici e le vedute.

ART. 14. ZONA E4 ~~E1-1~~ (Di interesse agricolo-paesaggistico).

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

1) *esistente. In edificio residenziale o in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato può essere ricavata una abitazione aggiuntiva, senza riferimento a conduzione di fondi o requisiti soggettivi dell'utilizzatore, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione. La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali e coperture valutate nel loro insieme. L'abitazione aggiuntiva può essere ricavata nell'edificio altro da residenziale dismesso o sottoutilizzato se questo ha congiuntamente le caratteristiche seguenti:*

1.1) *distanza da zone D2 e D3 di più di metri 150. Recupero e integrazione rispettano poi da zone D2 e D3 una distanza minima di metri 150;*

1.2) *un corpo principale di due o più piani, o struttura perimetrale preminentemente di pietra, sasso, mattone o mista di pietra, sasso e/o mattone, e anche di cemento se l'edificio ha più di 50 anni. La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali delle due facciate più in vista nel loro insieme;*

1.3) *se isolato rispetto a opera residenziale: volume geometrico superiore a m³ 300;*

2) *(soppresso);*

3) *opere agricole volte o funzionalmente connesse a:*

3.1) *coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 50 Uba e attività connesse;*

3.2) *agriturismo e fattoria didattica, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;*

3.3) *vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993;*

b) *(soppressa);*

c) *opere seguenti:*

1) *mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;*

2) *naturalizzazione territoriale;*

3) *percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;*

4) *opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica su concessione del Ministero della cultura ovvero previa autorizzazione dalla Soprintendenza ABAP;*

5) *opere per osservazione di fauna selvatica o gestione venatoria, di superficie fino a m² 10 per ogni impianto. Le opere sono realizzate*

preminenza di legno, alla distanza reciproca minima di metri 300.
La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali e coperture valutate nel loro insieme;

- 6) opere per viabilità prevista;
- 7) ripristino di terreni alterati da frana o inondazione;
- 8) *strutture per il ricovero di animali domestici ad uso proprio: in generale fino a 0,5 Uba. Per i cavalli è ammesso un massimo fino a 2 Uba ma a distanza minima di m 20 da zone A, B, C e da ambiti soggetti a Prp.*

1 bis. *In area perimetrata da provvedimenti di settore come zona di produzione dei vini Colli orientali del Friuli:*

- a) *sono ammesse trasformazioni per adeguamento al disciplinare di produzione;*
- b) *nel caso di fondi qualificabili bosco la trasformazione è subordinata ad autorizzazione della Direzione regionale competente in materia di risorse forestali e naturali, e subordinata alla realizzazione di rimboschimento compensativo come previsto dalla legge. Resta salva l'applicazione delle norme di ~~vincolo paesaggistico~~ tutela paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004, parte terza;*
- c) *nel caso di fondi qualificabili prato stabile la trasformazione è subordinata a intervento compensativo come previsto dalla legge;*
- d) *gli interventi compensativi non possono essere sostituiti dalla monetizzazione.*

~~La norma prevale sulle previsioni eventualmente incompatibili del Prg variante 31, eccetto che per roccoli, alberi isolati e corsi d'acqua pubblici.~~
 Resta salva l'applicazione di norme di settore geologico, idraulico, infrastrutturale.

2. Sono comunque vietati:

- a) edifici di nuova realizzazione, se non per integrazione di esistenti;
- b) strade di nuova realizzazione, se non opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali;
- c) riordino fondiario;
- d) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;
- e) pali di cemento;
- f) cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non presso strada *statale*;
- g) *(soppressa)*;
- h) ogni altra opera causante degradazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi;

salvo quanto previsto ai commi 1 e 1 bis.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:

- 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
- 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 5;
- b) distanza da confine:
- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:
- 1) in genere: m 20;
 - 2) *statale*: m 40;
 - 3) *vicinale*: m 10.
- In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.*
- Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge.
- Il limite della fascia di rispetto stradale presente nella zonizzazione è indicativo. La distanza prevista dalle norme di attuazione è applicata come da esse prevista rispetto alle opere come verificate in sede di Prp e/o progetto;
- d) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) in genere: m^3/m^2 0,01, o pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 150 m^3 per ogni unità funzionale.
L'indice m^3/m^2 0,01 può essere fruito solo da imprenditore agricolo professionale;
 - 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 150 m^3 per l'edificio residenziale o il complesso;*
- e) rapporto di copertura:
- 1) in genere: m^3/m^2 0,0033, o pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 100 m^2 per ogni unità funzionale.
Il rapporto di m^3/m^2 0,0033 può essere fruito solo da imprenditore agricolo professionale;
 - 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 100 m^2 per l'edificio residenziale o il complesso;*
- f) superficie per parcheggio, per integrazione con aumento di superficie utile o ristrutturazione con demolizione e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
- 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- g) superficie di vendita per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria non agrituristica, di un esercizio, massima: m² 200.
2. I fondi di zona E4 ~~E4.1~~ sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E6 ~~E4.2~~, anche se non adiacenti all'area delle opere, anche in comune diverso, purché funzionalmente contigui, nella misura di m³/m² 0,01.
3. Le opere realizzabili in attività edilizia libera come definita dalla legge, rispettano le norme di zona.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, rispettano *le* caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia di base, se tipica storica: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e.
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 35% e 45% in integrazione mediante nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*
 - c) muri o paramenti esterni:

- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
- 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;

d) aperture di facciata:

- 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni.
Le finestre hanno una larghezza compresa tra 0,5 e 1,2 m.
Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
- 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

e) serramenti:

- 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
- 2) *(soppresso)*.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica o sia tecnicamente irrealizzabile.*

L'irrealizzabilità tecnica è valutata dalla commissione edilizia.

3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

- a) di pietra, sasso o mista di pietra, sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro *trattato o plasticato* e/o mediante siepe. *Se il fondo è inedificato o non costituisce pertinenza di edificio esistente la recintazione può comunque essere realizzata solo di legno, ferro trattato o plasticato e/o mediante siepe. Queste norme prevalgono sulle previsioni del Prg variante 31;*

b) di altezza massima:

- 1) verso strada: m 2,2;
- 2) verso confine: m 2,2.

4. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:

- a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;
- b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;
- c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.

5. *Le serre sono occultate rispetto alle strade statali e provinciali, anche se declassate a comunali, mediante barriera di verde arboreo e arbustivo.*
6. *In Aree di mosaico agrario periurbano valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 6.*
7. *In Area di mosaico colturale della vite e del bosco di collina valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 7.*
8. *Nelle aree corrispondenti agli ecotopi Aree a scarsa connettività, come individuate nella tavola Parte strategica, in generale i progetti e gli interventi rispettano i seguenti criteri:*
 - a) conservare e/o ripristinare i varchi di naturalità esistenti;*
 - b) conservare e/o ripristinare gli elementi di naturalità esistenti quali prati stabili, zone umide, sorgenti, boschette, filari alberati e altro.*

Il Comune promuove:

 - a) la connettività tra aree a maggiore funzionalità ecologica, quali core area e connettivi lineari su rete idrografica (vedasi articolo 30 decies);*
 - b) la creazione di fasce tampone delle direttrici di connettività tra core areas, connettivi lineari su rete idrografica, tessuti connettivi rurali e connettivi discontinui, mediante piani o progetti di settore (vedasi articolo 30 decies).*
9. *Nell'area di connettivo lineare su rete idrografica del torrente Cormôr come individuata nella tavola Parte strategica:*
 - a) le specie vegetali alloctone sono estirpate;*
 - b) la vegetazione golenale spontanea di rii e torrenti, dei boschi umidi e dei prati stabili è conservata e/o ripristinata.*

Il Comune promuove l'ampliamento dei boschi golenali con riconversione di aree agricole mediante piani o progetti di settore;

 - c) gli elementi dell'agroecosistema nelle aree agricole contermini sono conservati e ripristinati;*
 - d) il Comune promuove l'incremento della connettività nelle aree agricole mediante piani o progetti di settore.*
10. *Lungo la strada statale 13 (Pontebbana) e lungo la strada comunale Tavagnacco - Laipacco - Tricesimo, nella fascia di 300 metri dall'Ambito di Prp numero 1 (Morena) gli interventi sono realizzati tali da mantenere una percezione visiva dell'ambito di Prp numero 1 (Morena stesso).*

ART. 15. ZONA E6 ~~E4-2~~ (Di interesse agricolo).

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*. Edifici di nuova realizzazione sono ammessi solo a distanza massima di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di superficie coperta pari o superiore funzionalmente connesse esistenti o previste. La realizzazione di opere di questa lettera funzionali a soggetto già proprietario di opere per attività produttive agricole in zone A o B è subordinata a impegno di dismissione dell'attività agricola nelle zone A o B stesse;
- b) opere *agricole volte o funzionalmente connesse a*:
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 50 Uba e attività connesse;
 - 2) agriturismo e fattoria didattica, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993;
- c) opere *artigianali agricole e commerciali agricole* connesse alle attività di imprenditore agricolo *professionale*. Queste opere sono ammesse solo nel lotto in cui vi sono opere esistenti;
- d) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
- e) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente. *In edificio residenziale o in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato* può essere ricavata una abitazione aggiuntiva, senza riferimento a conduzione di fondi o requisiti soggettivi dell'utilizzatore, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione. *La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali e coperture valutate nel loro insieme*. L'abitazione aggiuntiva può essere ricavata *nell'edificio altro da residenziale dismesso o sottoutilizzato se questo* ha congiuntamente le caratteristiche seguenti:
 - 1.1) distanza da zone D2 e D3 di più di metri 150. Recupero e integrazione rispettano poi da zone D2 e D3 una distanza minima di metri 150;
 - 1.2) un corpo principale di due o più piani, o struttura perimetrale preminentemente di pietra, sasso, mattone o mista di pietra, sasso e/o mattone, e anche di cemento se l'edificio ha più di 50 anni. *La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali delle due facciate più in vista nel loro insieme*;
 - 1.3) se *isolato* rispetto a opera residenziale: volume geometrico superiore a m³ 300;

- 2) di cui alle lettere a), b), c) e d);
- 3) *(soppresso)*;
- f) *(soppressa)*;
- g) opere seguenti:
 - 1) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 2) naturalizzazione territoriale;
 - 3) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
 - 4) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica su concessione del Ministero della cultura ovvero previa autorizzazione dalla Soprintendenza ABAP;
 - 5) opere per osservazione di fauna selvatica o gestione venatoria, di superficie fino a m² 10 per ogni impianto. Le opere sono realizzate preminentemente di legno, alla distanza reciproca minima di metri 300. *La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali e coperture valutate nel loro insieme*;
 - 6) opere per viabilità prevista;
 - 7) ripristino di terreni alterati da frana o inondazione;
 - 8) *strutture per il ricovero di animali domestici ad uso proprio: in generale fino a 0,5 Uba. Per i cavalli fino a 2 Uba ma a distanza minima di m 20 da zone A, B e C e da ambiti soggetti a Prp*;
 - h) *opere per chiusura di piscina. Tali opere sono vietate nelle aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004, parte terza.*
- 1 bis.** Nell'area della ex fungaia di via dei Caduti sono ammesse le opere ricettive di cui alla legge regionale 21/2016, articolo 31 bis, comma 1, lettere b), d) ed e).
- 2. Sono comunque vietati:
 - a) riordino fondiario;
 - b) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - c) pali di cemento;
 - d) cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non nella fascia di m 50 dalla strada statale 13;
 - e) *(soppressa)*.

B) Indici.

- 1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;

- 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
- 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
- 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:
 - 1) in genere: m 20;
 - 2) *statale*: m 40;
 - 3) vicinale: m 10.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge.

Il limite della fascia di rispetto stradale presente nella zonizzazione è indicativo. La distanza prevista dalle norme di attuazione è applicata come da esse prevista rispetto alle opere come verificate in sede di Prp e/o progetto;

- d) distanza di *opere per uso di* allevamento zootecnico, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:
 - 1) da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2: m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 2, ma non minore di m 150, se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza;
 - 2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 2, ma non minore di m 100 se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza;
 - 3) da altro allevamento zootecnico, se produttore sommato a questo una consistenza totale superiore a 50 Uba: m 300.

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 20%;

- e) indice di fabbricabilità fondiaria:
 - 1) per opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2: m³/m² 0,03. Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, anche di comune diverso, purché funzionalmente contigui;
 - 2) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
 - 2.1) in genere:
 - 2.1.1) per edifici indicati con asterisco: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 300 m³ per ogni unità funzionale;

- 2.1.2)** per edifici altri: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 150 m³ per ogni unità funzionale;
- 2.2)** *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 150 m³ per l'edificio residenziale o il complesso;*
- f)** rapporto di copertura:
- 1)** in genere: m²/m² 0,4, o pari a esistente + 100 m² per ogni unità funzionale;
 - 2)** per serre fisse: m²/m² 0,8, o pari a esistente + 100 m² per ogni serra;
 - 3)** per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
- 3.1)** in genere:
- 3.1.1)** per edifici indicati con asterisco: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - 3.1.2)** per edifici altri: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 100 m² per ogni unità funzionale;
- 3.2)** *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 100 m² per l'edificio residenziale o il complesso;*
- g)** superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1)** stanziale:
 - 1.1)** in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2)** per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2)** di relazione:
 - 2.1)** in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2)** per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- h)** superficie utile di opere agricole *produttive* rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massima: m²/m² 0,03, o pari a esistente + 200 m². Nella superficie aziendale possono essere computati anche i fondi in affitto da almeno 3 anni;
- i)** superficie utile di opere agricole *produttive* non in funzione delle esigenze di imprenditore agricolo *professionale*: m² 100, o pari a esistente + m² 20;
- l)** superficie di vendita per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria non agrituristica, di un esercizio, se non in edifici indicati con asterisco, massima: m² 200.

2. Le opere realizzabili in attività edilizia libera come definita dalla legge, rispettano le norme di zona.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) per opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'agricoltura e per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, esorbitanti dal concetto di attività connesse alle attività di imprenditore agricolo come previste dalla legge, nel caso di demolizione e ricostruzione o ampliamento di volume o superficie coperta superiore al 10% dell'esistente totale: mediante Prp.
2. L'allevamento zootecnico superiore a 10 Uba è schermato verso spazi pubblici mediante fascia di verde di alberi alti almeno metri 2 alla piantagione e metri 4 a maturità, alla densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte, e arbusti alla densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte, distribuiti secondo schemi di naturalità, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi. Per allevamento esistente la norma vale in caso di ristrutturazione edilizia e integrazione.
3. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, rispettano le caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia di base, se tipica storica: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e o a botte.
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio. La norma non vale se la copertura è a botte;
 - 3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 35% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione.
 La norma non vale se la copertura è a botte;
 - 4) con manto:
 - 4.1) di copertura a falda/e: di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è*

comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;

4.2) di copertura a botte: di lamiera di rame.

Le norme per copertura non valgono per opere di protezione di singoli serramenti;

c) muri o paramenti esterni:

- 1)** intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
- 2)** colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune;

d) aperture di facciata:

- 1)** con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni.

Le finestre hanno una larghezza compresa tra 0,5 e 1,2 m.

Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;

- 2)** con schema di allineamento orizzontale e verticale. La norma non vale se la copertura è a botte;

e) serramenti:

- 1)** vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;

- 2)** *(soppresso)*.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica o sia tecnicamente irrealizzabile.*

L'irrealizzabilità tecnica è valutata dalla commissione edilizia.

3 bis. *Le chiusure di piscine rispettano i criteri seguenti:*

a) *copertura: piana o con pendenza massima del 15%;*

b) *colori delle opere opache:*

- 1)** *legno: naturale;*

- 2)** *altro: tenui o scuri, intonati con la vegetazione circostante, non brillanti né riflettenti.*

4. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

- a)** di pietra, sasso o mista di pietra, sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro *trattato o plasticato* e/o mediante siepe. *Se il fondo è inedificato o non costituisce pertinenza di edificio esistente la recintazione può comunque essere realizzata solo di legno, ferro trattato o plasticato e/o mediante siepe. Queste norme prevalgono sulle previsioni del Prg variante 31;*

- b) di altezza massima:
 - 1) verso strada: m 2,2;
 - 2) verso confine: m 2,2.
- 5. Il progetto per opere di nuova realizzazione è corredato di una relazione giustificativa.
- 6. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*
 - a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;
 - b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;
 - c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.
- 7. Le serre sono occultate rispetto alle strade statale e provinciali, anche se declassate a comunali, mediante barriera di verde arboreo e arbustivo.
- 8. La realizzazione di nuovo allevamento zootecnico da parte di azienda agricola avente allevamento zootecnico in area di centro abitato è subordinata all'impegno di dismissione dell'allevamento zootecnico esistente posseduto in area di centro abitato.
- 9. Il Comune promuove:
 - a) il contrasto all'insediamento e diffusione di specie vegetali alloctone;
 - b) la conservazione e il ripristino degli elementi dell'agroecosistema nelle aree agricole contermini;
 - c) l'incremento della connettività nelle aree agricole;
 - d) l'ampliamento dei boschi golenali con riconversione di aree agricole;
 - e) la conversione all'agricoltura biologica per le superfici agricole; mediante piani di settore.
- 10. Lungo la strada statale 13 (Pontebbana) e lungo la strada comunale Tavagnacco - Laipacco - Tricesimo, nella fascia di 300 metri dall'Ambito di Prp numero 1 (Morena) gli interventi sono realizzati tali da mantenere una percezione visiva dell'ambito di Prp numero 1 (Morena stesso).
- 11. In Aree di mosaico agrario periurbano valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 6.
- 12. Per l'area dell'essiccatoio di cereali a sud est di Tricesimo capoluogo valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 6, lettera g).
- 13. Nelle aree corrispondenti agli ecotopi Aree a scarsa connettività, come individuate nella tavola Parte strategica, in generale i progetti e gli interventi rispettano i seguenti criteri:
 - a) conservare e/o ripristinare i varchi di naturalità esistenti;
 - b) conservare e/o ripristinare gli elementi di naturalità esistenti quali prati stabili, zone umide, sorgenti, boschette, filari alberati e altro.

Il Comune promuove:

 - a) la connettività tra aree a maggiore funzionalità ecologica, quali core area e connettivi lineari su rete idrografica (vedasi articolo 30 decies);
 - b) la creazione di fasce tampone delle direttrici di connettività tra core areas, connettivi lineari su rete idrografica, tessuti connettivi rurali e connettivi

discontinui, mediante piani o progetti di settore (vedasi articolo 30 decies).

14. Nell'area di connettivo lineare su rete idrografica del torrente Cormôr come individuata nella tavola Parte strategica:

a) le specie vegetali alloctone sono estirpate;

b) la vegetazione golenale spontanea di rii e torrenti, dei boschi umidi e dei prati stabili è conservata e/o ripristinata;

Il Comune promuove l'ampliamento dei boschi golenali con riconversione di aree agricole mediante piani o progetti di settore;

c) gli elementi dell'agroecosistema nelle aree agricole contermini sono conservati e ripristinati;

d) il Comune promuove l'incremento della connettività nelle aree agricole mediante piani o progetti di settore.

ART. 16. ZONA F (Di rispetto ambientale).

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere per conservazione, recupero, sviluppo e fruizione dell'ambiente naturale;
- b) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente. *Sono vietate abitazioni aggiuntive;*
 - 2) *(soppresso);*
- c) attrezzature per ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di pertinenza di edifici;
- d) opere per apicoltura;
- e) opere seguenti:
 - 1) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 2) naturalizzazione territoriale;
 - 3) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
 - 4) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica su concessione del Ministero della cultura ovvero previa autorizzazione dalla Soprintendenza ABAP;
 - 5) opere per osservazione di fauna selvatica o gestione venatoria, di superficie fino a m² 10 per ogni impianto.

Le opere di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono realizzate preminentemente di materiali e colori naturali. Le opere di cui al punto 5) sono realizzate preminentemente di legno, alla distanza reciproca minima di metri 300.

La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali e coperture valutate nel loro insieme.

2. Sono comunque vietati:

- a) edifici di nuova realizzazione, se non per integrazione di esistenti;
 - b) strade di nuova realizzazione, se non percorsi ciclabili e pedonali;
 - c) riordino fondiario;
 - d) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - e) pali di cemento;
 - f) cartelli e altri mezzi pubblicitari;
 - g) recintazione di fondi se non con siepe o opere di ingegneria naturalistica-
~~Questa norma prevale sulle previsioni del Prg variante 31;~~
 - h) ogni altra opera causante degradazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi;
- salvo quanto previsto al comma 1.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 5;
- b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:
 - 1) in genere: m 20;
 - 2) autostrada: m 60;
 - 3) *statale*: m 40;
 - 4) vicinale: m 10.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge.

Il limite della fascia di rispetto stradale presente nella zonizzazione è indicativo. La distanza prevista dalle norme di attuazione è applicata come da esse prevista rispetto alle opere come verificate in sede di Prp e/o progetto;
- d) indice di fabbricabilità fondiaria:
 - 1) in genere: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - 2) *(soppresso)*;
- e) rapporto di copertura:
 - 1) in genere: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 100 m² per ogni unità funzionale;
 - 2) *(soppresso)*;
- f) superficie per parcheggio, per integrazione con aumento di superficie utile o ristrutturazione con demolizione e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;

ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

- 2.2)** per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- g)** superficie di vendita per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria non agrituristica, di un esercizio, massima: m² 200.
- 2.** I fondi di zona F sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona **E1.2 E6**, anche se non adiacenti all'area delle opere anche in comune diverso, purché funzionalmente contigui, nella misura di m³/m² 0,01. Sono funzionalmente contigui i fondi distanti dall'opera fino a 2 km *in linea d'aria*.
- 3.** Le opere realizzabili in attività edilizia libera come definita dalla legge, rispettano le norme di zona.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1.** Le opere sono realizzate mediante Prp. In assenza di Prp sono comunque ammesse le opere di cui alla sezione A), comma 1, *eccetto opere di cui alla lettera a) consistenti in edifici*.
- 2.** Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, rispettano e caratteristiche seguenti:
 - a)** tipologia edilizia di base, se tipica storica: conservata;
 - b)** copertura:
 - 1)** preminentemente a falda/e.
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2)** con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 3)** con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1)** minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2)** compresa tra 35% e 45% in integrazione mediante nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4)** con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*
 - c)** muri o paramenti esterni:
 - 1)** intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
 - 2)** colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone

a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune;

Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;

d) aperture di facciata:

1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni.

Le finestre hanno una larghezza compresa tra 0,5 e 1,2 m.

Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*

2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

e) serramenti:

1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;

2) colorati scuri, o anche verniciati al naturale se di legno.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica o per motivi di irrealizzabilità tecnica.*

L'irrealizzabilità tecnica è valutata dalla commissione edilizia.

3. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:

a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;

b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;

c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.

4. In Area di mosaico colturale della vite e del bosco di collina valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 7.

5. In Aree di mosaico agrario periurbano valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 6.

6. Nelle aree corrispondenti agli ecotopi Aree a scarsa connettività, come individuate nella tavola Parte strategica, in generale i progetti e gli interventi rispettano i seguenti criteri:

a) conservare e/o ripristinare i varchi di naturalità esistenti;

b) conservare e/o ripristinare gli elementi di naturalità esistenti quali prati stabili, zone umide, sorgenti, boschette, filari alberati e altro.

Il Comune promuove:

a) la connettività tra aree a maggiore funzionalità ecologica, quali core area e connettivi lineari su rete idrografica (vedasi articolo 30 decies);

b) la creazione di fasce tampone delle direttrici di connettività tra core areas, connettivi lineari su rete idrografica, tessuti connettivi rurali e connettivi

discontinui, mediante piani o progetti di settore (vedasi articolo 30 decies).

7. Nell'area di connettivo lineare su rete idrografica del torrente Cormôr come individuata nella tavola Parte strategica:

a) le specie vegetali alloctone sono estirpate;

b) la vegetazione golenale spontanea di rii e torrenti, dei boschi umidi e dei prati stabili è conservata e/o ripristinata.

Il Comune promuove l'ampliamento dei boschi golenali con riconversione di aree agricole mediante piani o progetti di settore;

c) gli elementi dell'agroecosistema nelle aree agricole contermini sono conservati e ripristinati;

d) il Comune promuove l'incremento della connettività nelle aree agricole mediante piani o progetti di settore.

8. Lungo la strada statale 13 (Pontebbana) e lungo la strada comunale Tavagnacco - Laipacco - Tricesimo, nella fascia di 300 metri dall'Ambito di Prp numero 1 (Morena) gli interventi sono realizzati tali da mantenere una percezione visiva dell'ambito di Prp numero 1 (Morena stesso).

ART. 16 BIS. ZONA H2 (Commerciale, prevista).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale strumentale o complementare a commerciale o di servizio. La destinazione d'uso artigianale strumentale o complementare a commerciale è ammessa per integrazione di opera di destinazione d'uso commerciale, nel lotto di questa.
Questa destinazione d'uso è ammessa solo per immobili esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015);
 - b) commerciale al dettaglio, di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalla legislazione di settore;
 - c) direzionale di interesse commerciale o di superficie utile superiore a m² 250;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci, limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H2;
 - e) (soppressa);
 - f) servizi e attrezzature collettive, limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge;
 - g) servizi;
 - h) viabilità, limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.
3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a comunicazione preventiva al Comune.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8,5, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per portico o tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona H: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) statale:
 - 2.1) nel centro abitato: m 10, o pari a esistente;

2.2) fuori dal centro abitato:

2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;

2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

Resta salva l'applicazione di distanza maggiore ove prevista in zonizzazione;

e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:

1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;

2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;

3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;

4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.

E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;

f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;

g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale: 10%;

2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;

2.3) di Sv commerciale al dettaglio:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 100%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

- h)** *superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200;*
- i)** *nel Prp parte sud est di Tricesimo capoluogo, superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima, in un unico piano attuativo: m² 1.500;*
- l)** *nell'ambito unitario di Prp a nord di Tricesimo capoluogo contiguo a via G. Galilei, superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima: mq 800.*
- 1 bis.** *La superficie di vendita commerciale al dettaglio entro l'intera area formata dall'ambito unitario di Prp a nord di Tricesimo capoluogo contiguo alla zona H3.1 e dalla superficie di quest'ultima, non può superare complessivamente mq 800.*
- 2.** *La superficie utile artigianale strumentale o complementare a commerciale non può superare il 50% della superficie utile commerciale.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1.** *Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari individuati in zonizzazione con perimetro a croci.*
- 2.** *I Prp delle zone H2 a nord di Tricesimo capoluogo prevedono:*
 - a)** *organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;*
 - b)** *strutturazione della viabilità tale da realizzare:*
 - 1)** *accesso da strada diversa da Statale 13. Nelle more dell'approvazione del Prp a nord di Tricesimo capoluogo su via G. Galilei, il Prp dell'ambito unitario di zona H2 contiguo alla zona H3.1 prevede l'utilizzo dell'accesso esistente sulla SS 13 situato poco a sud di via G. Galilei;*
 - 2)** *adeguamento tecnico di via G. Galilei, ai sensi del DM 05.11.01 per le strade locali;*
 - 3)** *possibilità di accesso da strada diversa da Statale 13 anche per insediamenti contigui. A tal fine, i Prp prevedono una superficie riservata a tale nuovo collegamento interno;*
 - c)** *(soppressa);*
 - d)** *(soppressa);*
 - e)** *requisiti di opere e attività, in funzione di qualità, omogeneità e inserimento nel contesto territoriale dell'insediamento;*
 - f)** *una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili;*
 - g)** *misure per escludere l'integrazione funzionale o fisica tra edifici commerciali della zona H2 e quelli insistenti nella limitrofa zona H3.1. La previsione di nuovo collegamento stradale interno tra le due zone, non determina integrazione funzionale o fisica tra edifici.*
- 2 bis.** *La superficie di vendita commerciale al dettaglio massima ammessa di mq 800 di cui al comma 1 bis della Sez. B) del presente articolo, è ripartita percentualmente all'interno dell'ambito unitario di Prp di zona H2 e della contigua zona H3.1, mediante definizione di programma unitario delle opere*

da realizzare. In assenza di programma unitario, la suindicata superficie massima ammessa, si intende ripartita per il 50% nell'ambito unitario di Prp di zona H2 e per il restante 50% nella contigua zona H3.1.

- 2 ter.** Nelle more dell'adeguamento tecnico di via G. Galilei ai sensi del DM 05.11.01 e della ristrutturazione dell'incrocio con la SS 13, è ammesso proporre i Prp delle zone H2 a nord di Tricesimo capoluogo, con modalità di ingresso e uscita diretti sulla SS 13 in corrispondenza dell'accesso esistente di cui al precedente comma 2, lett. b), punto 1).
- 2 quater.** La previsione di utilizzo dell'accesso esistente in sede di formazione dei Prp a nord di Tricesimo capoluogo, comporta, ove occorra, documento di condivisione tra i diversi soggetti aventi titolo sulle proprietà interessate dalla previsione stessa. Il documento figura tra gli allegati di Prp.
- 3.** Il Prp della zona H2 nella parte sud est di Tricesimo capoluogo prevede:
 - a)** recupero almeno di parte dell'edificio di sasso esistente, mantenendone e valorizzandone le caratteristiche essenziali;
 - b)** realizzazione di un accesso arretrato, assicurante scorrevolezza in entrata e in uscita dalla strada statale;
 - c)** requisiti di opere e attività, in funzione di qualità dell'insediamento;
 - d)** verso zone contigue: barriere fisiche continue in modo che sia evitata la costituzione di un complesso commerciale di cui all'art. 2, lett. l) della LR 29/2009 e s.m.i., la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500.
- 4.** I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescriverne la copertura.
- 5.** Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
- 6.** Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 4 e 5 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.
- 7.** I parcheggi sono dotati di almeno 1 albero tipico autoctono per ogni 4 posti auto.
- 8.** In Aree insediamenti commerciali e produttivi lineari - strade mercato valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 5.

ART. 17. ZONA H3.1 (Commerciale, esistente, specializzata).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a0) alberghiera, limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.1;*
 - a) artigianale strumentale o complementare a commerciale o di servizio. La destinazione d'uso artigianale strumentale o complementare a commerciale è ammessa per integrazione di opera di destinazione d'uso commerciale, nel lotto di questa.
Questa destinazione d'uso è ammessa solo per immobili esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015);
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al dettaglio;
 - d) direzionale di interesse commerciale o di superficie utile superiore a m² 250;
 - e) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.1;*
 - f) *(soppressa);*
 - g) servizi e attrezzature collettive;
 - h) servizi;
 - i) viabilità.

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere h) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000, o la zona H3 sia contigua a zona residenziale.
3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a comunicazione preventiva al Comune.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per portico o tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona H: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:

- 1) in genere: m 10, o pari a esistente;
- 2) *statale*:
 - 2.1) *nel centro abitato: m 20, o pari a esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

Resta salva l'applicazione di distanza maggiore ove prevista in zonizzazione;

- e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:
 - 1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
 E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
- g) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1.0) *per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 100%;

2.3.3) per esercizio singolo di Sv o coperta complessiva superiore a m² 1.500: 150%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

- h)** superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50;
 - i)** superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio o nell'intera zona posta presso la convergenza tra via Bassa e via Mantova anche di più esercizi insediati in uno o più edifici funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, massima: m² 1.500, o pari a esistente;
 - l)** superficie di vendita commerciale al dettaglio entro l'intera area formata dalla zona H3.1 e dal contiguo ambito unitario di Prp di zona H2 a nord di Tricesimo capoluogo, massima complessiva: mq 800.
- 2.** La superficie utile artigianale strumentale o complementare a commerciale non può superare il 50% della superficie utile commerciale, o l'esistente se superiore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1.** Le opere sono realizzate mediante Id, o mediante Prp ove previsto.
- 2.** In caso di ristrutturazione edilizia, integrazione e nuova realizzazione:
 - a)** in lotto avente accesso da strada *Statale 13*, anche ove l'accesso non ricada in zona H3.1, è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita o spostamento di accesso carraio su strada diversa. Al completamento dell'adeguamento tecnico di via G. Galilei ai sensi del DM 05.11.01 e della ristrutturazione dell'incrocio con la SS 13, l'accesso agli edifici commerciali della zona H3.1 contigua ai Prp delle zone H2 a nord di Tricesimo capoluogo, avviene dalla via medesima. I progetti edilizi sono redatti tenendo conto di tale modalità distributiva all'interno del lotto;
 - b)** (soppressa);
 - c)** il collegamento distributivo di cui alla precedente lett. a) non determina integrazione funzionale o fisica tra edifici commerciali.
- 2 bis.** La superficie di vendita commerciale al dettaglio massima ammessa di mq 800 di cui al comma 1, lett. l) della Sez. B) del presente articolo, è ripartita percentualmente all'interno della zona H3.1 e del contiguo ambito unitario di Prp di zona H2 a nord di Tricesimo capoluogo, mediante definizione di programma unitario delle opere da realizzare. In assenza di programma unitario, la suindicata superficie massima ammessa, si intende ripartita per il

50% nella zona H3.1 e per il restante 50% nel contiguo ambito unitario di Prp di zona H2 a nord di Tricesimo capoluogo.

3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescriverne la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.
- 5 *bis*. *I parcheggi sono dotati di almeno 1 albero tipico autoctono per ogni 4 posti auto.*
6. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2,5;
 - 2) verso confine: m 2,5.
7. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
8. *In Aree insediamenti commerciali e produttivi lineari - strade mercato valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 5.*

ART. 18. ZONA H3.2 (Commerciale, esistente, mista).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale strumentale o complementare a commerciale. La destinazione d'uso artigianale strumentale o complementare a commerciale è ammessa per integrazione di opera di destinazione d'uso commerciale, nel lotto di questa.
Questa destinazione d'uso è ammessa solo per immobili esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015);
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al *dettaglio*;
 - d) *direzionale di interesse commerciale o di superficie utile superiore a m² 250;*
 - e) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.2;*
 - f) *(soppressa);*
 - g) residenziale, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.2;*
 - h) *servizi e attrezzature collettive;*
 - i) *servizi;*
 - l) *viabilità.*

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere h) e l) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000, o la zona H3 sia contigua a zona residenziale.
3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto *a comunicazione preventiva al Comune.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) densità di unità immobiliari residenziali: 1 per ogni 800 m², o pari a esistente + 1 per ogni unità funzionale;
 - c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per portico o *tettoia per parcheggio alta* non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona H: m 0;

- d) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
- e) distanza da strada:
 - 1) in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) *statale*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 20, o pari a esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

Resta salva l'applicazione di distanza maggiore ove prevista in zonizzazione;

- f) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:
 - 1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.

E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;

- g) indice di fabbricabilità fondiaria, per destinazione d'uso residenziale: m^3/m^2 1,5, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- h) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
- i) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) *stanziale*:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) *di relazione*:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;

2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;

2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 100%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

l) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50;

m) superficie di vendita di esercizio commerciale al *dettaglio*, massima, in assenza di piano di settore del commercio: m² 1.500.

2. La superficie utile artigianale strumentale o complementare a commerciale non può superare il 50% della superficie utile commerciale, o l'esistente se superiore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id, o mediante Prp ove previsto.

2. In caso di ristrutturazione edilizia, integrazione e nuova realizzazione:

a) in lotto avente accesso da strada *statale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita o spostamento di accesso carraio su strada diversa;

b) (soppressa).

3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescrivere la copertura.

4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.

6. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;

b) di altezza massima:

1) verso strada:

1.1) la parte di muro: m 1,5;

1.2) complessiva: m 2,5;

2) verso confine: m 2,5.

7. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
8. *Nella zona H3.2 nella parte sud est di Tricesimo compresa tra strada statale 13 (Pontebbana), zona D3, strada prevista, zona H3.1 e zona di attrezzature a servizio della viabilità: se viene posta in atto nuova superfice di vendita commerciale al dettaglio sono realizzate verso zone contigue barriere fisiche continue in modo che sia evitata la costituzione di un complesso commerciale di cui all'art. 2, lett. l) della LR 29/2009 e s.m.i., la cui superfice complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500.*
9. In Aree insediamenti commerciali e produttivi lineari - strade mercato valgono le norme di cui all'articolo 30 sexies, comma 5.

ART. 19. ZONA S (Per servizi ed attrezzature collettive).

A) Categorie e tipi.

1. Le zone sono le seguenti:

S1: Attività di pubblico interesse:

- 2: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 6: culto, vita associativa e cultura (*vita associativa*);
- 7: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 7%; culto, vita associativa e cultura (*culto*) 93%;
- 8: verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde, sport*);
- 10: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 13: assistenza e sanità (*struttura residenziale per anziani*) 80%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*servizi sportivi*) 20%;
- 14: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 5%; *servizi tecnologici (magazzino comunale)* 86%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 9%;
- 15: culto, vita associativa e cultura (*vita associativa*) (*protezione civile*);
- 16: servizi tecnologici (*servizi tecnologici*) (*Telecom*);
- 20: servizi tecnologici (*servizi tecnologici*) (*acquedotto*);
- 21: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 22: istruzione (*scuola materna e asilo nido*);
- 23: verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde* 91%; *viabilità ciclopeditone* 9%);
- 24: *viabilità e trasporti (parcheggio)* 33%; *culto, vita associativa e cultura (culto, municipio)* 57%; *verde, sport e spettacoli all'aperto* 10%;
- 25: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 26: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 27: (*soppresso*);
- 28: *viabilità e trasporti (parcheggio)* 53%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 47%;
- 29: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 30: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 31: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*).
Il servizio è attuabile da privati;
- 32: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 10%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 90%;
- 33: culto, vita associativa e cultura (*centro polifunzionale*) 44%; istruzione (*scuola materna*) 24%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*) 32%;
- 34: culto, vita associativa e cultura (*biblioteca*);
- 35: istruzione (*scuola elementare*) 52%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*) 48%;
- 36: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 37: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 5%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 48%; *culto, vita associativa e cultura (protezione civile, mercato ambulante, spettacoli viaggiatori)* 47%;

- 38: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 37%; vita associativa assistenza e sanità 22%; verde, sport e spettacoli all'aperto (verde) 41%;
- 39: assistenza e sanità (*poliambulatorio*);
- 40: verde, sport e spettacoli all'aperto (verde);
- 41: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 42: viabilità e trasporti (*parcheggio*);
- 44: verde, sport e spettacoli all'aperto (verde);
- 45: istruzione (*scuola media*) 24%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*) 63%; attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura (*sagra paesana e caserme dei carabinieri*) 13%;
- 46: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 47: verde, sport e spettacoli all'aperto (verde);
- 48: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 49: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 50: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 51: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 46%; culto, vita associativa e cultura (*culto*) 54%;
- 52: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 54: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 63: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 64: viabilità e trasporti (*parcheggio*) 15%; verde, sport e spettacoli all'aperto (verde) 85%;
- 69: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 70: culto, vita associativa e cultura (*vita associativa e cultura*); verde, sport e spettacoli all'aperto; viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*; servizi tecnologici (*magazzino comunale*)). Nella zona di cui al numero 70 (caserma Patussi) sono ammesse anche attività turistiche e del tempo libero;
- 71: servizi tecnologici (*serbatoio acquedotto*);
- 72: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 73: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 74: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 75: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 76: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 77: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 78: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 50%; culto, vita associativa e cultura (*biblioteca*) 25%, assistenza e sanità 25 %;
- 79: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 70%; verde, sport e spettacoli all'aperto (verde) 30%;
- 80: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 81: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 82: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 83: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 70%; verde, sport e spettacoli all'aperto (verde) 30%;
- 84: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 85: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);

- 86: *viabilità e trasporti (parcheggio di relazione)*;
- 87: *viabilità e trasporti (parcheggio di relazione) 70%, verde, sport e spettacoli all'aperto (verde) 30%*;
- 88: *culto, vita associativa e cultura (cultura)*.

S2: Attività di pubblico interesse in zona E:

- 1: *viabilità e trasporti (parcheggio di relazione) 16%; assistenza e sanità (cimitero) 84%*;
- 3: *culto, vita associativa e cultura (servizi sociali) 18%; verde, sport e spettacoli all'aperto (nucleo elementare di verde) 82%*;
- 4: *culto, vita associativa e cultura (servizi sociali)*;
- 5: *verde, sport e spettacoli all'aperto (sport)*;
- 9: *viabilità e trasporti (parcheggio di relazione) 44%; assistenza e sanità (cimitero) 56%*;
- 11: *servizi tecnologici (servizi tecnologici)*;
- 12: *assistenza e sanità (protezione civile) 13%; verde, sport e spettacoli all'aperto (sport) 87%*;
- 17: *viabilità e trasporti (parcheggio di relazione) 42%; assistenza e sanità (cimitero) 49%; verde, sport e spettacoli all'aperto (nucleo elementare di verde) 9%*;
- 18: *verde, sport e spettacoli all'aperto (parco urbano)*;
- 19: *servizi tecnologici (servizi tecnologici) (acquedotto)*;
- 43: *assistenza e sanità (assistenza)*;
- 55: *servizi tecnologici (depuratore)*;
- 56: *servizi tecnologici (depuratore)*;
- 57: *servizi tecnologici (depuratore)*;
- 58: *servizi tecnologici (depuratore)*;
- 59: *servizi tecnologici (depuratore)*;
- 60: *servizi tecnologici (depuratore)*;
- 61: *servizi tecnologici (depuratore)*;
- 62: *servizi tecnologici (depuratore)*.

S3: Attività di pubblico interesse di iniziativa pubblica o privata: sport equestri. Sono ammesse:

- a) *opere per equitazione, compreso allevamento;*
- b) *(soppressa).*

S4: Attività di pubblico interesse di iniziativa pubblica o privata: attività cinotecnica. Sono ammesse:

- a) *opere per esercitazione di cani, compreso allevamento;*
- b) *(soppressa);*
- c) *opere didattiche, culturali, sportive e terapeutiche con cani.*

Ove previste percentuali: le destinazioni d'uso rispettano queste percentuali come superficie di ciascuna rispetto alla superficie totale dell'ambito di zona S. Sono ammessi scostamenti motivati, mantenendosi comunque le destinazioni d'uso tutte e rispettandosi gli standards urbanistici regionali.

2. Sono ammesse anche opere per:

- a) *ristoro e vita associativa degli utenti, eccetto che in area compresa in Prp previgente di iniziativa privata se non ivi espressamente previste;*

- b) alloggio per il personale o la custodia, non più di uno per ogni unità o area funzionale;
- c) viabilità;
- d) *raccolta differenziata di rifiuti;*
- d1) opere di ecologia urbana quali creazione di spazi verdi, piantumazione di siepi, filari, opere per attraversamento della fauna;**
- e) *nelle zone di culto, vita associativa e cultura e di verde, sport e spettacoli all'aperto: festeggiamenti;*
- f) *in parte delle zone di municipio e parcheggio comprese nel Prp di zona A di Tricesimo capoluogo: funzioni complementari e compatibili anche private, perché resti comunque destinata ad uso di municipio o parcheggio pubblico una superficie pari almeno alla superficie fondiaria della zona;*
- g) *nelle zone di parcheggi di relazione: sosta e parcheggio di autocorriere.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza, in zone S3 e S4: m 7,5, o pari a esistente + m 1;
- b) distanza da confine, in zone S3 e S4: m 5, o pari a esistente;
- b1) distanza da strada statale, in zone S1 e S2, fuori dal centro abitato:**
 - 1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuale distanza dalla strada statale inferiore purché nel rispetto del codice della strada è motivatamente ammessa previo consenso dell'ente gestore;
- c) distanza da strada, in zone S3 e S4:
 - 1) in zona S3:
 - 1.1) *in genere: m 10, o pari a esistente;*
 - 1.2) *statale:*
 - 1.2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari a esistente;*
 - 1.2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 1.2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 1.2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
 - 2) in zona S4:
 - 2.1) *in genere: m 30, o pari a esistente;*
 - 2.2) *statale:*
 - 2.2.1) *nel centro abitato: m 30, o pari a esistente;*
 - 2.2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*

2.2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

d) distanza di opere per uso di allevamento zootecnico, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso, in zone S3 e S4:

- 1) da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2:** $m\ 6 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui alla tab. 2}$, se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza. *In zona S4 la distanza non può comunque essere minore di m 40, se non previo parere favorevole dell'Ass;*
- 2) da abitazione estranea:** $m\ 3 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui alla tab. 2}$, se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza.

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 20%;

e) (soppressa);

f) rapporto di copertura:

- 1) in genere:** $m^2/m^2\ 0,5$, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
- 2) in aree di asilo nido, scuola materna e scuola elementare:** $m^2/m^2\ 0,25$, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
- 3) in aree di scuola media inferiore e superiore:** $m^2/m^2\ 0,4$, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
- 4) in aree di verde elementare e verde di quartiere:** $m^2/m^2\ 0,05$, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
- 5) in aree di sport e spettacolo:** $m^2/m^2\ 0,3$, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale esistente;

g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:

- 1) per opera di sport e spettacolo:** 1 posto auto per ogni 2 utenti;
- 2) per opera di culto, vita associativa e cultura, di istruzione e di assistenza e sanità, di Su:**
 - 2.1) per nuova realizzazione o ampliamento:** 80%;
 - 2.2) per recupero:** 40%;

h) superficie destinabile ad attrezzature, compresi edifici, massima:

- 1) in area di verde elementare:** 30%;
- 2) in area di verde di quartiere:** 5%;

i) superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella di parcheggio, minima: 50% della superficie coperta di edifici, escluso, per dimostrata impossibilità, che in area edificata e urbanizzata o in caso di utilizzo di edifici esistenti;

l) superficie utile di abitazione di custodia, massima: $m^2\ 200$, o pari a esistente + $m^2\ 50$.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp. Se di iniziativa pubblica i servizi ed attrezzature collettive possono però essere realizzati anche in assenza di Prp dove il perimetro di Prp comprende zone diverse e la superficie di zone diverse supera quella di zona S.
2. In zona S contigua a zona A le opere sono armonizzate con quelle di zona A.
3. I parcheggi sono dotati di almeno 1 albero tipico autoctono per ogni 4 posti auto.
4. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.
5. Le opere sono realizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioni riconosciute o privati convenzionati.
Le opere di zona S3 in località Braidamatta sono realizzate e gestite da privato convenzionato.
6. La realizzazione di opere in un'area compresa in una zona destinata a una pluralità di usi è subordinata a verifica di conformità del progetto ad un elaborato indicante la sistemazione generale dell'area.
7. I progetti di servizi e attrezzature collettive prevedono comunque la conservazione o il ripristino di elementi naturali esistenti, la conservazione o ripristino dei varchi esistenti nelle aree urbanizzate e la realizzazione di interventi di ecologia urbana.
8. Nella zona di cui al numero 70 (caserma Patussi) i progetti, gli interventi e le attività per le aree militari dismesse rispettano i seguenti criteri:
 - a) controllo ed eradicazione di specie esotiche infestanti;
 - b) promozione della ricomposizione paesaggistica e ambientale dei contesti di riferimento;
 - c) promozione della messa in sicurezza, della conservazione, della conoscenza e della valorizzazione di eventuali edifici di valore storico testimoniale.

ART. 20. ZONA DI VERDE PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammessi:

a) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

1) *esistente. In edificio residenziale o in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato* può essere ricavata una abitazione aggiuntiva, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione. *La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali e coperture valutate nel loro insieme.* L'abitazione aggiuntiva può essere ricavata *nell'edificio altro da residenziale dismesso o sottoutilizzato* se questo ha congiuntamente le caratteristiche seguenti:

1.1) distanza da zone D2 e D3 di più di metri 150. Recupero e integrazione rispettano poi da zone D2 e D3 una distanza minima di metri 150;

1.2) un corpo principale di 2 o più piani, o struttura perimetrale preminentemente di pietra, sasso, mattone o mista di pietra, sasso e/o mattone, e anche di cemento se l'edificio ha più di 50 anni. *La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali delle due facciate più in vista nel loro insieme;*

1.3) se *isolato* rispetto a edificio residenziale: volume geometrico superiore a m³ 300;

2) *direzionale*, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione, per ricreazione di tipo sportivo o culturale e consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria.

La preminenza è riferita alla superficie di paramenti perimetrali e coperture valutate nel loro insieme;

3) *solo per Villa Miotti: alberghiera;*

b) *destinazione d'uso direzionale*, per ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di pertinenza di edifici;

c) *destinazione d'uso residenziale*, per accessori.

2. Sono vietati:

a) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;

b) pali di cemento;

c) cartelli ed altri mezzi pubblicitari;

d) ogni altra opera causante degradazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi;

salvo quanto previsto al comma 1.

3. In caso di integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

- 1) in genere: m 6, o pari a esistente;
- 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 5;

b) distanza da confine:

- 1) in genere: m 5, o pari a esistente + m 0,5;
- 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
- 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
- 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;

c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:

- 1) in centro abitato: m 5, o pari a esistente;
- 2) fuori dal centro abitato:
 - 2.1) in genere: m 20;
 - 2.2) *statale*: m 40;
 - 2.3) *vicinale*: m 10.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza é incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge;

d) indice di fabbricabilità fondiaria:

- 1) in genere: m^3/m^2 0,06, o pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 30 m^3 per ogni unità funzionale. Ove l'indice di fabbricabilità produca un volume inferiore sono comunque ammessi 30 m^3 per ogni lotto;
- 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 150 m^3 per l'edificio residenziale o il complesso;*
- 3) *per recupero e integrazione per destinazione d'uso alberghiera: pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;*

e) rapporto di copertura:

- 1) in genere: m^2/m^2 0,03, o pari a esistente + 15 m^2 per ogni unità funzionale. Ove il rapporto di copertura produca una superficie coperta inferiore sono comunque ammessi 15 m^2 per ogni lotto;
- 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 100 m^2 per l'edificio residenziale o il complesso;*

- 3) *per recupero e integrazione per destinazione d'uso alberghiera: pari a esistente + 100 m² per ogni unità funzionale;*
- f) *superficie per parcheggio, per ristrutturazione con demolizione o integrazione con aumento di superficie utile, per nuova realizzazione e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*
- 1) *stanziale:*
 - 1.1) *in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;*
 - 1.2) *per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;*
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) *di relazione:*
 - 2.1) *in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*
 - 2.2) *per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;*
- g) *superficie utile ricettiva per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria, di un esercizio, massima: m² 150.*
2. *Per Villa Miotti, edificio soggetto al vincolo tutela culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, restano salvi e prevalenti rispetto alle indicazioni del Prg i criteri di intervento tipici di restauro. Gli ampliamenti sono ammessi nei limiti in cui siano necessari per l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. *Le opere sono realizzate:*
 - a) *in genere: mediante Id;*
 - b) *ove previsto perimetro: mediante Prp.*
2. *Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:*
 - a) *tipologia edilizia di base, se esistente tipica storica, in recupero: conservata;*
 - b) *copertura:*
 - 1) *preminentemente a falda/e.*
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2) *con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;*
 - 3) *con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:*
 - 3.1) *minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;*
 - 3.2) *compresa tra 35% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;*

- 4) con manto di copertura di falda/e di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*

c) muri o paramenti esterni:

- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
- 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune;

d) aperture di facciata:

- 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
- 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

e) serramenti:

- 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
- 2) colorati scuri, o anche verniciati al naturale se di legno.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica o per motivi di irrealizzabilità tecnica.*

L'irrealizzabilità tecnica è valutata dalla commissione edilizia.

3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

- a) di pietra, sasso o mista di pietra, sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro e/o mediante siepe;
- b) di altezza massima:
 - 1) verso strada: m 2,2;
 - 2) verso confine: m 2,2.

4. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*

- a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
- b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
- c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.

5. *È ammessa la protezione di piscine mediante opere orizzontali alte non più di cm 80.*

ART. 21. ZONA DI ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA VIABILITÀ.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse opere per servizio stradale.
2. Resta salva l'applicazione delle norme di settore.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 6, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) pompe e sostegni di pensiline: m 7, o pari a esistente;
 - c) *distanza da strada*:
 - 1) *edifici*:
 - 1.1) *in genere: m 10;*
 - 1.2) *statale*:
 - 1.2.1) *nel centro abitato: m 10;*
 - 1.2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 1.2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 1.2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

 - 2) *pompe e sostegni di pensiline: m 5;*
 - d) rapporto di copertura: m²/m² 0,3, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale.
2. Resta salva l'applicazione delle norme di settore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp.
2. Le aree sono normalmente circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.

ART. 22. (SOPPRESSO).

ART. 23. AREA DI RISPETTO CIMITERIALE.

1. La zona è inedificabile.

2. Sono vietate opere per approvvigionamento idrico per consumo alimentare umano.

ART. 24. VIABILITÀ.

A) Classificazione e usi.

1. La viabilità è classificata in:
 - a) autostradale: autostrada A23;
 - b) *di primo livello*: strada *statale* 13 (Pontebbana);
 - c) comprensoriale: strada di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti;
 - d) di collegamento: strada di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti;
 - e) di quartiere: strada di servizio puntuale, interna a insediamenti;
 - f) vicinale: strada altra, esterna a insediamenti;
 - g) pista e percorso ciclabile.
2. La viabilità è distinta in esistente e di progetto.
3. In spazio per viabilità sono ammesse:
 - a) opere per viabilità, compresi piste e percorsi ciclabili e pedonali;
 - b) opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;
 - c) opere di servizio, arredo e protezione degli utenti;
 - d) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;
 - e) *mezzi pubblicitari*.
I mezzi pubblicitari sono però vietati in corrispondenza di zona E4 ~~E1-1~~ sul lato di zona E4 ~~E1-1~~, se non su strada statale.
4. Ove prevista in zonizzazione può essere realizzata area di sosta di ciclisti.
5. Ove previsti in zonizzazione possono essere realizzati percorsi di sicurezza e area di scambio.

B) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp. Se di iniziativa pubblica la viabilità può però essere realizzata anche in assenza di Prp anche dove il Prp è previsto.
2. Il tracciato e la dimensione di viabilità di progetto, compresi piste e percorsi ciclabili, valgono come indicazione di massima. L'opera può discostarsi per ragioni tecniche, funzionali e ambientali, entro i limiti previsti come distanza di edifici in zona agricola.
3. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare piste e percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona.
4. Il Comune può prescrivere l'arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per piste e percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, e per assicurarne rispetto e per visibilità, indipendentemente da previsioni di zona.
5. *(Soppresso).*

6. In ambiti di Prp e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.
7. ~~In zona laterale a strada statale esterna a centro abitato come delimitato ai sensi del codice della strada:~~
 - ~~a) nuova realizzazione, integrazione, aumento del numero di unità immobiliari e mutamento di destinazione d'uso in commerciale di edifici sono subordinati all'adeguamento degli accessi carrai esistenti alle norme previste dal codice della strada per accessi carrai nuovi;~~
 - ~~b) accessi carrai nuovi sono vietati se non per:~~
 - ~~1) servizio di edifici residenziali unifamiliari. Gli edifici realizzati fruendosi di questa norma non possono essere né frazionati né mutati di destinazione d'uso se non chiudendosi l'accesso carraio;~~
 - ~~2) spostamento, accorpamento o sdoppiamento per distinguere entrata e uscita di accessi esistenti. (Soppresso).~~
8. ~~Per piste e percorsi ciclabili il Comune può formare un progetto per un sistema generale, connesso con piani e progetti sovraordinati e interconnesso con altri sistemi di trasporto locale. (Soppresso).~~
9. Le linee interne alla viabilità nella zonizzazione non hanno valore vincolante.
10. *La viabilità di primo livello consistente nella strada statale 13 (Pontebbana) è da ristrutturare in applicazione di quanto disposto dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui al D.P.Reg. 16 dicembre 2011, n. 300/Pres..*
La ristrutturazione della viabilità di primo livello:
 - a) comprende l'analisi dell'incidentalità e la progettazione del monitoraggio, in termini di sicurezza stradale, dell'intervento realizzato ai fini della misura della sua efficacia;*
 - b) è realizzata adottandosi la sezione minima tipo C1 di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 11 2001;*
 - c) comprende la verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi e, ove possibile, l'individuazione di soluzioni per il loro coordinamento e razionalizzazione ai fini della sicurezza stradale.**La norma di cui al periodo secondo è riferita al progetto di ristrutturazione generale.*
11. *I progetti e gli interventi rispettano i criteri seguenti:*
 - a) conservare i varchi di naturalità esistenti;*
 - b) conservare, ripristinare o compensare gli elementi di naturalità presenti;*
 - c) mitigare l'effetto barriera delle infrastrutture viarie.**Per nuova viabilità in zona agricola o di rispetto ambientale i progetti prevedono opere di mitigazione e compensazione ambientale per il passaggio della piccola fauna selvatica e per ridurre l'effetto frammentazione che queste infrastrutture producono sugli habitat.*
12. *I progetti e gli interventi per percorsi della mobilità lenta rispettano i criteri seguenti:*
 - a) omogeneità di materiali e opere di arredo e servizio, comprese opere di verde e opere di segnalazione / indicazione;*
 - b) conservazione e cura degli elementi naturali ivi compresi, valorizzazione dei punti panoramici e ripristino di varchi verso quinte visive;*

- c) utilizzo possibilmente di sedimenti esistenti e di tracciati compatibili con l'ambiente più sensibile, con attenzione a tutelare l'attività agricola in generale;
- d) attraversamento di corsi d'acqua preferibilmente su o in corrispondenza di ponti esistenti, possibilmente mediante percorsi riservati. Sono da evitare per quanto possibile tombinamenti e interramenti dei corsi d'acqua;
- e) nel caso di tracciati lungo i corpi idrici, o in attraversamento di questi, la vegetazione ripariale è conservata e, se assente, viene per quanto possibile ricostituita.
Qualora il taglio risulti inevitabile per la realizzazione dei tracciati, è obbligatoriamente prevista a titolo compensativo la messa a dimora, in posizione idonea a margine della nuova pista o nelle aree di sosta, di almeno altrettanti esemplari selezionati tra le specie autoctone;
- f) valorizzazione dei punti panoramici;
- g) costituzione di nodi intermodali presso stazione ferroviaria e stazione di autolinee;
- h) collegamento di percorsi con i nodi intermodali;
- i) attrezzamento dei principali percorsi ciclabili e pedonali con servizi per gli utenti e con un sistema di segnaletica chiaro e omogeneo con quello generale del territorio regionale;
- l) mitigazione degli interventi;
- m) inserimento o conservazione degli elementi naturali lungo i percorsi (filari, alberature). I nuovi filari e alberature sono realizzati con specie arboree o arbustive autoctone;
- n) per le pavimentazioni: privilegio di materiali permeabili, naturali e drenanti, quali ad esempio terra stabilizzata, triplo strato bituminoso, macadam o altro;
- o) per i paramenti di sicurezza: privilegio dell'utilizzo del legno;
- p) in caso di necessità di installazione di corpi illuminanti in elevazione: privilegio di lampioni a pannelli solari.

ART. 25. ACQUA.**A) Usi.**

1. In spazio di acqua sono comunque ammesse:
 - a) opere per acqua;
 - b) opere di attraversamento;
 - c) opere di servizio e arredo;
 - d) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore.

B) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp. Se di iniziativa pubblica le opere possono però essere realizzate anche in assenza di Prp anche dove il Prp è previsto.
2. Valgono le norme di cui alla Lr 11/2015, articolo 18.
3. Per fiumi torrenti e corsi d'acqua e fasce di tutela paesaggistica valgono le norme di cui all'articolo 30 bis.

ART. 26. AREA FERROVIARIA.**A) Usi.**

1. In area ferroviaria sono ammessi:
 - a) opere per ferrovia;
 - b) opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;
 - c) opere di attraversamento;
 - d) opere di servizio e arredo;
 - e) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;
 - f) per i tratti dismessi: opere di recupero e valorizzazione mediante percorsi ciclopeditoni e opere connesse.

B) Disposizioni particolari.

1. La realizzazione di insediamenti nuovi in adiacenza a ferrovia è subordinata a recintazione del terreno presso la ferrovia.

**ART. 27. AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (ARIA).
(SOPPRESSO).**

1. ~~Nell'area di rilevante interesse ambientale di cui alla Lr 42/1996, art. 5:~~
 - a) ~~gli edifici:-~~
 - 1) ~~mantengono la destinazione d'uso in atto al momento di adozione del Prg variante 49;~~
 - 2) ~~possono essere oggetto solo di interventi di recupero, esclusa demolizione e ricostruzione;~~
 - b) ~~i coltivi possono essere mantenuti o riconvertiti verso usi maggiormente compatibili con l'ambiente;~~
 - c) ~~cave e discariche sono vietate;~~
 - d) ~~il Comune può costituire, per l'area tutta o per una parte, un parco comunale di cui alla Lr 42/1996, art. 6, avente le finalità previste dal documento tecnico relativo all'Aria n. 15, Torrente Cormôr, di cui al Dprg 143/2002. Il progetto di parco comunale si attiene alle disposizioni di cui all'allegato tecnico al Dprg 143/2002;~~
 - e) ~~fino all'adozione del progetto di parco comunale di cui alla lettera d) valgono le norme di cui alle lettere a), b) e c), prevalenti anche sulle norme di zona;~~
 - f) ~~le aree eventualmente escluse dal progetto di parco comunale di cui alla lettera d) sono da regolarsi mediante variante di Prg, da adottarsi contestualmente al progetto di parco comunale, e soggetta alla procedura di cui alla Lr 52/1991, art. 32;~~
 - g) ~~in ogni caso le opere sono realizzate tali da preservare i contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici ed antropici compatibili con l'interesse ambientale della zona.~~
2. ~~Le previsioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), prevalgono su ogni altra norma di attuazione.~~

ART. 28. ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito di beni il Comune può richiedere documentazione su:
 - a) stato di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
 - c) stato di aree scoperte;
 - d) stato di viabilità di accesso;
 - e) stato di accessi;
 - f) stato di parcheggi;
 - g) stato di verde arboreo e arbustivo;
 - h) prossimità ad acque superficiali;
 - i) rischio di allagamento;
 - l) emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) emissioni sonore;
 - n) presenza di rifiuti;
 - o) scarichi liquidi;
 - p) produzione di vibrazioni del suolo;
 - q) rischio di incidenti;
 - r) traffico indotto.
2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:
 - a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
 - c) sistemazione di aree scoperte;
 - d) adeguamento di viabilità di accesso;
 - e) chiusura, adeguamento e regolamentazione di accessi;
 - f) realizzazione, integrazione e adeguamento di parcheggi, anche oltre lo standard ove ritenuto necessario in relazione alla situazione;
 - g) realizzazione, integrazione e adeguamento di verde arboreo e arbustivo;
 - h) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
 - i) adozione di misure antinquinamento per il caso di allagamento;
 - l) verifica e adeguamento di emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) verifica e adeguamento di emissioni sonore;
 - n) verifica e adeguamento del sistema di raccolta interna e allontanamento di rifiuti;
 - o) verifica e adeguamento di scarichi liquidi;
 - p) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
 - q) verifica e adeguamento di misure di prevenzione del rischio di incidenti;
 - r) adozione di misure per limitare o regolamentare il traffico o migliorarne la sicurezza.

Il Comune può subordinare l'intervento per l'attività economica a presentazione di garanzia per adempimento delle prescrizioni mediante fideiussione.
3. In tutto il comune sono vietati usi industriali o artigianali di nuova costituzione o da trasferimento o integrativi di esistenti:

- a) di deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
 - b) di produzione di fitosanitari o biocidi;
 - c) di produzione di gas tossici richiedenti autorizzazione;
 - d) di produzione, utilizzazione o trattamento di materiali a rischio biologico;
 - e) di trattamento, arricchimento o stoccaggio di materiali o residui nucleari;
 - f) di conceria;
 - g) di produzione, confezionamento o recupero di esplosivi o polveri esplodenti;
 - h) di prima fusione per la produzione di ghisa o acciaio;
 - i) comportanti rischio di incidenti rilevanti;
 - l) comportanti emissioni contemporaneamente tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri e nuclei abitati.
4. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

ART. 29. VINCOLO CULTURALE. (SOPPRESSO).

- ~~1. In bene soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.~~
- ~~2. La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene culturale è subordinata ad autorizzazione del soprintendente per i Ba o i Bap. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.~~
- ~~3. Sono soggetti a vincolo culturale:

 - ~~a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;~~
 - ~~b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni;~~
 - ~~c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;~~
 - ~~d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;~~
 - ~~e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;~~
 - ~~f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;~~
 - ~~g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.~~

~~Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e b):~~

 - ~~a1) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;~~
 - ~~a2) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;~~
 - ~~a3) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.~~

~~Sono comunque soggette a vincolo culturale per dichiarazione:~~

 - ~~b1) Villa Miotti con parco, a Tricesimo;~~
 - ~~b2) Villa in stile Liberty, a Tricesimo;~~
 - ~~b3) Essiccatoio bozzoli, a Tricesimo;~~
 - ~~b4) Villa Orgnani, a Laipacco;~~
 - ~~b5) Villa Colla, a Leonacco;~~
 - ~~b6) Torre de' Pavona, a Leonacco.~~~~

- ~~4. Su bene culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole.~~
- ~~5. Senza l'autorizzazione è vietato:~~
 - ~~a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;~~
 - ~~b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.~~

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.

ART. 30. ~~VINCOLO PAESAGGISTICO~~ TUTELA PAESAGGISTICA.

01. Ai beni paesaggistici tutelati per legge, come individuati dal Piano paesaggistico regionale, si applicano le norme di cui al Piano paesaggistico regionale stesso, fermo restando quanto segue, solo qualora costituisca norma più restrittiva.

01 bis. Nel territorio comunale sono riconosciuti i seguenti beni paesaggistici come individuati nella tavola Parte statutaria e in zonizzazione:

a) i torrenti Cormôr e Soima e il rio Tresemane, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, esclusi tratti tombati;

b) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

1. In bene ~~soggetto a vincolo paesaggistico di cui al~~ tutelato ai sensi del Dlgs 42/2204, parte terza, il progetto per realizzazione di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica è corredato di elaborati indicanti lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Il progetto prevede comunque:

a) esclusione od occultamento di depositi a cielo aperto;

b) sistemazione di aree scoperte a vista;

c) per impianti di distribuzione di carburante:

1) tipologia di edifici: lineare. Sono vietati i prefabbricati;

2) paramento esterno di edifici: di muro;

3) esclusione o limitazione di elementi metallici brillanti o riflettenti.

2. Sono ~~soggetti a vincolo paesaggistico, per legge, salvo eccezioni:~~

a) ~~il torrente Cormôr e i rii Liolo o Riolo o Benchiana (su Ctr: Cornaria), Fontana, Soima e Tresemane, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, esclusi tratti tombati;~~

b) ~~i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.~~

c) ~~le zone gravate da usi civici;~~

d) ~~le zone di interesse archeologico.~~ (Soppresso).

3. I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni d'uso del PPR.

Essendo le prescrizioni d'uso del PPR soggette a possibili modifiche, il rinvio al PPR di cui al periodo primo è rinvio dinamico.

In caso di contrasto tra piano regolatore comunale e prescrizioni d'uso del PPR per i beni paesaggistici valgono le prescrizioni d'uso del Piano paesaggistico regionale.

ART. 30 BIS. FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA E FASCE DI TUTELA PAESAGGISTICA.

1. Le norme di questo articolo sono per le aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera c), come individuate nella zonizzazione e nella tavola Parte statutaria.
2. I progetti e gli interventi rispettano i criteri seguenti:
 - a) salvaguardare la funzionalità ecologica e idraulica e la morfologia naturale di lavie, rii e torrenti, mantenendo o ripristinando condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica, limitando e riducendo le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico.
In particolare: salvaguardare, recuperare e valorizzare le antiche sorgenti di acqua (Daur da Glesie, Fontanon, Incassar, Temesade, Tuzzan);
 - b) riqualificare e incrementare le formazioni arboree igrofile e golenali, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona.
In particolare: salvaguardare la macchia locale mesofila a latifoglie (castagni, aceri, faggi, acacie, roveri, querce, alni, olmi, frassini, ontani e altro) e le boschiglie di vegetazione ripariale e arborea-arbustiva (salici, pioppi, platani, vinchi, noccioli selvatici, sambuchi, bagolari e altro);
 - c) conservare e valorizzare gli edifici di rilevanza storico - culturale, i manufatti, gli elementi architettonici, i materiali e le attrezzature tecnologiche storicamente legate al paesaggio dei corsi d'acqua, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica.
In particolare: salvaguardare e/o ripristinare le fontane e i lavatoi storici;
 - d) evitare l'inserimento di qualsiasi elemento detrattore e dissonante rispetto ai punti panoramici e mitigare gli esistenti;
In particolare: salvaguardare le vedute di paesaggio e di manufatti storici come tabernacoli e ancone e promuovere interventi di valorizzazione storica del sito di Castelpagano lungo l'ippovia del Cormôr;
 - e) permettere l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di rii e ruscelli attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibili con la tutela degli habitat e degli ecosistemi.
In particolare: le connessioni della mobilità lenta considerano la presenza di roccoli in località Ara Piccola, Felettano, Leonacco e a sud di Fraelacco;
 - f) ripristinare e riqualificare l'ambiente fluviale nelle aree ove si presentano criticità ecosistemiche, paesaggistiche e morfologiche fluviali (erosione, artificializzazione delle sponde, alterazione delle componenti vegetali) e conservare le aree che presentano valori ecosistemici, paesaggistici e morfologici fluviali.
In particolare: salvaguardare lavie e i rii minori come Rio Barbian, rio Cendo, rio del Pasco, rio di Cato, rio Rienze, rio Roncomatto;
 - g) le costruzioni rispettano caratteristiche costruttive-tipologiche congrue con la migliore qualità del contesto territoriale;
 - h) ogni intervento è corredato da una sufficiente analisi che dimostri lo stato dei fabbricati e della vegetazione in un intorno sufficientemente ampio e comunque rapportato al tipo di modifica richiesto;

- i) nel caso di nuova edificazione il progetto prevede interventi di arredo verde con lo scopo di migliorare l'inserimento ambientale delle opere.
- 3. Non sono ammissibili le opere e gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera a).
- 4. Sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina nazionale, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità di cui al precedente comma 3, gli interventi soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 8, lettera b), fermo restando il rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale.
- 5. In applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel DPR 31/2017, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera c).
- 6. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e del PRGC adeguato al PPR, in attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera a), le opere e gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera d).
- 7. In attuazione del Codice, articolo 143, comma 4, lettera b), nelle aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34 delle norme di attuazione del PPR non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, lettera e).

ART. 30 TER. TERRITORI COPERTI DA BOSCHI.

- 1. Vale la definizione di bosco di cui alla legge regionale 9/2007, articolo 6.
Non sono considerate bosco le fattispecie di cui al Piano paesaggistico regionale, norme di attuazione, articolo 28, comma 3.
Sono bosco le aree rispondenti alla definizione anche se non individuate cartograficamente.
In caso di incoerenza tra la definizione di bosco di cui alla legge regionale 9/2007 e la cartografia è prevalente la definizione di cui al Piano paesaggistico regionale, norme di attuazione, articolo 28, comma 2.
- 2. I progetti e gli interventi rispettano i seguenti principi:
 - a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili.
In particolare: valorizzare e incentivare lo sviluppo dell'area di Bosco Pradolin;
 - b) conservare e valorizzare i boschi con funzione protettiva.
In particolare conservare e valorizzare le aree boscate dei torrenti Cormôr e Soima e del Bosco Rienze.

3. Sono vietate attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali di naturalità e biodiversità del paesaggio boschivo.
4. Nelle opere di naturalizzazione territoriale, evitare l'introduzione di specie non autoctone, nonché l'eccessiva uniformità nell'andamento delle superfici sistemate e della copertura vegetale riportata.
5. I progetti e gli interventi si conformano alle prescrizioni di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 28, comma 13.
6. Gli strumenti di pianificazione forestale disciplinano gli interventi selvicolturali, individuano i boschi con funzione protettiva e programmano la gestione della proprietà.

ART. 30 QUATER. AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 143, COMMA 4, LETTERA A), DEL CODICE (AREE DI ACCERTAMENTO).

1. Le aree di accertamento, come individuate nella tavola Parte statutaria e nelle Schede delle Aree di accertamento sono aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio nelle quali la realizzazione dei seguenti interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle condizioni del PRGC conformato al PPR:
 - a) interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale, di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - b) interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopeditoni, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);
 - c) interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52 (PPR, NDA), condivisi dal Ministero e dalla Regione.
2. Valgono inoltre le seguenti specifiche semplificazioni per singole schede.
3. Per le aree numero 1, 3 e 4:
 - a) B 15. Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi ammessi in genere, eccetto dove il PRGC prevede solo interventi di recupero.
4. Per l'area numero 2:
 - a) B.7. Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici. Gli impianti tecnologici, eccetto cavi e pannelli solari termici e fotovoltaici, sono collocati arretrati rispetto a elementi edilizi occludenti la loro vista, o colorati tali da essere sintonizzati con lo sfondo o mascherati da opere

- di verde. I cavi sono posizionati interni o aderenti ai paramenti esterni, e in facciata seguono linee rette, esattamente orizzontali e/o verticali;
- b) B 15. Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi ammessi in genere, eccetto dove il PRGC prevede solo interventi di recupero.**

ART. 30 QUINTES. AREE COMPROMESSE E DEGRADATE.

- 1. Sono riconosciute le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di alterazione del paesaggio rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione.**
A Tricesimo sono individuate le seguenti aree compromesse e degradate:
 - a) dismissioni militari confinarie: Caserma Patussi;**
 - b) aree infrastrutturali sottoutilizzate e dismesse: Ferrovia dismessa a nord est del capoluogo di Tricesimo;**
 - c) insediamenti produttivi inutilizzati: Fungaia;**
 - d) antenne;**
 - e) elettrodotti.**
- 2. Per la Caserma Patussi:**
 - a) gli edifici di cui al fg. 11, pc. 409, 408 e 407 sono soggetti a demolizione.**
Sul sedime della demolizione è realizzata in direzione nord sud una fascia di rinaturalizzazione con filare alberato e percorso ciclopedonale come previsto dal Progetto integrato di riqualificazione paesaggistica volto al recupero di valori paesaggistici, in attuazione dell'art. 53, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale (PPR): Progetto di rigenerazione paesaggistica dell'ex caserma Patussi e recupero dei valori paesaggistici nei borghi a sud-ovest di Tricesimo;
 - b) nelle aree che non saranno interessate dalle destinazioni d'uso per servizi e attrezzature collettive, previo accordo con il Comune sono ammesse le seguenti ulteriori destinazioni d'uso, oltre a quelle previste all'articolo 19, e inoltre:**
 - 1) trasporto di merci;**
 - 2) artigianale, industriale;**
 - 3) commerciale all'ingrosso e al dettaglio, di:**
 - 3.1) beni di produzione propria;**
 - 3.2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;**
 - 3.3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;**
 - 3.4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;**
 - 3.5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore;**
 - b) per le destinazioni d'uso di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 3):**
 - 1) sono subordinate a Prp.**
Il Prp prevede schermature e adeguate mitigazioni tra le funzioni diverse circostanti, mediante filari arborei e arbustivi continui

pluristratificati di specie autoctone, e all'occorrenza con barriere fonoassorbenti.

2) è mantenuta una distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2:

2.1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;

2.2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;

2.3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;

2.4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.

È ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'autorità sanitaria;

c) è ammesso un rapporto di copertura massimo del 70%.

3. Per la ferrovia dismessa è ammessa la riorganizzazione e la riprogettazione infrastrutturale delle funzioni, per la creazione di percorsi legati alla rete della mobilità lenta e connessi.

4. Per gli insediamenti produttivi inutilizzati (Fungaia) vale quanto previsto all'articolo 15, sezione A), comma 1 bis.

5. Per gli elettrodotti: il nuovo elettrodotto di alta tensione e il loro rifacimento ove possibile sono realizzati con interrimento, affiancamento, occultamento e/o schermatura rispetto ai punti di maggiore frequentazione pubblica. In ogni caso i basamenti dei sostegni degli elettrodotti di alta tensione sono schermati mediante opere di verde.

ART. 30 SEXIES. MORFOTIPI.

1. Per morfotipo si intende la forma di un luogo o di una porzione del territorio, come risulta dall'interazione di fattori naturali e antropici caratterizzanti la sua identità e tipizzabile o riconoscibile in diversi contesti.

Nel territorio sono individuati i seguenti morfotipi nella tavola Parte statutaria:

1) insediamenti storici originari compatti e lineari;

2) insediamenti compatti a bassa densità: insediamento Morena;

3) insediamenti compatti ad alta densità: insediamento via dal Maso;

4) insediamenti commerciali e produttivi lineari - strade mercato: aree commerciali e produttive di strada statale 13 (Pontebbana);

5) mosaico colturale della vite e del bosco di collina;

6) mosaici agrari periurbani.

2. Nelle aree individuate come Insediamento storico originario compatto e lineare valgono le norme di cui agli articoli 4 e 5, per le rispettive zone omogenee.

3. Nelle aree individuate come Insediamento compatto a bassa densità valgono le norme di cui all'ambito di Prp numero 1.

4. Nelle aree individuate come Insediamento compatto ad alta densità valgono le norme di cui all'articolo 6, sezione C), commi 10 e 11, oltre che a tutti gli altri contenuti dell'articolo.

5. Nell'area perimetrata come Insediamenti commerciali produttivi lineari - Strade mercato nella tavola Parte statutaria:

a) sono obiettivi di qualità:

- 1) la coerenza paesaggistica con il contesto territoriale e la qualità degli spazi aperti;
- 2) l'incentivazione della mobilità pubblica e riconnessione alle reti pedonali e ciclabili;
- 3) la valorizzazione delle porzioni integre della viabilità storica, degli scorci paesaggistici verso lo spazio agrario con l'eliminazione degli elementi incongrui quali la cartellonistica pubblicitaria disposta in modo da occludere visioni panoramiche di insieme;
- 4) il rispetto e potenziamento per quanto possibile delle connessioni ecologiche;

b) valgono i seguenti criteri, in occasione di nuova costruzione, ampliamento superiore al 20% e ristrutturazione generale:

- 1) lungo margini esterni dell'insediamento verso zona agricola sono costituite barriere di verde in forma di siepi, arbustive o arboree, comunque autoctone e disposte in maniera naturaliforme e coerenti con il sistema paesaggistico del contesto;
- 2) i parcheggi sono realizzati con superfici inerbite, e dotati di almeno 1 albero per ogni 4 posti auto. Questi posti o alberi concorrono al calcolo di cui al punto 3);
- 3) in area scoperta sono piantati alberi di età superiore a 2 anni nella quantità minima di 1 per ogni 300 m³ di volume geometrico, ma non necessariamente superiore a 1 per ogni 100 m² di superficie scoperta disponibile;
- 4) per i nuovi edifici sono adottate soluzioni di qualità paesaggistica mediante un percorso progettuale motivato in una relazione illustrativa e dimostrativa.
La dimostrazione comprende fotomontaggi delle principali vedute dello spazio agrario circostante;
- 5) le pertinenze sono sistemate;
- 6) è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita dei mezzi pesanti;
- 7) i lotti oggetto di intervento sono connessi ai percorsi di mobilità ciclabile e pedonale confinanti / prossimi ove esistenti;
- 8) le insegne e i cartelli pubblicitari sono uniformati e armonizzati tra loro e con la migliore qualità del contesto territoriale.
Valgono comunque le norme di settore;
- 9) gli accessi dalla strada statale 13 (Pontebbana) sono valorizzati con manufatti e opere di verde di qualità;
- 10) eventuali barriere rispettano caratteristiche di qualità paesaggistica;
- 11) gli interventi di manutenzione e adeguamento delle aree di servizio rispettano obiettivi di riqualificazione paesaggistica;

c) nelle zone agricole libere incluse all'interno del morfotipo non sono ammesse nuove insegne pubblicitarie che occludano le visuali panoramiche;

- d) il Comune promuove la sostenibilità, la reversibilità e riciclabilità degli interventi e il risparmio energetico per il riuso di edifici non occupati o sottoccupati, compreso l'utilizzo delle superfici delle coperture per impianti fotovoltaici, tetti verdi e/o spazi coltivati mediante riduzione del contributo di costruzione, con provvedimenti separati dal PRGC;
 - e) La formazione di titolo abilitativo è subordinata a verifica di conformità del progetto ad un elaborato da allegarsi alla domanda indicante tra l'altro la pertinenza funzionale e una previsione di sistemazione generale della pertinenza stessa, volta a un miglioramento ambientale e paesaggistico. La sistemazione generale della pertinenza funzionale può essere attuata per una pluralità di interventi, anche mediante una pluralità di progetti;
 - f) In caso di revisione generale del PRPC o PAC o formazione di nuovo PRPC o PAC, la variante o il nuovo PRPC o PAC prevedono:
 - 1) requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto paesaggistico;
 - 2) una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo, mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili;
 - 3) spazi di sosta dedicati al trasporto pubblico;
 - 4) opere di compensazione e mitigazione ambientale per ridurre l'effetto di frammentazione degli habitat, comprese opere per il passaggio della piccola fauna selvatica;
 - 5) disciplina delle recinzioni e degli elementi di marketing pubblicitari, per unificazione, armonizzazione e riqualificazione.
Per insegne e cartelli pubblicitari valgono comunque le norme di settore.
6. In aree di Mosaico agrario periurbano perimetrate nella tavola Parte statutaria:
- a) in caso di interventi edilizi di superficie coperta superiore a mq 200 in aree libere è da realizzarsi una compensazione mediante costituzione di una corrispondente superficie a verde arboreo, arbustivo e prativo, compatibilmente con lo stato di proprietà;
 - b) gli elementi materiali (fossi, scoline, fasce inerbite a lato degli appezzamenti, recinzioni realizzate con tecniche tradizionali) e vegetali arborei (sistemi di macchie e/o corridoi boscati, vegetati, siepi, filari, viali alberati, alberi isolati e ogni altro tipo di struttura della vegetazione avente carattere di tipicità) sono conservati e/o ove possibile ripristinati.
In particolare la norma vale per gli elementi che delimitano il particellare storico;
 - c) in occasione di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione generale sono costituiti e ove possibile ricostituiti spazi o elementi di verde anche ai fini ecologici, per migliorare e/o mantenere l'equilibrio ecologico e ambientale verso campagna;
 - d) le recinzioni di sasso a vista sono mantenute o ripristinate conformemente alle tecniche tipiche locali;

- e) gli accessori degradati o incongrui sono riordinati e risanati in occasione di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione generale della proprietà stessa;
 - f) il comune incentiva forme innovative di agricoltura urbana e di produzioni agroalimentari legate alla cultura locale, anche ai fini ricreativo e didattico;
 - g) nell'area dell'essiccatoio di cereali a sud ovest di Tricesimo, lungo via San Giorgio, in occasione di opere tipiche di permesso di costruire per nuova costruzione, ampliamento superiore al 10%, ricostruzione e ristrutturazione generale dell'essiccatoio è fatto obbligo di costituire compatibilmente con lo stato dei luoghi una fascia arborea e arbustiva dello spessore di almeno metri 5 a densità colma alta all'impianto almeno metri 2 e a maturità almeno come le opere, interposta rispetto a tutte le opere dell'essiccatoio visibili, comprese le esistenti e i depositi all'aperto.
7. In Area di mosaico culturale della vite e del bosco di collina:
- a) nei cambi di coltura sono mantenute le percentuali di vite e bosco come esistenti, con un margine di flessibilità massimo del 30% rispetto all'intera area di intervento;
 - b) i manufatti strumentali alla coltura della vite e del bosco tipici storici, la viabilità interpodere e le fasce e filari arborei e arbustivi di chiusura delle particelle sono conservati o ripristinati;
 - c) i corsi d'acqua, la vegetazione ripariale, le siepi e macchie boscate e i relitti di impianti legnosi aventi più di 50 anni sono conservati o ripristinati;
 - d) conservazione sostanziale di profilo e andamento planialtimetrico collinare.
Le scarpate rispettano una disposizione a giropoggio seguendo le curve di livello e l'altimetria delle linee di cresta.
Scavi e riporti di terreno non possono superare l'altezza di metri 2,5;
 - e) è vietata l'alterazione del tipo di maglia agraria.
8. L'individuazione di morfotipi non esclude la possibilità di riclassificazioni di zona, laddove ne ricorrano le condizioni.

ART. 30 SEPTIES. ULTERIORI CONTESTI.

1. Ove individuate Centuriazioni nella tavola Parte statutaria:

- a) non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano la conservazione, la leggibilità e la fruizione pubblica delle permanenze riconducibili all'antica pianificazione agraria (rappresentata dalle permanenze di matrice romana);
- b) per le strade campestri è vietato l'utilizzo della pavimentazione bituminosa e non sono ammesse modificazioni del tracciato e/o alterazioni dell'orientamento e trasformazioni delle caratteristiche formali;
- c) non sono ammesse installazioni, anche di carattere provvisorio, con elementi di intrusione che alterino la percezione dei segni derivati dalla pianificazione agraria antica, ad eccezione di quelli previsti da un

progetto unitario di razionalizzazione e riduzione degli impianti (impianti tecnologici, pannelli solari, eccetera);

d) per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari lungo la viabilità principale e secondaria si applicano le seguenti prescrizioni:

1) segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;

2) cartelli di valorizzazione, promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico e/o pubblicitari: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;

e) eventuali attrezzature a servizio di infrastrutture ciclabili o strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzate nell'ottica del rispetto del bene e con uso di materiali che si integrino al contesto;

f) è ammesso il taglio di vegetazione arborea conformemente agli atti di pianificazione e programmazione definiti in attuazione agli indirizzi e direttive e compatibilmente con la tutela dei segni centuriali antichi.

2. Per gli alberi monumentali e notevoli, oltre a quanto previsto dalla legge 10/2013 e dalla legge regionale 9/2007, non sono ammissibili:

a) l'abbattimento o il danneggiamento;

b) interventi che possono danneggiare la chioma, il fusto e l'apparato radicale;

c) nuovi edifici e ampliamento di esistenti nella fascia di 10 metri dal fusto;

d) l'alterazione del contesto paesaggistico naturale, monumentale, storico o culturale in cui esso si inserisce.

Qualora l'albero monumentale o notevole rappresenti un fulcro visivo rispetto ad un più ampio contesto, non deve esserne compromessa la visione con elementi di intrusione;

Negli interventi manutentivi di potatura è vietato il capitozzo, e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG.

3. Ove previsto Geosito non sono ammessi, oltre a quanto già previsto dalle disposizioni di tutela di cui alla LR 15/2016, interventi che alterino i valori percettivi ed in generale interventi di riduzione del geosito.

Sono ammessi interventi di valorizzazione e conservazione.

4. Nelle aree di ulteriori contesti di beni di interesse storico artistico architettonico riferiti a beni con livello 3 di qualità del bene in rapporto al contesto di giacenza (Chiesa di San Piero in Zucco, Villa Folli Tacelli Martina Orgnani, Villa Tartagna):

a) non sono ammessi:

1) interventi di nuova realizzazione di infrastrutture, tranne che si rendano necessari per comprovate esigenze, con l'utilizzo di idonee tecniche di mitigazione;

2) interventi di realizzazione di destinazioni d'uso produttive;

- 3) interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza;
- 4) interventi o opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione e di fruizione del bene e del suo contesto di giacenza;
- b) sono ammessi con condizione:
 - 1) interventi di restauro, recupero e riuso, attuati tenendo conto dei decreti del MIBAC del 6 ottobre 2005 e del 14 gennaio 2008.
Per l'ambito 27 gli interventi citati al primo periodo e gli interventi di nuova costruzione rispettano le condizioni di cui alla di cui al comma 4 lettera a) e quanto previsto nel quaderno degli ambiti, nella relativa scheda d'ambito (27), comma 4;
 - 2) interventi finalizzati all'eliminazione degli elementi detrattori (cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi urbani non coerenti, elementi architettonici incongrui);
 - 3) interventi finalizzati a definire tutele di tipo percettivo per i quali individuare visuali di pregio, punti di vista e rapporti di intervisibilità;
 - 4) interventi di ampliamento di zone a destinazione produttiva all'esterno del contesto purché vengano salvaguardati la qualità visiva in presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche e i coni ottici e le vedute;
 - 5) interventi necessari alla salvaguardia e al recupero della visibilità complessiva del bene storico culturale e del suo contesto di giacenza, mediante l'individuazione dei coni ottici, delle visuali da mantenere libere e della previsione di idonee schermature rispetto ad elementi detrattori amovibili (schermature arboree e vegetazionali);
 - 6) interventi volti a favorire la fruizione del bene da parte del pubblico, anche mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate e di percorsi ciclo-pedonali, da realizzarsi con interventi reversibili e l'utilizzo di materiali compatibili con il contesto paesaggistico;
 - 7) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione dei beni e degli ulteriori contesti.
- 5. Le aree comprese nel perimetro di ulteriori contesti di beni di interesse storico artistico architettonico con livelli di qualità del bene in rapporto al contesto di giacenza inferiore a 3 (Castello Valentinis, Chiesa di San Pelagio, Chiesa di San Vito e Modesto, Chiesa di San Michele Arcangelo), come individuate nella Parte strategica, sono sottoposte a tutela al fine di non alterare i valori presenti. In particolare:
 - a) i progetti e gli interventi rispettano i seguenti indirizzi e direttive:
 - 1) tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del bene in tutte le sue componenti, comprese le aree in sedime, al fine di preservare la sua integrità percettiva;
 - 2) conservare l'assetto morfologico del sito;
 - 3) attuare eventuali interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali;
 - 4) promuovere la fruizione e valorizzazione del luogo, integrato, se possibile, con la mobilità lenta;

- b) i progetti e gli interventi si adeguano alle seguenti misure di salvaguardia e di utilizzazione. Non sono ammissibili:
- 1) interventi che alterino la conservazione della permanenza archeologica;
 - 2) interventi che alterino l'assetto morfologico;
 - 3) interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza;
 - 4) interventi o opere che determinino una riduzione dello strato di conservazione di fruizione del bene e del suo contesto di giacenza.
6. Per le aree costituenti ulteriore contesto di alvei di corsi d'acqua valgono le norme previste per fiumi, torrenti, corsi d'acqua e fasce di vincolo paesaggistico, eccetto obbligo di autorizzazione paesaggistica o altri obblighi procedurali tipici di vincolo paesaggistico.
7. I filari alberati esistenti sono conservati e/o ripristinati.
In caso di impossibilità di mantenimento dei filari alberati esistenti è da realizzarsi una compensazione mediante costituzione di un analogo sistema del verde compatibilmente con lo stato di proprietà.

ART. 30 OCTIES. TUTELA CULTURALE.

1. In bene tutelato ai sensi del Dlgs 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.
2. L'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene culturale è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza ABAP. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.
3. Sono soggetti a tutela culturale:
 - a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, per le quali sia stata espletata la procedura di verifica dell'interesse culturale prevista dal DLGS 42/2004 o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;
 - b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;
 - c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

- e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;
- f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dalla Soprintendenza ABAP;
- g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.
Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e b):
- a1) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- a2) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- a3) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Restano impregiudicati i livelli di tutela previsti dal DLGS 42/2004.
- 4. Su bene culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole della Soprintendenza ABAP.
- 5. Senza l'autorizzazione della Soprintendenza ABAP è vietato:
 - a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
 - b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
- 6. Dove indicato l'itinerario della Grande guerra - caposaldo di Tricesimo è vietata l'alterazione dei luoghi, se non per ricostituire e migliorare uno stato tipico storico preesistente.
Per le opere costituenti il Forte la ricostruzione è ammessa anche nel modo di restauro integrativo.

ART. 30 NONIES. RETE DEI BENI CULTURALI.

- 1. La rete dei beni culturali è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto.
- 2. La rete dei beni culturali è formata da:
 - a) Immobili di interesse storico artistico architettonico (DLGS 42/2004, parte II), come individuati nella tavola Quadro conoscitivo e Parte strategica.
Per questi edifici è richiesto un intervento di restauro e la preventiva approvazione da parte della Soprintendenza ABAP.
Alcuni di questi edifici hanno una tutela diretta o indiretta sulle rispettive aree pertinenziali. Queste sono individuate nelle tavole Quadro conoscitivo e Parte strategica, con le voci Immobili di interesse storico artistico architettonico - Provvedimento di tutela diretta o indiretta;
Altri edifici sono soggetti a tutela ope legis, poiché rispondenti alla definizione di bene culturale di cui all'articolo 10 del DLGS 42/2004.

Il sedime di questi edifici è individuato nelle tavole Quadro conoscitivo e Parte strategica, con la voce Immobili di interesse storico artistico architettonico – Tutela ope legis;

- b) Beni immobili di valore culturale, come individuati nelle tavole Quadro conoscitivo e Parte strategica e Edifici di pregio, come individuati in zonizzazione.**

Per questi edifici, fermo restando i livelli di tutela previsti dal DLGS 42/2004:

- 1) è ammesso l'intervento di ristrutturazione (esclusa la demolizione – ricostruzione, se non per irrecuperabilità per motivi statici e tecnici dell'edificio asseverata da ingegnere abilitato e solo se non tutelati ai sensi della precedente lettera a) rivolto a consentire destinazioni d'uso compatibili e il mantenimento di parti significative a ricordo delle tecnologie e degli impianti utilizzati;
- 2) è vietata sola demolizione, eccetto che: di parti dissonanti rispetto a caratteristiche tipiche storiche, di parti interne non strutturali se non per parte, e, per edifici soggetti a tutela culturale, di parti per le quali la Soprintendenza ABAP abbia dato l'autorizzazione ai sensi del DLGS 42/2004;
- 3) il progetto prevede conservazione, ripristino e sviluppo delle caratteristiche tipiche storiche, particolarmente per planivolumetria, copertura, muri e aperture di facciata;
- 4) il progetto è corredato di una relazione storico-documentale e di fotografie dell'edificio e del luogo;
- 5) è vietata demolizione, eccetto che di parti dissonanti rispetto a caratteristiche tipiche storiche;
- 6) ampliamento e nuova realizzazione in prossimità sono costituite tali che dell'edificio esistente siano rispettate la vista dallo spazio pubblico principale, la tipologia storica ed il rapporto con lo spazio libero di pertinenza diretta eventualmente esistente. In ogni caso ampliamento e nuova realizzazione sono vietati nello spazio libero di pertinenza diretta costituito da parco storico;
- 7) le parti di edificio tipiche storiche alterate sono adeguate per le categorie di opere oggetto di intervento;

- c) Altri elementi come individuati nella tavola Quadro Conoscitivo e Parte strategica: ancone, ex mulino, fontane, icone, lavatoi, monumenti, tabernacoli, parchi, uccellande.**

Per questi edifici sono ammessi interventi di ripristino, valorizzazione e conservazione.

Per tabernacoli, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi di edifici esposti e non alla pubblica vista è disposto il divieto di rimozione di cui al DLGS 42/2004.

Sono ammessi gli interventi conservativi di cui al DLGS 42/2004.

I pozzi, i lavatoi e le fontane non possono essere distrutti o alterati.

- e) Aree a rischio/potenziale archeologico, come individuate nella tavola Quadro conoscitivo.**

Per queste aree vale l'articolo 30 undecies;

f) Centuriazioni, come individuate nella Parte statutaria.

Per queste aree valgono le norme dell'articolo 30 septies;

g) i muri realizzati secondo tecniche tipiche storiche preesistenti devono essere rigorosamente salvaguardati.

Gli interventi ammessi sono il risanamento conservativo ed il restauro.

Restano salve le particolarità previste da norme di zona;

h) i Roccoli non possono essere distrutti o alterati, restandovi consentiti interventi di conservazione e manutenzione.

ART. 30 DECIES. RETE ECOLOGICA LOCALE.

1. Il Comune individua la rete ecologica locale (REL) strutturata su corridoi ecologici e nodi. Le previsioni attuative della REL consistono anche in opere per il mantenimento, il miglioramento dei tessuti connettivi rurali e per la creazione di nuovi connettivi a completamento della rete. Gli interventi per la realizzazione della REL sono individuati nella tavola Parte strategica.

2. Nelle aree interessate dal passaggio di Corridoio ecologico e relativa fascia buffer in zone E e F sono consentiti gli interventi previsti per le relative zone omogenee con le seguenti prescrizioni:

a) che siano mantenute le siepi, i filari e impianti arborei di pregio preesistenti e di maggiore rilevanza paesaggistica o, in alternativa che questi siano ricostituiti nelle aree di pertinenza più prossime;

b) che siano mantenuti, se presenti, i collegamenti ciclo-pedonale anche su strade rurali. In questi casi, entro una fascia di m 3 per lato, è previsto il mantenimento o l'inserimento di elementi ai bordi del percorso come siepi, filari e fasce inerbite;

c) nel caso di corso d'acqua deve essere garantito il varco minimo di passaggio non inferiore a 10 metri dal ciglio della sponda dell'alveo;

d) che in caso di edificazione, siano previste schermature arboree di mitigazione degli interventi e che siano realizzati interventi compensativi di naturalizzazione affinché siano assicurati i livelli di funzionalità ecologica. Il mantenimento dei livelli di funzionalità ecologica è da dimostrare in una relazione di compatibilità ecologica rapportata all'entità dell'intervento.

La relazione di compatibilità ecologica contiene:

1) l'indagine degli habitat esistenti ante e post intervento;

2) l'analisi del rischio di frammentazione degli habitat per l'intervento;

3) l'individuazione delle misure compensative per la conservazione o l'accrescimento della biodiversità. In particolare sono indicate le specie arboree o arbustive, o di coticco erboso utilizzate per gli interventi di compensazione.

Dalla relazione deve risultare nel complesso la conservazione o l'accrescimento dei livelli di qualità ecologica.

Gli interventi di naturalizzazione possono consistere in:

a) realizzazione di fasce multi-filari pluristratificate o bande boscate costituite da specie arboree e arbustive autoctone, della larghezza minima di metri 10;

b) realizzazione di habitat prativi con formazioni erbacee naturali e seminaturali della larghezza minima di metri 10.

Nelle aree interessate dal passaggio di Corridoio ecologico e relativa fascia buffer in zona diversa da agricola, gli interventi sono subordinati all'adozione di criteri idonei a mantenere comunque la migliore funzionalità e continuità del corridoio stesso, quali la realizzazione di recinzioni a verde, la realizzazione di tetti verdi o altre misure equivalenti. Le recinzioni sono dotate di varchi per il passaggio della piccola fauna selvatica, salvo impossibilità tecnica motivata.

In ogni caso il tracciato può essere modificato in coerenza alla conformazione delle proprietà, fermo restando l'obiettivo di mantenere una continuità.

Ove il corridoio affianchi o interferisca con strade o infrastrutture esistenti, previsioni di strade di progetto, i progetti di ristrutturazione delle infrastrutture esistenti e di realizzazione della viabilità nuova vanno accompagnati da interventi di naturalizzazione valorizzanti la funzione di corridoio ecologico, volti all'accrescimento dei livelli di qualità ecologica;

3. Per le aree corrispondenti ai nodi (boschi e prati stabili naturali) gli interventi sono improntati ad un principio di conservazione. Salvo diverse previsioni insediative di PRGC sono vietati interventi di riduzione, se non mediante ricostituzione degli stessi in aree di proprietà adiacenti, coerentemente e compatibilmente con la normativa sovraordinata (LR 9/2005 per la tutela dei prati stabili e LR 9/2007 per la tutela dei boschi).

Per i prati stabili non tutelati e per eventuali loro riduzioni si fa rinvio alla normativa di settore (LR 9/2005).

Presso i nodi, ai margini delle superfici coltivate sono mantenute o realizzate fasce inerbite di protezione della profondità di almeno metri 2.

4. La formazione della Rete ecologica considera anche altri elementi del paesaggio già individuati e soggetti a specifiche prescrizioni:

a) filari alberati;

b) roccoli;

c) sorgenti;

d) sponde di rii, torrenti e corsi d'acqua.

ART. 30 UNDECIES. AREE A RISCHIO/POTENZIALE ARCHEOLOGICO.

1. Il PRGC individua le zone a rischio/potenziale archeologico nella tavola Quadro conoscitivo. Ciascun sito è trattato nell'allegato al PRGC Schede delle aree a rischio/potenziale archeologico.

2. Per tali aree valgono le misure di salvaguardia specifiche per ogni sito (di cui alle schede dalla TRIC 01 alla TRIC 35):

a) nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone agricole è fatto divieto di arature in profondità. Sono vietati altresì scavi e movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del

terreno. Ogni ulteriore intervento di scavo e scasso nel terreno al di sotto di 30 cm di profondità dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza;

b) nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone edificate ogni intervento edilizio che preveda scavi e scassi al di sotto del terreno sistemato, o di solai esistenti, laddove non siano già state realizzate delle opere di scavo nel sottosuolo a profondità almeno pari a quelle da progetto, dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia, con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza;

c) nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone boschive sono vietati scavi e movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. Ogni ulteriore intervento di scavo e scasso nel terreno al di sotto di 30 cm di profondità dovrà essere segnalato alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza.

ART. 30 DUODECIES. ASPETTI SCENICO PERCETTIVI.

1. Nelle aree ad elevata percettività come individuate nella tavola Parte strategica e nella Carta del paesaggio:

a) in caso di sostituzione le reti tecnologiche aeree sono interrare;

b) non sono ammessi interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, anche con interventi di grandi dimensioni, i punti di vista.

In particolare:

1) i progetti sono corredati da una relazione dimostrativa della compatibilità delle opere nel contesto in cui si inseriscono, evitando fenomeni di intrusione visiva che occludono significativamente la percettività dei luoghi con interventi di rilevante dimensione.

Gli interventi sono mitigati da opere di verde o tinteggiati con colori armonizzati con lo sfondo.

Sono colori idonei colori richiamanti la struttura paesaggistica esistente, comunque non brillanti;

2) gli edifici di nuova costruzione di tipologia capannone, qualora ammessi dalle norme di zona, sono realizzati:

2.1) di altezza massima di m 7,5;

2.2) mitigati da opere di verde o tinteggiati con colori armonizzati con lo sfondo.

Sono colori idonei colori richiamanti la struttura paesaggistica esistente, comunque non brillanti;

3) è ammesso l'adeguamento funzionale ed energetico di capannoni esistenti, a condizione che:

- 3.1) eventuali pannelli fotovoltaici siano posti sul tetto, complanari alla copertura;
- 3.2) l'impatto visivo dei capannoni sia mitigato da opere di verde o colorazioni mimetizzanti con lo sfondo ed in particolare con la struttura paesaggistica esistente;
- 4) in occasione di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici agricoli eventualmente ammessi dalle norme di zona, le opere sono mitigate lungo i margini liberi da accessi, compatibilmente con il codice della strada, mediante filari arborei di specie alte a maturità almeno quanto l'edificio principale. Gli edifici sono tinteggiati con colori mimetizzanti e armonizzati con lo sfondo. Sono colori idonei colori richiamanti la struttura paesaggistica esistente, comunque non brillanti;
- 5) per edifici in generale, ove le norme di zona non specifichino disposizioni particolari in merito a tipologie costruttive tradizionali, le architetture moderne sono armonizzate con il contesto paesaggistico, senza creare eccessiva frammentazione visiva con l'edificato nel contesto. Il progetto è corredato di fotografie dello stato di fatto e di grafici dimostrativi dell'armonizzazione dell'intervento con l'insediamento tipico storico e in generale con il contesto;
- c) non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche;
- d) non sono compatibili con i criteri paesaggistici individuati: serre, mezzi pubblicitari e reti tecnologiche aeree di nuova costruzione;
- e) fatte salve le disposizioni statali in materia di impianti fotovoltaici a terra, in attuazione degli obiettivi e delle disposizioni del PPR e dell'articolo 4, comma 18, lettera b) della legge regionale 16/2021, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è incompatibile con i valori paesaggistici espressi nelle aree all'interno delle aree ad elevata percettività.
2. Le aree individuate ai sensi del comma 1, lettera e) come non compatibili per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra non comportano un divieto assoluto di realizzazione ma segnalano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
3. Entro l'area di Belvedere, Punto panoramico:
- a) sono vietate serre, cartelli pubblicitari e reti tecnologiche aeree di nuova costruzione;
- b) gli interventi esorbitanti da manutenzione straordinaria su edifici esistenti privi di rilevanza storico-culturale sono subordinati a mitigazione dell'impatto visivo dell'intero edificio esistente e dell'eventuale ampliamento mediante opere di verde;
- c) in caso di sostituzione le reti tecnologiche aeree sono interrate;
- d) interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, con interventi di grandi dimensioni, punti di vista e di belvedere o occludere le visuali sul panorama e sui beni culturali che da essi si fruiscono.
- In caso di contrasto tra previsioni diverse per paesaggio valgono le previsioni più restrittive.

4. Lungo Percorso panoramico e lungo Viale di accesso non sono ammissibili:
 - a) interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, con interventi di grandi dimensioni, punti di vista e di belvedere o occludere le visuali sul panorama e sui beni culturali che da essi si fruiscono.
Sono fatti salvi gli interventi volti alla fruizione dei beni e del paesaggio;
 - b) l'installazione di cartelli pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche;
 - c) l'alterazione di ponti, murature di contenimento e altri manufatti di valore storico culturale, di pertinenza del percorso panoramico e del viale di accesso.
5. Ove previsti Muro, Centa, Mura merlata sono ammessi interventi di ripristino, valorizzazione e conservazione.
È vietata l'apposizione di cartelli e altri mezzi pubblicitari.
6. Ove previste Quinta vegetale, Filare alberato, Filare di gelso non sono ammessi interventi che alterino l'aspetto scenico percettivo naturale generato dalla quinta vegetale, dal filare alberato o dal filare di gelso.
Sono sempre ammessi il taglio colturale, lo sfalcio, e la rimozione di specie alloctone invasive.
7. I muri a secco sono conservati e ripristinati.

ART. 30 TERDECIES. IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA.

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali, anche sopravvenute, in materia di impianti fotovoltaici a terra, in attuazione delle disposizioni contenute nel PPR riguardanti la tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del paesaggio ritenute a tutti gli effetti dei beni paesaggistici, dell'articolo 4, comma 18, lettere b), c) ed e) della legge regionale 16/2021 e dell'articolo 96 della legge regionale 3/2024, il PRGC individua le parti del territorio dove la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ritenuta:
 - a) presuntivamente incompatibile con i valori paesaggistici ed ambientali espressi nelle seguenti aree:
 - 1) zone E4 e F;
 - 2) aree e immobili soggette a tutela di cui al DLGS 42/2004, parte seconda e terza e aree ricomprese in una fascia di rispetto di m 500 da questi;
 - 3) aree ad elevata percettività come individuate nella tavola Parte strategica, Zonizzazione e Carta del paesaggio;
 - 4) aree nell'arco di m 300 da punto di Panorama ampio, come individuati nella tavola Parte strategica;
 - 5) nelle aree di morfotipi Mosaici agrari periurbani come individuati nella tavola Parte statutaria;
 - b) compatibile: zone D2, D3, D3, H2, H3, Area compromessa e degradata Caserma Patussi.

2. Sono comunque ammessi impianti produttori energia da pannelli installati sulla copertura o a copertura di parcheggi pubblici o di uso pubblico convenzionato.
Queste opere sono realizzate tali da minimizzare l'impatto visivo.
3. Le aree individuate come non compatibili per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra non comportano un divieto assoluto di realizzazione ma segnalano un presumibile esito negativo delle valutazioni.

ART. 31. DECORO E TUTELA AMBIENTALE.

1. ~~Rispetto a edificio di pregio:~~
 - ~~a) il progetto di intervento sull'edificio:~~
 - ~~1) è corredato di una relazione storico documentale e di fotografie dell'edificio e del luogo;~~
 - ~~2) prevede conservazione, ripristino e sviluppo delle caratteristiche tipiche storiche, particolarmente per planivolumetria, copertura, muri, aperture di facciata e decorazioni;~~
 - ~~b) è vietata sola demolizione, eccetto che: di parti dissonanti rispetto a caratteristiche tipiche storiche, di parti interne non strutturali se non per parte, e, per edifici soggetti a tutela culturale, di parti per le quali la Soprintendenza abbia dato il nullaosta alla demolizione;~~
 - ~~c) è vietata l'applicazione di pannelli solari;~~
 - ~~d) le parti di edificio tipiche storiche alterate sono adeguate per le opere oggetto di intervento;~~
 - ~~e) ampliamento e nuova realizzazione in prossimità sono costituite tali che dell'edificio esistente siano rispettate la vista dallo spazio pubblico principale, la tipologia storica ed il rapporto con lo spazio libero di pertinenza diretta eventualmente esistente. In ogni caso ampliamento e nuova realizzazione sono vietati nello spazio libero di pertinenza diretta costituito da parco storico. (Soppresso).~~
2. In tutto il comune sono vietate:
 - a) cave;
 - b) discariche, se non di rifiuti derivanti da demolizione, costruzione e scavo in area individuata specificatamente;
 - c) opere di blocco di cemento grezzo a vista non colorato;
 - d) opere di rivestimento di lamiera ossidabile, se non di rame. *E' comunque ammesso l'acciaio corten.*
3. Le opere per accessori sono realizzate:
 - a) se serventi edificio realizzato da meno di 10 anni: interne o unite anche se solo mediante portico a edificio servito o a edificio altro;
 - b) se serventi edificio esistente di più unità immobiliari: comunque accorpate tra loro;
 - c) dotate delle finiture;
 - d) se distanti più di m 50 da edificio servito: dotate di servizi igienici;
 - e) se serventi edifici realizzati da più di 10 anni gli accessori possono essere realizzati senza restrizioni ad eccezione di quelle prescritte nelle norme di zona.
4. Serre e depositi all'aperto sono occultati alla vista diretta da spazi pubblici.
- ~~5. Le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità altre. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune. (Soppresso).~~
- ~~6. (Soppresso).~~
7. Per realizzazione di opere comportanti un'alterazione significativa dello stato dei luoghi il Comune può prescrivere misure per mitigarne l'impatto e inserirle nel contesto territoriale.

8. I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe ~~commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.~~
La commissione edilizia può prescrivere l'adozione di misure per mitigare l'impatto e armonizzare le opere nel contesto territoriale.

ART. 32. RISPARMIO ENERGETICO.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti oggetto di importanti interventi di ristrutturazione come definiti dalla legge:
 - a) il *dimensionamento* ed il posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali è effettuato in base all'esigenza di ridurre l'irraggiamento solare estivo, assicurare la dovuta illuminazione naturale e consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale;
 - b) le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord sono dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale. Gli schermi possono essere evitati se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente a quello dello schermo.

ART. 33. SICUREZZA GEOLOGICO - IDRAULICA.

A) Provvedimenti relativi al rischio sismico e idrogeologico.

1. Ricadendo il comune in area dichiarata sismica (...), ogni intervento costruttivo richiede una specifica relazione geologica. Deve essere definita con precisione la profondità della falda idrica e le sue oscillazioni. Poiché in periodi di siccità la falda può essere assente, si farà riferimento agli allegati 5a e 5b della relazione geologica - carta della minima profondità della falda. Si dovrà accertare l'omogeneità geomeccanica del terreno alla quota d'imposta dei fabbricati. Per gli interventi costruttivi in collina, in particolare per opere stradali e di terrazzamento per scopi agricoli, dovrà essere verificata la stabilità d'insieme manufatti-pendio per assicurarsi che essi non determinino situazioni di precario equilibrio. Dovrà inoltre essere accertata l'omogeneità geomeccanica del terreno alla quota di imposta dei fabbricati. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle aree di ristagno d'acqua che possono essere segnalate, anche in periodi di siccità, dalla vegetazione idrofila (*Equisetum arvense* - coda di cavallo) e comunque sono indicate negli allegati 7a e 7b della relazione geologica, per intervenire con le indispensabili opere di drenaggio. Qualora in queste aree, nonostante le loro caratteristiche, si volessero edificare scantinati o vani con il piano di calpestio a meno di 30 cm sull'esistente piano di campagna, è necessaria la loro *impermeabilizzazione*, e le eventuali rampe d'accesso dovranno partire da una quota superiore al limite di 30 cm sopra indicato. In sede di progettazione si dovrà tenere conto di prevedibili *amplificazioni* sismiche nelle zone di omogeneità Z4, così come indicate negli allegati 7a e 7b alla relazione geologica, in prossimità degli orli di terrazzo e in corrispondenza della presunta faglia di Tricesimo.

B) Coefficienti di calcolo.

1. Con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (...) e alla Guida tecnica regionale, la valutazione dell'incremento sismico locale in rapporto alla risposta meccanica e idrologica del terreno è espressa tramite un coefficiente C1 variabile tra 1 e 1,4, e quella morfotettonica tramite un coefficiente C2 variabile tra 1 e 1,3. Il prodotto dei due coefficienti esprime un valore rappresentativo della reale situazione del sito. Nelle aree di classe Z3 il coefficiente di risposta meccanica e idrogeologica può variare tra 1,00 e 1,20 mentre nelle aree di classe Z4 tra 1,06 e 1,22. Il coefficiente di risposta morfotettonica può variare tra 1,30 e 1,00 rispettivamente in corrispondenza della presunta faglia di Tricesimo, delle scarpate o dei cigli delle terrazze, e in corrispondenza della pianura.

C) Inedificabilità.

1. Sono inedificabili le aree esondabili, le aree del bacino di laminazione delle piene del Cormôr, le aree di protezione dei pozzi idropotabili, le scarpate dei

terrazzi prospicienti il Cormôr di altezza maggiore di 5 metri, di estensione significativa e di pendenza superiore al 50%. Le aree inedificabili sopra menzionate sono indicate negli allegati 7a e 7b alla relazione geologica.

C BIS) Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA).

1. Lo strumento sovraordinato di tutela dalla pericolosità e dal rischio idraulico sul territorio è il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA). Tale strumento individua, perimetra e disciplina le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione e le aree fluviali, definisce ed individua criteri e parametri per la mappatura del rischio, pianificando e programmando le azioni e gli interventi di mitigazione e definendo le norme d'uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
2. Nelle more dell'adeguamento del vigente Piano Regolatore al PGRA, si intende recepita la classificazione della pericolosità sulla base della mappatura definita dal PGRA; la classificazione del rischio viene effettuata mediante l'applicazione Herolite, rilasciata dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.
3. Gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia nelle aree individuate e perimetrate dal PGRA, sono subordinati al rispetto della disciplina d'uso del PGRA unicamente qualora lo stesso disponga in senso più restrittivo rispetto al PRGC, prevalendo sulle presenti norme di attuazione in funzione dell'esigenza di tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. Fuori da dette ipotesi trovano applicazione le disposizioni già contenute nelle norme di attuazione, che vengono mantenute.

D) Variante 64.

1. Con riferimento alla variante 64:
 - a) dovranno essere rispettate le indicazioni previste nelle conclusioni (pag. 22 e 23) della Relazione geologica di data ottobre 2008 del dr. Fratta e, relativamente al punto 4, nel capitolo "Note per l'edificazione" dell'integrazione;
 - b) per i punti di variante n. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 36, 44, 65, 69, 88, 93, 95, 96, 97, e 98, in considerazione della prossimità della falda al piano campagna, in condizioni di massimo impingimento, eventuali vani interrati dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati.

E) Variante 73.

1. Con riferimento alla variante 73:
 - a) per gli ambiti di variante n. 21, 22 e 33, soggetti a pericolosità idraulica moderata (P1), deve essere previsto l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm al di sopra del piano di campagna e il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota;
 - b) per gli ambiti di variante n. 3, 10, 12, 13, 28, 29 e 30 ubicati in corrispondenza di falda superficiale l'eventuale realizzazione di vani

interrati o seminterrati deve prevedere la completa impermeabilizzazione degli stessi e il collaudo del sistema di impermeabilizzazione realizzato.

ART. 33 BIS. RISCHIO SISMICO - MICROZONAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.

- 1.1. *La MS comunale è la suddivisione del territorio in zone a diversa pericolosità sismica locale; all'in-terno di ogni zona il comportamento del terreno in caso di terremoto è da ritenersi omogeneo. In particolare, la MS individua aree dove in occasione di terremoti possono verificarsi effetti locali e stima quantitativamente il comportamento dei depositi e delle morfologie presenti.*
- 1.2. *La MS concorre alla definizione delle scelte di Piano generale e attuativo. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:*
 - 1.2.1. *indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità sismica rispetto ai possibili effetti locali;*
 - 1.2.2. *assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.*
- 1.3. *Gli elaborati e i risultati della MS costituiscono anche supporto alla progettazione e forniscono indicazioni per le verifiche comunque richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (NTC 2018) e dalla relativa Circolare esplicativa.*
- 1.4. *L'analisi della CLE individua le funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.*
- 1.5. *Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il Piano di protezione civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:*
 - 1.5.1. *operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;*
 - 1.5.2. *interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale;*
 - 1.5.3. *pericolosità sismica locale dei siti tramite la cartografia di confronto tra MS e CLE.*
- 1.6. *Disposizioni ai fini pianificatori*
 - 1.6.1. *Nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) di Livello 1 è rappresentata la suddivisione del territorio di Tricesimo in funzione degli effetti attesi e dei conseguenti studi e livelli di approfondimento richiesti:*
 - 1.6.2. *zone stabili suscettibili di amplificazioni locali oggetto di analisi di II Livello, per cui non sono richiesti ulteriori approfondimenti. Le zone individuate sono le seguenti:*
 - 2001 - Zona 1
 - 2002 - Zona 2
 - 2004 - Zona 4
 - 2005 - Zona 5
 - 2099 - Zona 0

Non sono richiesti ulteriori approfondimenti per la 2003 – Zona 3.

- 1.6.3.** *zone di attenzione per instabilità in cui dovranno essere realizzati approfondimenti di III Livello. Le zone individuate sono le seguenti:
3015 – Zone di attenzione per instabilità di versante attiva
3025 – Zone di attenzione per instabilità di versante quiescente*
- 1.6.4.** *Per la redazione del livello 2 di MS vanno predisposte: “Carta delle indagini” - “Carta geologico tecnica” corredata da sezioni geologiche significative - “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” di Livello 2 - “Carta di microzonazione sismica (rappresentativa di fattori di amplificazione)” - “Relazione illustrativa.”*
- 1.6.5.** *Per la redazione del livello 3 di MS vanno predisposte: “Carta delle indagini” - “Carta geo-logico tecnica” corredata da sezioni geologiche significative - “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” di Livello 3 - “Carta di microzonazione sismica (rappresentativa di fattori di amplificazione)” - “Relazione illustrativa.”*
- 1.6.6.** *La presente Variante entra in vigore a partire dalle norme di salvaguardia ovvero con l'adozione e riguarderà anche i PRPC e/o Pac.*
- 1.7.** *Disposizioni ai fini progettuali*
 - 1.7.1.** *Gli studi di MS di primo livello forniscono informazioni importanti sul modello di sottosuolo e per la determinazione del bedrock sismico; si tratta di informazioni a scala territoriale e pertanto è possibile che le nuove indagini conducano a conclusioni differenti. Gli scostamenti dalle previsioni di MS devono essere giustificati mediante indagini e analisi di numero e tipologia conformi alla estensione dell'area di intervento.*
 - 1.7.2.** *Ai sensi dell'art. 93, comma 4, del DPR 380/2001 in fase progettuale si dovrà tenere conto delle indicazioni di pericolosità fornite dalle Carte di Microzonazione Sismica. A tal fine, il presente articolo integra quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), che si intendono integralmente richiamate per quanto non previsto nelle presenti norme.*
 - 1.7.3.** *L'adozione del metodo semplificato (stima dell'amplificazione sismica basata sulle categorie di sottosuolo A÷E) per il calcolo dell'azione sismica dovrà essere adeguatamente giustificata mediante esplicito confronto secondo le procedure indicate nel cap. 8 delle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da amplificazioni” versione 2.0 (2022) della Commissione Tecnica per la microzonazione sismica del DPC e Conferenza delle Regioni e P. A.*
 - 1.7.4.** *Per le costruzioni e le infrastrutture classificate come strategiche per le finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, si raccomanda la definizione delle azioni sismiche di progetto mediante un'analisi di risposta*

sismica locale, sia per interventi su edifici già esistenti che per opere di nuova costruzione.

- 1.7.5. Per prevenire il fenomeno della doppia risonanza tra terreno e strutture in caso di sisma il progetto deve contenere gli elementi atti a garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione naturale del terreno e periodo di vibrazione delle strutture. Nel caso le frequenze dei modi di vibrare principali della costruzione dovessero convergere con quella fondamentale del terreno si dovranno svolgere specifiche analisi di risposta sismica locale al fine di stimare l'effettiva azione sismica da assumersi nel progetto.*

ART. 34. DEROGHE.

1. (Soppresso).
2. In tutto il comune sono ammesse, anche in assenza di Prp, anche dove il Prp è previsto, opere per:
 - a) impianti tecnici o tecnologici *per infrastrutture a rete*, salvo che:
 - 1) sono escluse dalla deroga opere per *produzione*, se non per uso preminentemente proprio;
 - 2) *gli impianti per telefonia mobile*:
 - 2.1) *sono ammessi solo in area prevista dal regolamento di settore*;
 - 2.2) *sono ammessi a condizione che il realizzatore sia proprietario o abbia titolo sull'area circostante in cui sono superati i limiti di esposizione di cui al Dm Ambiente 381/1998, art. 3, comma 1, eccetto che su aree di viabilità, ferrovia e acqua.*

In tutte le zone le nuove antenne di telefonia mobile e di radiofonia e il loro rifacimento ove possibile sono realizzate con occultamento e/o schermatura rispetto ai punti di maggiore frequentazione pubblica. In ogni caso gli apparati tecnologici a terra sono schermati mediante opere di verde;

 - 3) gli elettrodotti di alta tensione sono ammessi solo in zone E e F, e in zone di viabilità, ferrovia e acqua, a distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, e da edifici di abitazione e edifici di pregio ovunque localizzati se non in zone D2, D3 e H3 minima di metri 500;
 - 4) le opere di cui al punto 1) sono comunque ammesse nelle zone proprie e nelle zone in cui sono preminentemente strumentali o complementari a opere o attività ivi previste;
- b) *transito e parcheggio di automobili, motocicli e cicli. Fino a che non sia reso disponibile mediante il Comune uno spazio attrezzato in zona idonea possono comunque mantenersi, di autoveicoli pesanti, transito e parcheggio esistenti;*
- c) manutenzione e sistemazione di strade, ferrovia, corsi d'acqua, argini e condutture;
- d) cartelli e altri mezzi pubblicitari;
- e) recintazione;
- f) coltura di fondi agricoli;
- g) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;
- h) esclusione, rimozione o superamento di barriere architettoniche;
- i) raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;
- l) demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata:
 - 1) in zona A: per opere di interesse storico, artistico, ambientale o documentale;
 - 2) in zona qualsiasi:
 - 2.1) per edificio di pregio;
 - 2.2) per opere definite edifici di riferimento nel quaderno dei borghi.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche. *Tra le altre sono specifiche le norme di cui all'articolo 5, sezione C), comma 2, lettera b).*

Il progetto di opere causanti alterazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi è corredato di relazione illustrante l'impatto sull'ambiente e il paesaggio, il grado di compatibilità e gli interventi a questa finalizzati. Il Comune può comunque fissare prescrizioni e modalità esecutive per motivi ambientali o paesaggistici.

In tutte le zone i nuovi elettrodotti e le nuove linee telefoniche e il loro rifacimento ove possibile sono realizzate con interrimento, affiancamento, occultamento e/o schermatura rispetto ai punti di maggiore frequentazione pubblica. In ogni caso i basamenti dei sostegni degli elettrodotti di alta tensione e gli apparati tecnici a terra delle antenne di telefonia mobile sono schermati mediante opere di verde.

In particolare nella progettazione delle linee elettriche e telefoniche, ove possibile:

a) gli attraversamenti aerei di parchi, aree di alto valore naturalistico, storico e paesaggistico sono evitati.

In generale sono da evitare impatti e interferenze con visuali e vedute panoramiche di pregio;

b) le linee seguono o sono realizzate parallele a reti o assi già attrezzati quali strade e ferrovie, e sono mascherate mediante cortine arboree e arbustive;

c) nei boschi di dimensione rilevante in cui la costruzione di una linea comporti l'esecuzione di una tagliata sono da evitare tracciati rettilinei, per non produrre un effetto cannocchiale all'interno del bosco.

L'ingresso del tracciato nel bosco di dimensione rilevante in adiacenza a strade e ferrovie deve avvenire con un percorso a gomito.

Il Comune può richiedere progetti di piantagione con specie di limitata altezza delle tagliate entro superfici boscate;

d) nei paesaggi ondulati o terrazzati è preferibile che il tracciato segua l'andamento del terreno nelle parti più basse, preferibilmente collocato a monte di strade e opportunamente mascherato;

e) i sostegni di linee aeree sono preferibilmente della tipologia a palo e opportunamente collocati in punti meno visibili, ad esempio dietro macchie di alberi;

f) la realizzazione di stazioni e cabine primarie non deve comportare rilevanti sbancamenti di terreno.

Il Comune può richiedere progetti di rinverdimento per la mascheratura di sostegni e cabine.

3. Transito e parcheggio previsto da indice di zona sono ammessi anche in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita. Rispetto a zona S questa previsione:

a) vale per realizzare parcheggio in zona S1 di parcheggio solo se l'opera servita di zona diversa è servizio o attrezzatura del Comune o di ente pubblico altro o istituzione riconosciuta o opera commerciale al dettaglio;

b) vale per realizzare parcheggio in zona S1 diversa da parcheggio e in zona S2, purché:

- 1) sia assicurata la possibilità di realizzare nella zona S1 diversa da parcheggio e nella zona S2 opere per la destinazione d'uso prevista dal Prg conformi agli standards o alle esigenze di settore;
- 2) il parcheggio sia usabile anche per la destinazione d'uso prevista dal Prg.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

4. Il parcheggio di utilizzazione comune ma non contemporanea di opere diverse può essere computato contemporaneamente per opere diverse.
5. Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:
 - a) in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E, F, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S e zona di verde privato;
 - b) in zona di attrezzature a servizio della viabilità;
 - c) in bene soggetto a ~~vincolo paesaggistico~~ tutela paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, in zone di cui alle lettere a) e b).

Le opere rispettano gli indici di zona o, se meno restrittivi rispetto ad altri già previsti, i seguenti:

a1) altezza:

- 1) edifici: m 4;
- 2) pensiline: m 6;

a2) distanza da strada, compatibilmente con la legge:

- 1) edifici: m 10;
- 2) pompe e sostegni di pensiline: m 5;
- 3) coperture di pensiline e attrezzature: m 5.

In area costituente pertinenza di servizio della strada la distanza è applicata dalla piattaforma stradale;

a3) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,3;

a4) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,15.

6. In caso di crollo o demolizione abusiva di opera di cui è obbligatoria la conservazione: è comunque ammessa la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Prp. Resta salva l'applicazione delle sanzioni.
7. Restano salve le possibilità di deroga *previste dalla legge*.

ART. 34 BIS. CREDITI EDIFICATORI.

1. *(Soppresso).*
2. *(Soppresso).*
3. *(Soppresso).*
4. *Per sostituzione di edifici esistenti alla data del 19 11 2009 non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali vale la Lr 19/2009, art. 60, comma 1.*
5. *Per progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevanti su edifici esistenti alla data del 29 3 2011 che assicurino la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento da fonti rinnovabili ivi prevista vale il decreto legislativo 28/2011, art. 12, comma 1.
È ammesso un ulteriore bonus volumetrico massimo del 5% se i progetti assicurano ulteriori requisiti di risparmio energetico, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio di acqua definiti dal Comune mediante specifico separato provvedimento.
Resta fermo l'obbligo di rispetto delle destinazioni d'uso, degli indici altri e delle particolarità previste dalle norme di zona.*

ART. 35. DEFINIZIONI.

A) Altezza dell'edificio:

01. Vale la definizione regionale.

1. Il terreno a base di misurazione dell'altezza è il terreno:

- a) esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;
- b) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;
- c) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente. Se però il terreno viene rialzato a più di cm 40 oltre la quota di confine fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra la quota di confine fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno esistente se superiore.

Se la linea di terreno è inclinata o spezzata vale la quota media.

Se l'opera è unita o aderente ad altra: per linea di terreno vale la linea unente le quote di spiccato.

I percorsi e i parcheggi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento.

Resta salva l'assunzione a base di misurazione dell'altezza di una quota di terreno diversa prevista da norme specifiche.

Se prevista per opera diversa da edificio, l'altezza è verificata rispetto alla quota massima.

2. (Soppresso).

3. Ove prevista da indice di zona altezza pari a esistente: può applicarsi l'altezza di opere esistenti in:

- a) recupero;
- b) (soppressa);
- c) ampliamento;
- d) nuova realizzazione e ampliamento in unione o aderenza alle opere esistenti assunte a riferimento.

Le opere di cui alle lettere c) e d) cui è applicata l'altezza pari a esistente non possono:

- aa) superare né la misura di superficie coperta delle opere esistenti assunte a riferimento né m² 200;
- bb) a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere esistenti assunte a riferimento, se non *realizzate in unione o aderenza a opere esistenti, dove così è ammessa, o in Prp. In questo caso possono assumersi a riferimento per l'altezza anche le opere esistenti in lotto contiguo con cui è realizzata unione o aderenza.*

4. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di opera diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.

A1) Altezza utile dell'unità immobiliare:

1. Vale la definizione regionale.

B) Densità fondiaria:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superfice fondiaria.

C) Densità territoriale:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superfice territoriale.

D) Densità di unità immobiliari:

1. E' il numero di unità immobiliari massimo realizzabile rispetto alla superfice fondiaria di un lotto o di un programma unitario.
2. Ove prevista da indice di zona densità pari a esistente può applicarsi la densità di opere esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione.
3. *(Soppresso).*

E) Distanza da confine:

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di edifici esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso confine cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso confine degli edifici demoliti assunti a riferimento;
 - c) ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un'altezza di non più di m 4 rispetto all'esistente se non in Prp;
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un fronte di non più di m 5 se non in Prp.
4. Ove prevista da indice di zona in corrispondenza di edificio esistente, la distanza di metri 0 può applicarsi solo per l'altezza di metri 3, o dell'edificio esistente se superiore.
5. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di opera diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.
6. Resta salva l'applicazione del codice civile e degli indici di altezza.

F) Distanza da edificio:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale dal perimetro della superfice coperta di un altro edificio al perimetro della superfice coperta dell'edificio*, misurata radialmente.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) *(soppressa);*

- b) condutture;
- c) *(soppressa)*;
- d) opere interrato rispetto a terreno:
 - 1) esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;
 - 2) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;
 - 3) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente. Se però il terreno viene rialzato oltre la quota di *spiccato* dell'edificio altro: la valutazione è fatta rispetto alla quota di *spiccato* dell'edificio altro, o rispetto al terreno esistente se superiore.

G) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante:

1. E' la distanza minima tra *parete dotata di vedute ai sensi del codice civile* e parete di edificio antistanti.
2. *(Soppresso)*.
3. *(Soppresso)*.
4. *(Soppresso)*.

H) Distanza da strada:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale* da strada, esistente o prevista, ivi compresi spazi laterali funzionali al transito veicolare e pedonale e al sostegno delle opere *al perimetro della superficie coperta dell'edificio*, misurata ortogonalmente alla strada.
2. Sono escluse dal computo:
 - a) *(soppressa)*;
 - b) condutture;
 - c) opere funzionali a servizi a rete;
 - d) *(soppressa)*;
 - e) sili di servizio.
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di edifici esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno *parzialmente* sul sedime della demolizione. Il fronte verso strada cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso strada degli edifici demoliti assunti a riferimento;
 - c) ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
 - e) nuova realizzazione e ampliamento distanti non più di m 20 dagli edifici esistenti assunti a riferimento.

Il fronte verso strada delle opere di cui alle lettere d) ed e) cui è applicata distanza pari a esistente non può superare né la misura del fronte verso strada degli edifici esistenti assunti a riferimento né m 20.

4. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di opera diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.
5. Ove previsto in zonizzazione limite di distanza maggiore di quello previsto in norme di attuazione vale il limite previsto in zonizzazione.
6. Piattaforma è la parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:
 - a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;
 - b) le banchine in destra e in sinistra;
 - c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);
 - d) le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti).
 Non rientra nella piattaforma il margine esterno.

I) Distanza da zona:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale* da zona omogenea *al perimetro della superficie coperta dell'edificio*.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) (soppressa);
 - b) condutture;
 - c) (soppressa);
 - d) opere funzionali a servizio a rete.

I BIS) Edificio:

1. Vale la definizione regionale.
2. Ai fini di distanze non sono considerate edifici e quindi sono ammesse a una misura inferiore a quella prevista dagli indici di zona, ma rispettandosi il codice civile:
 - a) le opere di legno prive di impianti aventi altezza non superiore a m 1,8 e superficie lorda di pavimento non superiore a m² 9.
Per la rete viaria di primo livello dovrà essere ottenuto l'assenso dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 6, co. 4, delle norme del PRITMML;
 - b) le opere per cancelli coperti di recintazione aventi copertura profonda non più di m 2,0;
 - c) gazebo di legno o metallo e di teli di stoffa o plasticati, con copertura realizzata mediante opere non costituenti tetto, dell'altezza massima di m 2,5 e superficie coperta massima di m² 20;
 - d) coperture di posti auto mediante opere non costituenti tetto rette da elementi puntuali disposti in linea. Questa norma non vale verso la strada statale 13 (Pontebbana).

I TER) Elementi costitutivi dell'edificio:

1. Vale la definizione regionale.

L) Indice di fabbricabilità fondiaria:

1. Esprime il volume *utile* massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.
2. In area di Prp il volume derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria può essere trasferito liberamente tra i lotti del Prp aventi la stessa classificazione di zona.
3. Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: l'indice è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di volume l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.

M) Indice di fabbricabilità territoriale:

1. Esprime il volume *utile* massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.

N) Integrazione:

1. E' la realizzazione di opere o costituzione di usi connessi fisicamente e/o funzionalmente ad opere o usi altri, presso le opere o gli usi altri.

O) Naturalizzazione territoriale:

1. E' introduzione o reintroduzione nel territorio di elementi di naturalità.

O BIS) Parete:

1. *Vale la definizione regionale.*

P) Programma unitario:

1. E' un documento in cui sia presente una previsione costruttiva per fondi diversi, *accettata dagli aventi titolo, e corredata da uno schema planivolumetrico di massima e da una relazione tecnica illustrativa sulle fasi degli interventi, da allegarsi alla pratica edilizia relativa al primo intervento.*

P BIS) Prp previgente:

1. *E' un Prp vigente al momento di adozione del Prg variante 60.*

Q) Rapporto di copertura:

1. Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.

R) Recupero:

1. Comprende le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza o con demolizione.
2. *Per i singoli interventi valgono le definizioni regionali. Restano salve specificazioni previste dalle norme di zona.*

R BIS) Sagoma dell'edificio:

1. *Vale la definizione regionale.*

S) Superficie accessoria:

1. *Vale la definizione regionale.*

T) Servizio stradale:

1. E' servizio che può comprendere opere per:
 - a) rifornimento, lavaggio, grassaggio, gommatura, elettrauto e deposito di oli lubrificanti per autoveicoli;
 - b) attività commerciali integrative di impianto di distribuzione di carburante, alimentari e non alimentari, nei limiti delle previsioni di settore per impianti di distribuzione di carburante;
 - c) manutenzione stradale;
 - d) raccolta differenziata di rifiuti;
 - e) sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico.

U) Superficie coperta:

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *Il terreno a base di misurazione della superficie coperta è il terreno:*
 - a) *esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;*
 - b) *ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;*
 - c) *rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente.*
Se però il terreno viene rialzato più di cm 40 oltre la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo più di cm 40 oltre la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo rispetto a cm 40 sopra la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio, o rispetto al terreno esistente se superiore.
I percorsi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento.
3. Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: il rapporto è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di superficie coperta l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.

V) Superficie coperta complessiva di opera commerciale:

1. E' la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani.
2. *L'indice di superficie coperta complessiva di opera commerciale non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

Z) Superficie fondiaria:

1. Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza di edifici.
2. E' calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi ai fini del computo:
 - a) parcheggio e verde privati o assimilabili a privati;
 - b) percorso ciclabile previsto ove sovrapposto a zona edificabile e non definito con linea di frazionamento in un Prp o in un progetto;
 - c) transito.

Z BIS) Superficie lorda di pavimento:

1. *E' la somma delle superfici di tutti i piani praticabili fuori terra, seminterrati e interrati, misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e le logge.*

Z TER) Superficie per parcheggi:

1. *Vale la definizione regionale.*

AA) Superficie territoriale:

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal Prg e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di Prp. Ai fini della definizione di superficie territoriale le zone S costituiscono comunque aree per opere di urbanizzazione. Ove il Prp comprenda più zone fabbricabili, con indici diversi, la superficie di opere di urbanizzazione è attribuita alle zone fabbricabili determinanti la previsione di Prp, proporzionalmente alla superficie di queste.
2. Sono escluse dal computo:
 - a) aree destinate dal Prg alla rete principale della viabilità;
 - b) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al Prp o concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico;
 - c) aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori realizzati in zona per insediamenti esterna al Prp, salvo modifica della pertinenza;
 - d) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al Prp o concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico.
3. Per variante di Prp valido o *Prp nuovo sostitutivo di Prp previgente* può essere assunto lo stato degli elementi di cui al comma 2 esistente al momento di formazione del Prp *originario*.

BB) Superficie utile:

1. *Vale la definizione regionale.*

CC) Superficie di vendita:

1. E' l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra o esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.
2. *L'indice di superficie di vendita non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

CC BIS) Tettoia, porticato, veranda:

1. *Tettoia: elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.*
2. *Porticato: elemento edilizio coperto degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.*
3. *Veranda: locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili, non avente le caratteristiche di vano abitabile.*

DD) Unità funzionale:

1. E' un edificio *come definito al comma 2*. Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.
2. Ai fini di unità funzionale è edificio una costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri elevati senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, autonoma per ingresso e salita eventuale a piani superiori, non costituente servizio od accessorio. Costruzioni unite o aderenti comprese in una unica particella catastale non costituiscono comunque edifici distinti.
3. *Per fini diversi da unità funzionale vale la definizione di cui alla sezione I BIS), comma 1.*

DD BIS) Unità immobiliare:

1. *Vale la definizione regionale.*

EE) Uso:

1. E' l'utilizzazione di uno spazio specifica rispetto alla destinazione d'uso.

2. Nel contesto di attività produttiva l'uso per cui sono previste limitazioni è la sola fase o utilizzazione direttamente corrispondente al testo della norma, restandone escluse fasi e utilizzazioni diverse anche se connesse.

FF) Volume *utile*:

1. *Vale la definizione regionale.*

GG) Volume tecnico:

1. *Vale la definizione regionale.*

Nota:

*Eventuali modifiche e/o integrazioni delle definizioni compiute mediante legge o regolamento sovraordinato prevalgono o sono di applicazione diretta, conformemente alla specialità regionale.
Restano salve le particolarità delle norme di attuazione del PRGC se compatibili.*

ART. 36. NORME TRANSITORIE.

1. Ai fini di applicazione delle norme di Prg i Prp adottati in attesa di approvazione sono assunti come Prp previgenti, e sono soggetti alla disciplina per questi prevista. Il Comune conclude la procedura di approvazione di questi Prp rispettando il solo Prg vigente *e varianti adottate* al momento *di adozione dei Prp*. Le aree di Prp di cui è decisa rielaborazione o riadozione totale sono immediatamente soggette alle previsioni di Prg vigente e varianti adottate, *senza che possa assumersi quel Prp come Prp previgente*.
2. I titoli abilitativi di opere validi possono essere oggetto di proroga motivata ai sensi di legge *rispettandosi il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di formazione dei titoli validi*.

Tab. 1. Limiti di distanza.

Opera	m
Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine)	10 (1)
Acquedotto (adduttrice esterna a strada)	3
Cimitero	200 (2)
Depuratore	100
Elettrodotto (conduttori) e cabina di trasformazione	(3)
Ferrovia (rotaia più vicina) (anche dismessa)	30 (4)
Ferrovia (rotaia più vicina) (anche dismessa)	6 (5)
Gasdotto	(6)
Oleodotto	2 (7); 8 (8)

- (1) Entro il limite di distanza di m 4 sono vietati anche recinti e smovimenti di terreno.
- (2) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.
- (3) Secondo decreto ministeriale. In ogni caso gli edifici e il loro esterno immediato in cui sia prevista una permanenza di persone superiore a 4 ore al giorno rispettano una distanza tale che l'induzione magnetica non vi superi:
- a) in genere: microT 3;
 - b) in area priva e non prevista in programma comunale o convenzione esistente dotata di opere di urbanizzazione: microT 0,4.
- (4) Edifici o manufatti di qualsiasi specie.
- (5) Piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere.
- (6) Entro il limite di distanza sono vietate anche fognature e canalizzazioni chiuse.
- (7) Verso sud-ovest.
- (8) Verso nord-est.

Nota:

La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa. La distanza prevista dalla tabella 1 è applicata rispetto alle aree e opere come verificate in sede di Prp e/o progetto.

Tab. 2. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

Allevamento	Uba per ogni capo	Coefficienti															
		Specie	Stabulazione				Areazione			Deiezioni				Orientamento			
			let (1)	gri (2)	suo (3)	ape (4)	nat (5)	mis (6)	for (7)	cop (8)	ape (9)	deo (10)	dep (11)	N-E (12)	N (13)	W (14)	AL (15)
AVICOLO																	
Galline da riproduzione	0,017	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Galline ovaiole	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Polli da carne (3 mesi)	0,005	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Galletti (2 mesi)	0,003	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Tacchini da riproduzione	0,027	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Anatre e ocche da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Anatre e ocche da ingrasso (6 me)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Faraone da riproduzione	0,008	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Struzzi da riproduzione	0,100	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Struzzi da carne	0,071	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
BOVINO DA CARNE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
BOVINO DA LATTE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Manze (7 - 24 mesi)	0,600	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
CUNICOLO																	
Conigli da riproduzione	0,012	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
EQUINO																	
Equini da riproduzione	0,743	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Cavalli e asini	0,600	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Puledri (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
OVINO E CAPRINO																	
Ovini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Caprini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
SELVAGGINA																	
Fagiani da riproduzione	0,017	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Fagiani (6 mesi)	0,004	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Starne e pernici da riproduzione	0,005	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Starne e pernici (6 mesi)	0,003	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Cinghiali e cervi	0,143	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Daini, caprioli, mufloni	0,071	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Lepri	0,014	1,2	0,9	—	1	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
SUINO																	
Riproduttori	0,400	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Suinetti (3 mesi)	0,046	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Suini leggeri (6 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Suini pesanti (9 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
VARI																	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Volpi	0,065	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Pesci da riproduzione (q)	0,183	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesci da consumo (q)	0,114	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alveari (famiglia)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumache (consumo) (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cani	0,150	1,8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note:

Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3); al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.

Localizzazione rispetto a zone indicate o ad abitazione estranea: (12) a nord-est; (13) a nord; (14) a ovest; (15) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.

Per ottenere il numero di UBA complessivo di un allevamento:

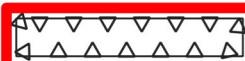
- 1) *individuare la specie di animali;*
- 2) *individuare il numero di UBA di ogni capo (a);*
- 3) *moltiplicare il numero di capi per il numero di UBA di ogni capo.*

ALLEGATO A).

LEGENDA DI ZONIZZAZIONE.

LEGENDA

	PERIMETRI PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI STORICI
	AMBITO PIANO PARTICOLAREGGIATO STRADA REGIONALE DEL CENTRO
	ZONA OMOGENEA A2
	ZONA OMOGENEA A3
	ZONA OMOGENEA B.A
	AMBITI IN ZONA OMOGENEA B.A
	ZONA OMOGENEA B.A.1
	ZONA OMOGENEA B1
	ZONA OMOGENEA B2
	ZONA OMOGENEA B3
	AMBITI RESIDENZIALI IN ZONA OMOGENEA C
	AMBITI SOGGETTI A PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA
	PERIMETRO DI AREA DI CONSOLIDAMENTO
	ZONA OMOGENEA D2
	ZONA OMOGENEA D3
	ZONA OMOGENEA H2
	ZONA OMOGENEA H3.1
	ZONA OMOGENEA H3.2
	ZONA OMOGENEA G4
	ZONA OMOGENEA O
	ZONA OMOGENEA E4
	ZONA OMOGENEA E6
	ZONA OMOGENEA F
	PERIMETRO DELL'AREA DI PRODUZIONE DEI VINI COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
	ZONA DI VERDE PRIVATO
	ZONA OMOGENEA S1
	ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE IN ZONA E - S2
	ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA SPORT EQUESTRI - S3
	ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA ATTIVITÀ DI CINOTECNICA - S4
	ZONA ATTREZZATURE A SERVIZIO VIABILITÀ
	FASCIA DI RISPETTO STRADALE
	FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIA
	FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
	LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE
	AREA DI RISPETTO CIMITERIALE
	AREA FERROVIARIA



TUTELA PAESAGGISTICA, LIMITE DA CORSO D'ACQUA



TERRITORI COPERTI DA BOSCHI



PRATI STABILI NATURALI (TUTELATI)



PRATI STABILI NATURALI (NON TUTELATI)



STRADE DI PROGETTO



ACQUA



EDIFICI DI PREGIO

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ARCHITETTONICO (DLGS 42/2004, PARTE II)



PROVVEDIMENTO DI TUTELA DIRETTA



PROVVEDIMENTO DI TUTELA INDIRETTA



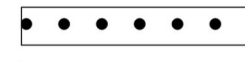
TUTELA OPE LEGIS



NORME PARTICOLARI



PISTE CICLABILI



PERCORSI



PERCORSI SICUREZZA



AREE DI SOSTA



AREA DI SCAMBIO



LIMITE DI TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO B).

COLORI PER MURI O PARAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.

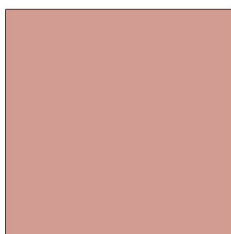
NOTE:

Il colore della stampa di questo allegato varia secondo la stampante.

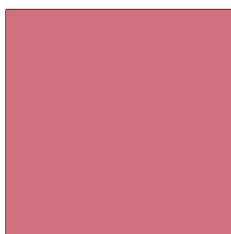
I colori cui sono riferite le norme sono quelli originali del sistema NCS (Natural Color System).

Le sigle tra parentesi sono il codice NCS.

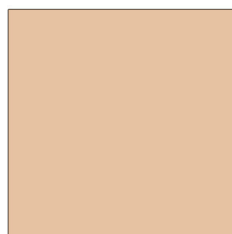
I numeri tra parentesi sono la pagina del campionario NCS.



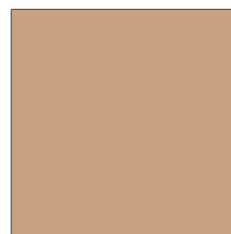
M1 - Rosso antico chiaro
(S 2020-Y70R) (65)



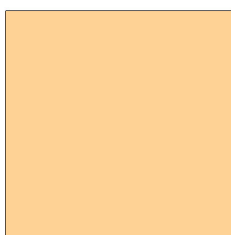
M2 - Rosa antico scuro
(S 2030-Y80R) (74)



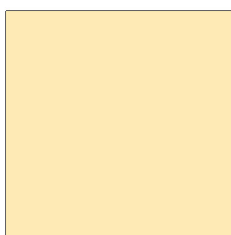
M3 - Arenaria rosata
chiara
(S 1020-Y20R) (26)



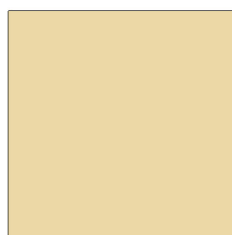
M4 - Arenaria rosata scura
(S 2020-Y20R) (26)



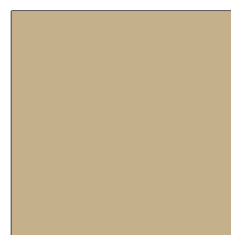
M5 - Gialletto
(S 0530-Y10R) (19)



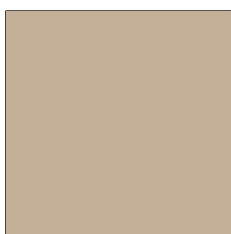
M6 - Giallo paglierino
chiaro
(S 0520-Y) (10)



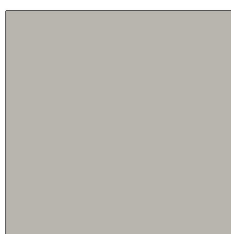
M7 - Arenaria gialla
chiara
(S 1020-Y) (10)



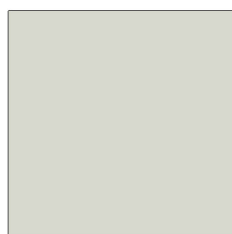
M8 - Arenaria gialla
media
(S 2020-Y) (10)



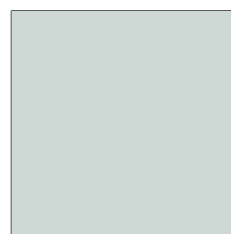
M9 - Terra ombra naturale
chiara
(S 2010-Y20R) (25)



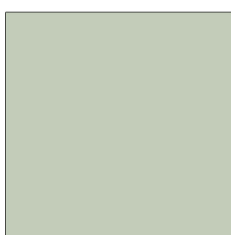
M10 - Grigio caldo
(S 2502-Y) (258)



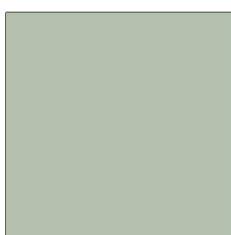
M11 - Arenaria grigia
chiara
(S 2005-G80Y) (249)



M12 - Grigio pietra
(S 2005-G20Y) (209)



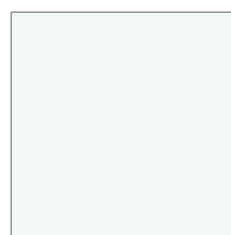
M13 - Verde minerale
chiaro
(S 1510-G40Y) (223)



M14 - Verde caldo chiaro
(S 2010-G30Y) (215)



M15 - Biancone
(S 1002-G50Y) (258)



M16 - Grigio perla
(S 0502-G) (264)

ALLEGATO C).

COLORI PER SERRAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.

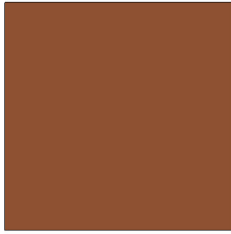
NOTE:

Il colore della stampa di questo allegato varia secondo la stampante.

I colori cui sono riferite le norme sono quelli originali del sistema NCS (Natural Color System).

Le sigle tra parentesi sono il codice NCS.

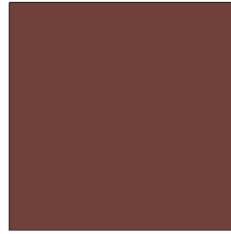
I numeri tra parentesi sono la pagina del campionario NCS.



S1 - Nocciola
(4441-Y29R) (283)



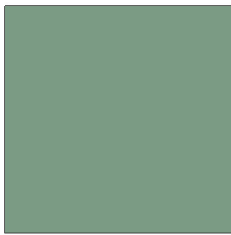
S2 - Noce
(5730-Y41R) (283)



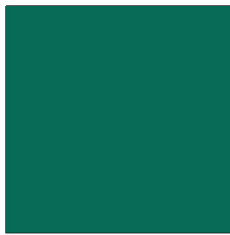
S3 - Castagnino
(6022-Y66R) (283)



S4 - Testa di moro
(7116-Y61R) (284)



S5 - Verde caldo chiaro
(S 3020-G20Y) (211)



S6 - Verde bosco
(S 5020-G10Y) (203)



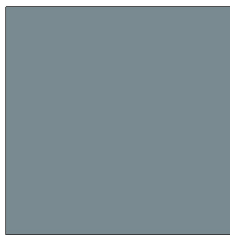
S7 - Verde persiana
(S 5040-G10Y) (205)



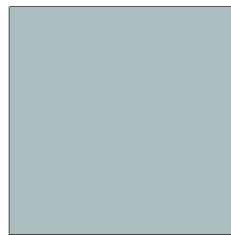
S8 - Verdone
(S 7020-G10Y) (203)



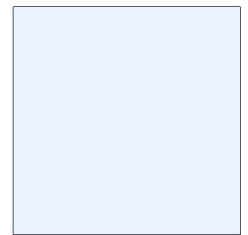
S9 - Verde Blu
(S 6030-B50G) (176)



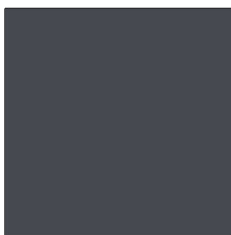
S10 - Grigio blu
(S 4010-B10G) (155)



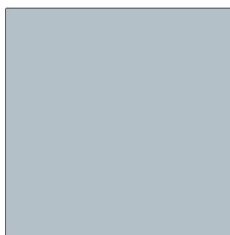
S11 - Grigio azzurro
(S 2010-B10G) (155)



S12 - Grigio azzurro chiaro
(S 1010-R90B) (143)



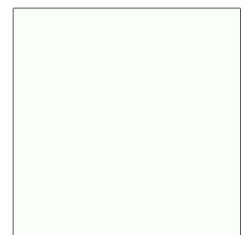
S13 - Grigio scuro
(7105-R79B) (280)



S14 - Grigio piombo
(S 2010-R90B) (143)



S15 - Grigio freddo
(1704-G16Y) (286)



S16 - Bianco
(0502-G32Y) (286)